



**Allegato al punto 4.1**

**REGOLAMENTO DI ATENEO  
PER LE ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI CON  
REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE**

**Articolo 1 – Principi generali**

L'Università degli Studi di Bergamo assicura agli studenti che non possano frequentare i corsi con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio per motivi di lavoro, familiari o di salute debitamente documentati o perché rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 2, la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla particolare situazione personale. L'adattamento del percorso consiste nella possibilità per lo studente di prorogare il periodo formativo senza incrementi di tassazione in quanto il costo complessivo previsto per il conseguimento del titolo corrisponderà a quello previsto per laurearsi entro la durata normale del corso per studenti in analoga posizione reddituale. Il percorso di studio adattato per gli studenti che ne faranno richiesta potrà essere complessivamente non superiore al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio di iscrizione. Durante tutta la durata del percorso di studio adattato lo studente sarà considerato in corso ("ripetente" nel caso di iscrizione per la seconda volta a ciascuna annualità di corso). Di seguito sono disciplinati i requisiti, le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con adeguamento del piano di studi denominata "iscrizione in regime di studio a tempo parziale".

**Articolo 2 – Requisiti di iscrizione in regime di studio a tempo parziale**

L'iscrizione a tempo parziale può essere richiesta dagli studenti iscritti **IN CORSO** ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (biennio), che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) *Studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata (contratti, dichiarazioni IVA e/o dei redditi) e con un reddito superiore ad € 2.840,51 (pari a quello previsto dalla normativa fiscale per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini Irpef), ivi compresi i casi di attività prestata in imprese familiari, debitamente documentati, esclusi i tirocini extracurricolari*
- b) *Studente che svolge il Servizio di leva civica: per l'anno accademico di svolgimento del Servizio e per quello successivo.*
- c) *Studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute. La condizione di non autosufficienza del familiare dovrà essere comprovata con certificazione di invalidità rilasciata dalla AST. Lo studente dovrà inoltre documentare il suo impegno nella cura e assistenza attraverso una relazione di un medico del SSN.*
- d) *Studente con problemi personali, di famiglia, di salute o di invalidità:*
  - *affetto da malattie* che non consentono la regolare progressione della carriera accademica, comprovate da certificazione rilasciata dalla ATS. Lo studente con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010, dovrà presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso;
  - *con figli o in stato di gravidanza.* Studente con figli fino a 5 anni di età e studentessa gestante dall'ottavo mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista. In questi casi solo uno dei genitori può usufruire dell'iscrizione a tempo parziale.



- e) *Studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale.* La condizione di sportivo di alto livello sarà verificata dal Comitato per lo Sport Universitario dell'Ateneo all'interno del Programma UPS4.
- f) *Studente impegnato in attività artistica a livello professionale* Tale condizione dovrà essere documentata e certificata (curriculum, contratti, scritture).

### **Articolo 3 – Durata del percorso formativo**

Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio del numero di anni previsti dal proprio corso di studio e dovrà rispettare la seguente durata a seconda del percorso scelto:

- Corso di laurea (durata a tempo pieno 3 anni)

Percorso da completare in 6 anni

- Corso di laurea magistrale (durata a tempo pieno 2 anni)

Percorso da completare in 4 anni

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata a tempo pieno 5 anni)

Percorso da completare in 10 anni

I corsi di studio potranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio, dettagliati in termini di distribuzione degli insegnamenti per i singoli periodi di frequenza e con un numero di CFU pari al 50% di quanto previsto per ogni anno accademico per gli studenti impegnati a tempo pieno.

I corsi di studio, salve specifiche attività di tutorato e di sostegno per particolari categorie, potranno prevedere un supporto attraverso le tecnologie informatiche, con particolare riferimento all'e-learning.

### **Articolo 4 – Presentazione e valutazione della domanda di iscrizione a tempo parziale**

Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 può richiedere l'iscrizione in regime di impegno a tempo parziale entro i termini di scadenza dell'iscrizione stabiliti per ogni anno accademico, allegando tutta la documentazione necessaria ad una valutazione di merito. L'eventuale documentazione integrativa dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

La valutazione della documentazione contrattuale o fiscale prodotta avverrà d'ufficio, mentre l'esame delle certificazioni sanitarie sarà curato dalla Commissione disabilità e DSA; come indicato all'articolo 2 d) il Comitato per lo Sport Universitario valuterà gli studenti atleti.

L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento dell'istanza e non può essere variato in corso d'anno. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la domanda di iscrizione a tempo parziale sarà valutata tenuto conto della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e anni di corso attivi per il corso di laurea e l'ordinamento a cui il richiedente è iscritto. In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di laurea. L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta negli anni successivi, salvo recesso scritto da inoltrare entro il termine di rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico successivo.

Agli studenti beneficiari di borsa di studio erogata nell'ambito del diritto allo studio verrà erogato il 50% del beneficio in denaro ed in servizi, ma gli stessi non potranno accedere al servizio abitativo prestato presso le Residenze universitarie.

### **Articolo 5 – Recesso dallo status di studente a tempo parziale o cambiamento di regime**

Il ritorno a tempo pieno è in ogni caso richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale; tuttavia lo studente dovrà aver completato un'annualità intera prima di poter chiedere la variazione di status. Il ritorno a tempo pieno è inoltre previsto per tutte le ulteriori situazioni, rinuncia studi e trasferimento, che comportino una cessazione anticipata della carriera rispetto a



quanto previsto dal regime d'impegno a tempo parziale a cui lo studente ha aderito e nel caso in cui lo studente, non avendo conseguito il titolo entro il periodo adattato, deve rinnovare l'iscrizione come "fuori corso".

**Importante:** E' ammessa la variazione da tempo pieno a tempo parziale e da tempo parziale a tempo pieno **per una sola volta** durante il permanere dell'iscrizione in corso ad ogni singolo corso di laurea. L'eventuale cambiamento di regime, da richiedere entro il termine per il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo, sarà concesso previa verifica dei requisiti e della compatibilità con il percorso scelto.

### **Articolo 6 – Regime di contribuzione**

Lo studente che intende iscriversi a tempo parziale dovrà iscriversi versando per intero la rata relativa alla tassa regionale ed al bollo. L'importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in funzione di una riduzione del 50% del dovuto secondo l'indicatore ISEEU da richiedere ogni anno. Il ritorno a tempo pieno disciplinato all'articolo 5, ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale, tenuto conto degli anni di iscrizione con regime a tempo parziale rapportati alla durata normale del corso di studio. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso a favore dello studente per gli anni accademici precedenti.

### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, che integra e sostituisce le norme attualmente applicate, entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2019/20.

**REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A.  
2019/2020**

**INDICE**

<b>ART. 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE ...</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - ESONERO E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 4 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 5 - CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 6 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 - MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9 - STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10 - STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 11 - CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 12 - CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 13 - CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 14 - CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 15 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 16 - DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 17 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 18 - ALTRE TIPOLOGIE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM":.....</b>	<b>13</b>
<b>2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio:.....</b>	<b>14</b>
<b>3. Studenti disabili: .....</b>	<b>14</b>
<b>4. Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità: .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano: .....</b>	<b>15</b>
<b>6. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale: .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Studenti che si laureino nella prima sessione utile:.....</b>	<b>15</b>

<b>8. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare: .....</b>	<b>15</b>
<b>9. Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM): .....</b>	<b>15</b>
<b>10 Studenti detenuti:.....</b>	<b>16</b>
<b>11. Sospensione dagli studi: .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 19 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 20 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 21 - MODALITA' DI RIMBORSO.....</b>	<b>16</b>

## ART. 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE

**1.** Il valore del contributo onnicomprensivo annuale dovuto da ciascuno studente è stabilito, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, sulla base della fascia di contribuzione attribuita a seguito dell'acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) determinato secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive integrazioni.

I limiti ISEEU per ciascuna fascia sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1

FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI ISEE
A	€ 0,00 - € 14.420,31
B	€ 14.420,32 - € 17.709,34
C	€ 17.709,35 - € 23.000,00
D	€ 23.000,01 - € 36.000,00
E	€ 36.000,01 - € 48.000,00
F	€ 48.000,01 - € 58.000,00
G	OLTRE € 58.000,00

**2.** Ai fini dell'attribuzione di una fascia contributiva inferiore a quella massima prevista, è fatto obbligo agli studenti di produrre la certificazione ISEEU entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019: tutte le attestazioni redatte entro tale scadenza sono acquisite d'ufficio, a cura dell'Ateneo, presso la banca dati INPS.

**3.** Gli studenti che non provvedano a richiedere l'ISEEU entro il suddetto termine e che intendano ugualmente usufruire delle agevolazioni in base ad una fascia inferiore a quella massima, potranno presentare il nuovo ISEEU 2020 presso l'Università entro e non oltre il termine del 30 settembre 2020, con addebito di una sanzione pari ad € 150,00; oltre tale scadenza sarà attribuita inderogabilmente la fascia massima.

## ART. 2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

**1.** L'importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in percentuale sul valore dell'indicatore ISEE Universitario ed è differenziato secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia contributiva di appartenenza e secondo il numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso di studi; all'importo così determinato è sommata una maggiorazione stabilita in base all'area didattica di riferimento dello studente:

**AREA 1:** Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell'educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche);

**AREA 2:** Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali – area psicologica (Corsi di laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica)

compreso il percorso erogato in lingua inglese, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria);

**AREA 3:** Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria.

Per consentire agli iscritti, noto l'ISEEU, di determinare l'importo complessivo del proprio contributo onnicomprensivo è disponibile alla pagina web dell'Ufficio Tasse [www.unibg.it/tassestudenti](http://www.unibg.it/tassestudenti) un apposito strumento di calcolo.

**Tabella 2.a**

FASCIA	PERCENTUALE SCAGLIONE			
	STUDENTI IC	STUDENTI I° FC	STUDENTI II° FC	STUDENTI III° FC e oltre
A	3,00 %	3,50 %	3,75 %	4,00 %
B	3,00 %	3,50 %	3,75 %	4,00 %
C	3,20 %	3,70 %	3,95 %	4,20 %
D	3,20 %	3,70 %	3,95 %	4,20 %
E	3,40 %	3,90 %	4,15 %	4,40 %
F	3,40 %	3,90 %	4,15 %	4,40 %

**Tabella 2.b**

FASCIA	MAGGIORAZIONE AREA 1	MAGGIORAZIONE AREA 2	MAGGIORAZIONE AREA 3
A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	€ 0,00	€ 20,00	€ 50,00
C	€ 0,00	€ 40,00	€ 70,00
D	€ 0,00	€ 50,00	€ 100,00
E	€ 0,00	€ 70,00	€ 140,00
F	€ 0,00	€ 90,00	€ 170,00

**2.** Per gli studenti collocati nella massima fascia di contribuzione (Fascia G), l'importo del contributo onnicomprensivo è fissato in un importo univoco per ciascuna area didattica, non soggetto ad alcuna variazione percentuale in dipendenza dell'ISEEU

**Tabella 3**

	<b>AREA 1</b>	<b>AREA 2</b>	<b>AREA 3</b>
<b>STUDENTI IC</b>	€ 1.875,58	€ 1975,58	€ 2075,58
<b>STUDENTI I° FC</b>	€ 2.165,58	€ 2.265,58	€ 2.365,58
<b>STUDENTI II° FC</b>	€ 2.310,58	€ 2.410,58	€ 2.510,58
<b>STUDENTI III° FC e oltre</b>	€ 2.455,58	€ 2.555,58	€ 2.655,58

**3.** Sulla base della modalità di determinazione del contributo per ciascuna fascia, si prevedono i seguenti importi di contribuzione minimi:

**Tabella 4.a - STUDENTI IN CORSO**

<b>FASCIA</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 1</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 2</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 3</b>
<b>A</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>B</b>	€ 432,61	€ 452,61	€ 482,61
<b>C</b>	€ 531,28	€ 571,28	€ 601,28
<b>D</b>	€ 700,58	€ 750,58	€ 800,58
<b>E</b>	€ 1.116,58	€ 1.186,58	€ 1.256,58
<b>F</b>	€ 1.524,58	€ 1.614,58	€ 1.694,58
<b>G</b>	€ 1.875,58	€ 1.975,58	€ 2.075,58

**Tabella 4.b - STUDENTI I° FC**

<b>FASCIA</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 1</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 2</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 3</b>
<b>A</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	€ 504,71	€ 524,71	€ 554,71

C	€ 619,83	€ 659,83	€ 689,83
D	€ 815,58	€ 865,58	€ 915,58
E	€ 1.296,58	€ 1.366,58	€ 1.436,58
F	€ 1.764,58	€ 1.854,58	€ 1.934,58
G	€ 2.165,58	€ 2.265,58	€ 2.365,58

**Tabella 4.c - STUDENTI II° FC**

<b>FASCIA</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 1</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 2</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 3</b>
<b>A</b>	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
<b>B</b>	€ 540,76	€ 560,76	€ 590,76
<b>C</b>	€ 664,10	€ 704,10	€ 734,10
<b>D</b>	€ 873,08	€ 923,08	€ 973,08
<b>E</b>	€ 1.386,58	€ 1.456,58	€ 1.526,58
<b>F</b>	€ 1.884,58	€ 1.974,58	€ 2.054,58
<b>G</b>	€ 2.310,58	€ 2.410,58	€ 2.510,58

**Tabella 4.d - STUDENTI III° FC e oltre**

<b>FASCIA</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 1</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 2</b>	<b>IMPORTO MINIMO AREA 3</b>
<b>A</b>	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
<b>B</b>	€ 576,81	€ 596,81	€ 626,81
<b>C</b>	€ 708,37	€ 748,37	€ 778,37
<b>D</b>	€ 930,58	€ 980,58	€ 1.030,58

<b>E</b>	€ 1.476,58	€ 1.546,58	€ 1.616,58
<b>F</b>	€ 2.004,58	€ 2.094,58	€ 2.174,58
<b>G</b>	€ 2.455,58	€ 2.555,58	€ 2.655,58

### ART. 3 - ESONERO E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

**1.** E' stabilita l'esenzione totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo agli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- valore ISEEU inferiore o uguale ad € 18.000,00;
- iscrizione all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla normale durata del corso di studi, aumentato di uno;
- per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2018 - 10.08.2019 come da seguente tabella\*.

**Tabella 5**

<b>PERIODO 11.08.2018 - 10.08.2019</b>			
<b>STUDENTI A TEMPO PIENO</b>			
<b>ANNO</b>	<b>L2</b>	<b>LM</b>	<b>LM5</b>
1 <sup>o**</sup>	0 <sup>**</sup>	0 <sup>**</sup>	0 <sup>**</sup>
2 <sup>o</sup>	10	10	10
3 <sup>o</sup>	25	-	25
4 <sup>o</sup>	-	-	25
5 <sup>o</sup>	-	-	25
1 <sup>o</sup> FC e oltre	25	25	25
<b>STUDENTI A TEMPO PARZIALE</b>			
<b>ANNO</b>	<b>L2</b>	<b>LM</b>	<b>LM5</b>
1 <sup>o*</sup>	0 <sup>**</sup>	0 <sup>**</sup>	0 <sup>**</sup>
1 <sup>o</sup> RI	5	5	5
2 <sup>o</sup>	12	12	12
2 <sup>o</sup> RI	13	13	13
3 <sup>o</sup>	12	-	12
3 <sup>o</sup> RI	13	-	13
4 <sup>o</sup>	-	-	12
4 <sup>o</sup> RI	-	-	13
5 <sup>o</sup>	-	-	12
5 <sup>o</sup> RI	-	-	13
1 <sup>o</sup> FC e oltre	25	25	25

\* Nota bene: non rientrano nel computo dei CFU per la verifica del diritto all'esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli esami sovrannumerari.

\*\* Nota bene: per gli iscritti al primo anno del corso di laurea/laurea magistrale, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lettera a).

**2.** Gli studenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEE compreso tra € 18.001,00 e € 30.000,00;
- b) iscrizione all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla normale durata del corso di studi, aumentato di uno;
- c) per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2018 – 10.08.2019 come da Tabella 5,

sono tenuti a corrispondere un contributo il cui importo non può superare il limite del 5 per cento della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00.

**3.** Gli studenti iscritti a partire dal secondo anno fuori corso e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEE inferiore a € 30.000,00;
- b) numero di crediti formativi conseguiti nel periodo 11.08.2018 – 10.08.2019 di almeno 25,

sono tenuti a corrispondere un contributo onnicomprensivo determinato ai sensi del comma precedente per un valore minimo di € 200,00.

**4.** Il valore minimo del contributo onnicomprensivo di € 200,00 è inoltre stabilito anche per gli studenti il cui indicatore ISEE sia inferiore ad € 30.000,00 privi del requisito di merito relativo al numero di crediti formativi conseguiti. Tali studenti sono quindi tenuti a corrispondere un contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'art. 2 per un valore minimo di € 200,00.

**TABELLA RIEPILOGATIVA**

	<b>ISCRITTI AL PRIMO ANNO E STUDENTI CON MERITO (Tabella 5)</b>	<b>STUDENTI SENZA MERITO</b>	
	<b>Valore ISEE</b>	<b>Valore contributo</b>	
<b>Studenti iscritti al primo anno</b>	ISEE fino a € 18.000,00	€ 0,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE da € 18.001,00 a € 30.000,00	5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2.a (merito non previsto)	Percentuale Tabella 2.a merito non previsto
<b>Studenti anni successivi fino al 1° fuori corso</b>	ISEE fino a € 18.000,00	€ 0,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE da € 18.001,00 a € 30.000,00	5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00
	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2.a (merito non previsto)	Percentuale Tabella 2.a merito non previsto
<b>Studenti iscritti dal 2° fuori corso e oltre</b>	ISEE fino a € 30.000,00	5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 18.000,00, minimo € 200,00	Percentuale Tabella 2.a, minimo € 200,00

	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2.a (merito non previsto)	Percentuale Tabella 2.a, merito non previsto
--	------------------------	--	--

#### **ART. 4 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE**

1. per gli studenti iscritti a tempo parziale è stabilito il pagamento del contributo onnicomprensivo in una quota pari al 50 per cento dell'importo dovuto dagli studenti iscritti a tempo pieno. le modalità per l'iscrizione a tempo parziale sono riportate nel Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale.

#### **ART. 5 - CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

**1.** Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca per l'a.a. 2019/2020, beneficiari della Borsa di studio di dottorato o titolari di contratto di apprendistato, sono tenuti a corrispondere un contributo fisso pari a € 1.000,00: tale quota non è dovuta da parte degli iscritti agli anni successivi al primo.

**2.** Ai sensi del comma 262 della Legge 232/2016, gli iscritti ai corsi di Dottorato che non risultino beneficiari della "Borsa di studio di dottorato" o titolari di contratto di apprendistato sono esonerati totalmente dal versamento di tasse o contributi a favore dell'Università.

**3.** Indipendentemente dalla fruizione del beneficio di cui ai commi precedenti, gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono in ogni caso tenuti a corrispondere annualmente le quote relative alla tassa regionale per il diritto allo studio e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari ad € 156,00.

#### **ART. 6 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO**

**1.** Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Bergamo appartenenti ad un nucleo familiare estero o aventi redditi prodotti all'estero, che non possono certificare la propria situazione economica mediante redazione dell'ISEEU, sono tenuti alla produzione di un ISEEU Parificato secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 09 aprile 2001, sulla base della situazione economica all'estero.

**2.** L'importo del contributo onnicomprensivo a carico degli studenti di cui al comma 1, è determinato secondo quanto previsto dall'art. 2, del presente regolamento per un valore minimo di € 400,00.

#### **ART. 7 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO**

**1.** Il pagamento della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo è così suddiviso:

- a) tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale, per un importo totale pari a € 156,00 (salvo adeguamenti), da corrispondere all'atto dell'immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo:
  - per gli studenti immatricolati al primo anno, entro la scadenza amministrativa prevista per ciascun corso di studi;
  - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il 7 ottobre 2019.
- b) prima rata del contributo onnicomprensivo, a titolo di acconto, per un importo massimo di € 400,00, entro il 17 febbraio 2020. Per gli studenti esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo non è addebitato alcun importo.
- c) seconda rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l'importo totale del contributo per fascia e l'acconto versato, entro il 15 maggio 2020.

**2.** Qualora la differenza fosse pari a € 0,00, la seconda rata non sarà addebitata.

**3.** Sino al valore di 430,00 € la prima e la seconda rata di contributo onnicomprensivo, in analogia al limite applicato dall'Amministrazione Finanziaria, saranno accorpate.

**4.** Nel caso di un importo totale del contributo onnicomprensivo inferiore ad € 10,00 la prima rata del contributo onnicomprensivo non sarà emessa.

5. Nel caso di mancato pagamento delle rate di contributo onnicomprensivo entro 30 giorni dalla scadenza è previsto il blocco amministrativo della carriera.

### **ART. 8 - MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO**

1. Gli studenti che presentino istanze oltre i termini fissati (immatricolazione, abbreviazione, passaggio di corso/dipartimento, trasferimento in ingresso e uscita, seconda laurea e re-immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza), sono soggetti al pagamento di un importo aggiuntivo per "istanza fuori termine" pari ad € 95,00;

2. Qualora il pagamento del contributo onnicomprensivo avvenga oltre i termini di scadenza previsti, nonché in caso di rinnovo dell'iscrizione ad anni di corso successivi al primo dopo il 7 ottobre 2019, sono applicati i seguenti importi aggiuntivi:

- € 20,00 per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni;
- € 40,00 per i pagamenti effettuati tra i 31 ed i 60 giorni;
- € 60,00 per i pagamenti effettuati tra i 61 ed i 90 giorni;
- € 80,00 per i pagamenti oltre i 90 giorni.

### **ART. 9 - STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012**

1. Gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio nell'a.a. 2019/2020 sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva integrata di maggio 2020 è disposta la revoca dell'esenzione per gli studenti che dovessero perdere l'idoneità.

2. Per gli studenti di nuova immatricolazione che risultino idonei o beneficiari nella graduatoria viene sospeso il pagamento del contributo onnicomprensivo fino al conseguimento del requisito di merito previsto dal relativo bando.

### **ART. 10 - STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA**

1. Per gli studenti che rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2019/2020 entro il 7 ottobre 2019 e che conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria dell'a.a. 2018/2019:

- a) la tassa regionale, l'imposta di bollo e l'eventuale contributo versato sono considerati validi per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale;
- b) la tassa regionale (esclusa l'imposta di bollo) e l'eventuale contributo versato sono rimborsati d'ufficio qualora non si intenda proseguire gli studi universitari nell'a.a. 2019/2020.

2. Per gli studenti che non rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2019/2020 entro il 7 ottobre 2019 e che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria è previsto l'obbligo di corrispondere la tassa regionale e l'imposta di bollo, nonché il contributo onnicomprensivo annuale dovuto in base agli articoli precedenti; sono inoltre addebitate le eventuali maggiorazioni relative ai ritardati pagamenti.

### **ART. 11 - CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI**

1. Gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico che non intendano proseguire gli studi possono unicamente presentare istanza di rinuncia agli studi, senza diritto ad alcun rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo versati, per un totale di € 156,00 per il perfezionamento dell'immatricolazione.

2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non abbiano rinnovato l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 e che intendano presentare istanza di rinuncia agli studi, non sono tenuti al pagamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo per l'a.a. 2019/2020, ma devono risultare in regola con tutti i pagamenti fino all'a.a. 2018/2019 compreso; coloro che abbiano provveduto a corrispondere la tassa regionale e l'imposta di bollo per l'a.a. 2019/2020 prima di presentare l'istanza di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

3. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi entro e non oltre il 17 febbraio 2020, non sono tenuti al pagamento della prima rata di contributo onnicomprensivo purché non abbiano superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2019/2020; coloro che, pur non avendo superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2019/2020 abbiano provveduto a corrispondere tale rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

4. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi dopo il 17 febbraio 2020 ed entro e non oltre il 15 maggio 2020 sono esonerati dal pagamento della seconda rata, purché non abbiano superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2019/2020;

5. Gli studenti che presentino rinuncia agli studi dopo il 17 febbraio 2020 ed entro e non oltre il 15 maggio 2020 sono tenuti a corrispondere il 50% della seconda rata qualora risultino superati esami nel corso dell'a.a. 2019/2020;

6. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi successivamente al 15 maggio 2020 sono tenuti a corrispondere totalmente la seconda rata, in funzione della fascia contributiva loro attribuita.

## **ART. 12 - CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO**

**1. Passaggio ad un altro Dipartimento o corso di studi:** la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo corrisposti per il corso di provenienza sono conguagliati con quelli del nuovo corso di studi in costanza dello stesso anno accademico;

**2. Trasferimento da e verso altro Ateneo:** il termine fissato per la presentazione delle istanze di trasferimento è il 7 ottobre 2019; in via eccezionale, sarà possibile inoltrare domanda di trasferimento entro la data che sarà fissata dal Rettore con apposito decreto sulla base dell'andamento delle immatricolazioni e comunque non oltre il 29/11/19, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine di € 95,00 di cui all'art. 8. Nel caso di trasferimento verso altro Ateneo il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio dovrà essere richiesto all'Università di nuova iscrizione.

## **ART. 13 - CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE**

**1.** In caso di mancato conseguimento del diploma di laurea triennale entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2019, l'immatricolazione "con riserva" al corso di laurea magistrale non risulta perfezionata. In tal caso:

- a) per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo eventualmente versato per l'immatricolazione con riserva sono considerati validi per il rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea triennale;
- b) per gli studenti provenienti da altri Atenei si provvede, a richiesta, al rimborso dell'importo versato (ad eccezione dell'imposta di bollo);
- c) gli studenti che, pur prevedendo di conseguire il titolo entro il termine previsto, non intendano procedere al perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale devono darne comunicazione per iscritto alla Segreteria studenti prima del conseguimento del titolo, unicamente in tal caso si provvede, a richiesta, al rimborso della sola tassa regionale;
- d) dopo lo scioglimento dell'immatricolazione "con riserva" gli studenti che non intendano più frequentare il corso di laurea magistrale devono presentare istanza di rinuncia agli studi con applicazione dell'art. 11 del presente regolamento.

## **ART. 14 - CONTRIBUTO DI PRESCRIZIONE**

**1.** Il contributo di prescrizione è corrisposto dagli studenti che inoltrino domanda di partecipazione ai test selettivi previsti per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso regolato, nonché a seguito di presentazione della domanda di valutazione della carriera finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale.

**2.** Il contributo corrisposto per la partecipazione ai test selettivi, pari a € 52,00, è portato in detrazione dall'importo della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale in favore degli studenti che perfezionino l'immatricolazione al corso ad accesso regolato per cui abbiano sostenuto il test, oppure rimborsato d'ufficio per gli studenti esonerati dal pagamento del suddetto contributo;

3. il contributo corrisposto ai fini della valutazione della carriera per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, pari ad € 52,00, non è portato in detrazione dal contributo onnicomprensivo e non è soggetto a rimborso.

4. Non è prevista alcuna forma di rimborso relativa alla somma di € 30,00 corrisposta al CISE per il sostenimento della prova di valutazione TOLC-I per il 1° anno della Scuola di Ingegneria.

### **ART. 15 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI**

1. E' stabilito nella misura di € 25,00 l'importo per ogni credito formativo relativo all'insegnamento che lo studente intende frequentare.

2. A seguito della deliberazione del Senato Accademico in data 19.12.2016, con la quale i Dipartimenti sono stati autorizzati all'attivazione dei "Complementi di ..." (da 2 CFU) ad integrazione dei crediti formativi necessari per l'accesso all'insegnamento, l'importo del contributo per l'iscrizione a tali corsi è stabilito nella misura di € 25,00 per ogni credito formativo: sono esentati dall'addebito gli studenti laureati presso l'Università degli Studi di Bergamo.

3. Gli studenti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 e quelli con riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto ad una riduzione del costo di accesso ai corsi singoli, pari al 40% del contributo previsto.

4. Il contributo pagato per l'accesso ai corsi singoli non è soggetto a rimborso.

### **ART. 16 - DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA**

1. Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione provvedono al pagamento di un diritto fisso pari ad € 200,00 per ogni anno di mancata iscrizione, ridotto ad € 50,00 a partire dal V° anno. Tale quota non è dovuta dalle studentesse esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l'anno di nascita del figlio e dagli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate.

2. Gli studenti che riprendano gli studi dopo aver chiesto la sospensione per la frequenza di altro corso di livello universitario sono tenuti al versamento del diritto fisso di ricognizione pari ad € 200,00 per ogni anno di interruzione, ridotto ad € 50,00 a partire dal V° anno.

### **ART. 17 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE**

1. Si dispongono i seguenti importi dovuti per le prestazioni relative alle istanze presentate dagli studenti:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTI A.A. 2019/2020</b>
Iscrizione esami di stato	€ 400,00
Iscrizione prove integrative per abilitazione professione revisore legale	€ 100,00
Rilascio diploma di abilitazione	€ 95,00
Rilascio duplicato diploma di abilitazione	€ 60,00
Domanda di trasferimento in ingresso	€ 95,00
Domanda di trasferimento in uscita	€ 95,00
Domanda di seconda laurea, equipollenza, abbreviazione carriera	€ 95,00
Contributo re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza	€ 95,00

Domanda di passaggio di Dipartimento	€ 50,00
Rilascio duplicato diploma di laurea	€ 60,00
Rilascio duplicato badge	€ 35,00
Spedizione documenti	€ 10,00

## ART. 18 - ALTRE TIPOLOGIE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

In attuazione dell'art. 9, commi da 2 a 7, del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68 sono stabilite le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

### 1. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM":

- a) Il Top Ten Student Program tende ad assicurare l'esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ad un massimo del 10% degli iscritti, compresi i beneficiari della Borsa di studio ex D.Lgs. 68/2012, selezionati con i criteri del relativo avviso ed aventi i requisiti sotto indicati:
- studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2018/2019, pari o superiore a 96/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
  - studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2018/2019, compreso tra 90 e 95/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero parziale, nella misura del 25%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
  - studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2018/2019, compreso tra 85 e 89/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero parziale, nella misura del 10%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
  - studenti che si iscrivono nell'a.a. 2019/2020, entro il 31 dicembre 2019, al primo anno del corso di laurea magistrale e laureati al corso triennale con voto pari o superiore a 105/110 (vedi tabella) ed aventi il requisito della continuità didattica: esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
  - studenti aventi il requisito di continuità didattica che si iscrivono nell'a.a. 2019/2020, entro il 7 ottobre 2019, ad anni di corso successivi al primo anno di immatricolazione assoluta ed in possesso, alla data del 10 agosto 2019, di una media ponderata non inferiore ai 28/30 e dei CFU indicati nella tabella seguente, beneficiano dell'esonero totale dal pagamento di tassa d'iscrizione e contributi.

Tabella 6

Anno di iscrizione a.a. 2019/2020	Voto di maturità a.s. 2018/2019	Media ponderata $\geq 28/30$	Cfu (*) al 10/08/2019	Voto di laurea triennale al 31/12/2019
I L2/L5	>95			
II L2/L5			40	
III L2/L5			100	

I LM				105/110
II LM			40	
IV L5			160	
V L5			210	

b) L'assegnazione dell'esenzione, entro il limite del 10% degli iscritti, è **effettuata d'ufficio**, proporzionalmente agli iscritti in corso delle tre Aree individuate, senza che gli studenti debbano presentare richiesta, tenendo conto esclusivamente dei CFU e della media ponderata conseguiti entro la data del 10 agosto 2018.

c) Merito sportivo:

Il Top Ten Student Program prevede l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti regolarmente iscritti all'Università e al Centro Universitario Sportivo che nell'anno accademico 2019/2020 siano:

- vincitori di una medaglia d'oro ai campionati nazionali universitari;
- vincitori di una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo ai campionati mondiali universitari o alle universiadi.

Per gli studenti vincitori di una medaglia d'argento o di bronzo ai Campionati Nazionali Universitari il Top Ten Student Program prevede una parziale riduzione del contributo:

- pari al 50% per i vincitori di una medaglia d'argento;
- pari al 25% per i vincitori di una medaglia di bronzo.

## 2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio:

- a) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. 68/2012, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- b) gli studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020, idonei/beneficiari della borsa di studio, che conseguano il requisito di merito successivamente alla data del 10 agosto 2020 e comunque non oltre il 30 settembre 2020, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- c) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio, iscritti per un ulteriore semestre rispetto alla durata regolare dei corsi di studio, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- d) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. Per gli studenti effettivamente beneficiari della borsa di studio il rimborso è ricompreso nell'importo della borsa stessa; per gli studenti idonei, non beneficiari di borsa di studio per insufficienza di risorse, verrà effettuato il rimborso d'ufficio.

N.B.: Gli esoneri previsti dai punti precedenti **sono applicati d'ufficio**.

## 3. Studenti disabili:

- a) sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti:
  - con un'invaldità riconosciuta pari o superiore al 66%;
  - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA)
- b) sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invaldità riconosciuta compresa tra il 46% e il 65%.

- c) Gli studenti che per l'a.a. 2019/2020 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2018/2019, **sono esonerati d'ufficio** in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza. Gli studenti sono comunque tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

#### **4. Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità:**

sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, gli studenti figli di soggetti beneficiari della pensione di inabilità. Gli studenti che per l'a.a. 2019/2020 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2018/2019, **sono esonerati d'ufficio** in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza.

#### **5. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano:**

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

#### **6. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale:**

Gli studenti stranieri beneficiari della Borsa di studio erogata ai titolari della protezione internazionale, iscritti ai corsi di laurea triennale/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale.

L'individuazione degli studenti beneficiari della Borsa di studio e dell'esenzione dal contributo è **effettuata d'ufficio**, secondo le modalità previste dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

#### **7. Studenti che si laureino nella prima sessione utile:**

Gli studenti dei corsi di laurea triennale/laurea magistrale a ciclo unico che concludano gli studi in corso con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta al Sistema Universitario, i quali non abbiano ottenuto abbreviazioni di corso (requisito della continuità didattica) e si laureino entro la sessione estiva, sono esonerati **d'ufficio** dal pagamento del contributo onnicomprensivo nella seguente misura, con riferimento al contributo versato nel corso dell'ultimo anno di iscrizione:

- 100% se appartenenti alla fascia di reddito A;
- 80% se appartenenti alla fascia di reddito B;
- 70% se appartenenti alla fascia di reddito C;
- 60% se appartenenti alla fascia di reddito D;
- 50% se appartenenti alla fascia di reddito E;
- 40% se appartenenti alla fascia di reddito F;
- 10% se appartenenti alla fascia di reddito G.

#### **8. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare:**

Gli studenti appartenenti a nucleo familiare nel quale sia presente più di un iscritto all'Università degli Studi di Bergamo hanno diritto all'esonero del 10% del contributo onnicomprensivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli studenti che alla data del 31.12.2019 appartengano alla fascia di reddito "G".

#### **9. Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM):**

Gli studenti che, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 settembre 2011, si iscrivono contemporaneamente all'Università degli Studi di Bergamo e ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) usufruiscono di una riduzione contributiva pari a quella riconosciuta ai soggetti iscritti a tempo parziale.

Tali studenti dovranno pagare la tassa regionale di € 140,00 solo presso l'Istituzione (Università o AFAM) a cui richiedono i servizi del diritto allo studio

## **10 Studenti detenuti:**

Gli studenti detenuti sono tenuti esclusivamente al pagamento di un contributo fisso pari ad € 200,00 (contributo minimo stabilito dalla Legge n.232/2016) e dell'imposta di bollo all'atto dell'iscrizione/immatricolazione. Sono invece esonerati dal pagamento della tassa regionale.

## **11. Sospensione dagli studi:**

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- a) gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno accademico, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti; secondo quanto indicato al precedente art. 16) tali studenti sono tenuti esclusivamente al versamento di un diritto fisso di ricognizione dell'importo di € 200,00 per ogni anno di mancato rinnovo dell'iscrizione. A partire dal quinto anno il diritto fisso di ricognizione è pari ad € 50,00;
- b) le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- c) gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;

gli studenti che presentino richiesta di esonero del contributo per le tipologie precedentemente indicate non possono sostenere esami relativi all'a.a. 2019/2020. La richiesta del beneficio non può essere revocata nel corso dell'anno accademico.

## **ART. 19 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO**

1. Per le tipologie di esonero di cui ai numeri 10 e 11 lett b) e c) dell'articolo 18 è prevista la presentazione di una specifica richiesta da parte dell'interessato utilizzando i moduli disponibili nella sezione modulistica – Tasse e contributi del sito dell'Università di Bergamo.
2. Per le altre tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo non applicabili d'ufficio elencate all'articolo 18 la domanda di esonero deve essere inoltrata in modalità online, accedendo alla sezione Segreteria/Esoneri dell'area personale dello sportello internet studenti.
3. Le domande inerenti le diverse tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, elencate all'articolo 18 devono essere presentate entro e non oltre il termine del 31.01.2020, fatta eccezione per la domanda di sospensione per infermità gravi e prolungate di cui all'articolo 18, numero 11, lett. c).

## **ART. 20 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO**

1. Le diverse tipologie di esonero non sono fra loro cumulabili.
2. Non possono beneficiare di alcuna forma di esonero gli studenti che intendano conseguire una seconda laurea, fatta eccezione per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o aventi riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92.

## **ART. 21 - MODALITÀ DI RIMBORSO**

1. L'importo relativo ad esonero parziale, laddove vi sia capienza, viene portato in detrazione dall'ammontare della seconda rata del contributo onnicomprensivo, qualora dovuta; negli altri casi si procederà al rimborso d'ufficio.
2. Tutti i rimborsi tasse, erogati a qualunque titolo dall'Ateneo in favore degli studenti, sono disposti, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, esclusivamente sulla Enjoy Card nominativa intestata al singolo studente. In caso di mancata sottoscrizione del contratto con il Tesoriere pro tempore dell'Università degli Studi di Bergamo - UBI Banca S.p.A. - lo studente avente diritto al rimborso è tenuto a fornire le coordinate di altro conto corrente **a lui intestato o co-intestato**.
3. Per usufruire dell'esonero, gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa agli anni accademici precedenti.

Bergamo,

IL RETTORE  
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

finalizzato alla collaborazione in tema di orientamento del triennio dei licei della rete  
fra

Rete dei Licei di Bergamo (Liceo Classico "P. Sarpi", Liceo Linguistico "G. Falcone", Liceo Scientifico "F. Lussana", Liceo Scientifico "L. Mascheroni", costituitisi in rete il 5 dicembre 2017) rappresentata dai Dirigenti Scolastici (Prof. Antonio Signori, Prof.ssa Gloria Farisè, Prof.ssa Stefania Maestrini, Prof. Ugo Punzi)

E

Università degli Studi di Bergamo, rappresentato dal Prorettore Delegato all'Orientamento Universitario di Ateneo, Prof.ssa Giuliana Sandrone

## **PREMESSO CHE**

- la legge n. 370/99 definisce l'orientamento quale attività istituzionale dell'Università e la legge n.240/10 lo colloca tra i compiti propri del docente universitario;
- la nota MIUR 19.02.2014, prot. n. 4232 relativa alla *Linee guida nazionali per l'apprendimento permanente*, attribuisce all'orientamento valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale.
- l'Università degli studi di Bergamo ha reso sistematico un solido rapporto di collaborazione con gli istituti del territorio per le attività di informazione e formazione in tema di orientamento volte ad agevolare le scelte universitarie;

## **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

### **FINALITÀ**

L'Università degli studi di Bergamo e la Rete dei Licei si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione volto a promuovere il processo di orientamento da parte di ciascun studente dei licei della rete del triennio. Tale collaborazione si realizza attraverso attività didattiche co-progettate tra docenti dei licei e docenti universitari e mirate ad evidenziare le peculiarità epistemologiche proprie delle prospettive scientifiche che sostengono i diversi Corsi di studi e a connetterle con le attitudini e le progettualità personali di ciascun studente.

### **DURATA**

Le azioni di collaborazione oggetto di tale Protocollo di Intesa avranno durata triennale a partire dall'anno accademico/scolastico 2019-20 e saranno annualmente organizzate, monitorate e rendicontate da parte dell'Ufficio Orientamento dell'Università degli studi di Bergamo in collaborazione con i Dirigenti scolastici della Rete dei Licei.

### **OBIETTIVI E AZIONI DI INTERVENTO**

Le attività concordate perseguono l'obiettivo formativo di favorire la riflessione degli studenti in una prospettiva di orientamento vocazionale, fornendo loro l'opportunità di conoscere ed esercitare alcune delle principali caratteristiche dei settori scientifici disciplinari che

concorrono alla formazione dei diversi profili professionali in uscita dai percorsi universitari attivati presso l'Università degli studi di Bergamo.

Le azioni di intervento hanno carattere prevalentemente laboratoriale e si inseriscono laddove possibile nella programmazione curricolare ordinaria dei percorsi liceali interessati; tali azioni verranno concordate direttamente tra il delegato per l'orientamento di ogni singolo liceo e i delegati per l'orientamento dei diversi Dipartimenti dell'Università degli studi di Bergamo.

### **IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI:**

L'Università degli studi di Bergamo si impegna a:

- a) coordinare l'iniziativa attraverso l'Ufficio Orientamento di Ateneo
- b) realizzare le attività progettate attraverso il coinvolgimento di docenti strutturati
- c) finanziare le attività proposte nel seguente modo:
  - copertura integrale delle spese relative all'impegno dei docenti universitari coinvolti relativamente all'a.a. 19-20

La Rete dei Licei si impegna ad attivare e finanziare gli impegni dei rispettivi delegati per l'orientamento per definire la progettazione e la realizzazione delle attività con i referenti dei diversi Dipartimenti universitari.

Al termine dell'a.a.19-20, a seguito del monitoraggio delle attività svolte e della loro efficacia, l'Università degli Studi di Bergamo e la rete dei licei valuteranno la possibilità di un cofinanziamento delle iniziative relative agli anni successivi.

### **DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il presente protocollo entra in vigore il 1 settembre 2019 e si chiuderà al termine dell'a.a. 2021-22, fatta salva la possibilità di verifica entro il 31 agosto di ciascun anno accademico/scolastico ed eventuale rescissione.

Per la Rete dei Licei

Per l'Università di Bergamo

## ACCORDO DI PARTENARIATO

### TRA

L'Università degli Studi di Siena, con sede legale in Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena, C.F. 80002070254, P.IVA 00273530527, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, debitamente autorizzato alla firma del presente atto (di seguito denominata "Università coordinatrice"),

### E

L'Università degli Studi di Bergamo, con sede legale in via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, C.F. 80004350163 P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, (di seguito denominata PARTNER 1 )

insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti" e singolarmente la "Parte"

### VISTI

- la legge n. 232 dell'11.12.2016, art. 1, commi 290-293, a favore dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT);
- il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione del "Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l'Orientamento" rispetto ai diversi obiettivi e in particolare per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017 - 2018 (artt. 5 e 6);
- la nota MIUR prot. 12444 del 2/10/18 avente ad oggetto "Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato" con la quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai sensi del DM 1047/2017 (artt. 5 e 6);
- il Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha ammesso al cofinanziamento il progetto POT "Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale" con un'assegnazione di € 509.820,00;

da intendersi qui integralmente richiamati

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Premesse e Allegati**

Le premesse sopra citate e gli Allegati 2, 3, 4, di seguito indicati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. L'Allegato 1, disponibile alle parti e, altresì, all'indirizzo <https://www.dsufci.unisi.it/it/didattica/orientamento-e-tutorato/piani-di-orientamento-e-tutorato-pot> non viene materialmente accluso al presente accordo per espressa volontà delle parti, ma rimane acquisito agli atti di ciascuna.

#### **Art. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione**

Le Parti si impegnano alla realizzazione delle attività previste nel Progetto "Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale" (di seguito definito "Progetto" o "PN"), presentato al MIUR, secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso (Allegato 1) e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal MIUR.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, fermo restando la responsabilità dell'Università coordinatrice per la gestione organizzativa e finanziaria del progetto.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.

### **Art. 3 – Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze in capo alle Parti tali da rendere applicabile il presente atto.

### **Art. 4 – Ruoli assegnati alle Parti dell'accordo e requisiti di partecipazione**

Il Progetto prevede la partecipazione delle Università di seguito indicate:

Università degli Studi di Siena, Referente locale Prof.ssa Loretta Fabbri – “Università Coordinatrice”

**Università degli Studi di Bergamo, Referente Locale Prof. Marco Lazzari - PARTNER 1**

Università degli Studi di Cagliari – Referente Locale Prof. Giovanni Bonaiuti -PARTNER 2

Università degli Studi di Catania – Referente Locale Prof.ssa Roberta Piazza – PARTNER 3

Università degli studi di Firenze - Referente locale Prof. Paolo Federighi -PARTNER 4

Università degli Studi di Macerata – Referente locale Prof.ssa Rosita De Luigi – PARTNER 5

Università degli Studi di Salerno – Referente locale Prof. Maurizio Sibilio – PARTNER 6

Università degli Studi di Torino, Referente locale Prof. Paola Ricchiardi - PARTNER 7

Università degli Studi di Trieste, Referente locale Prof. Matteo Cornacchia - PARTNER 8

Università degli Studi de L'Aquila - Referente locale Prof.ssa Geraldina Roberti, Prof.ssa Roberta Nuzzacci -PARTNER 9

Università degli Studi di Foggia – Referente Locale Prof. Anna Grazia Lopez – PARTNER 10

Università degli Studi di Parma, Referente locale Prof. Andrea Giacomantonio -PARTNER 11

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Referente Locale Prof. Massimo Marcuccio - PARTNER 12

Università degli Studi del Salento - Referente locale Prof. Salvatore Colazzo - PARTNER 13

Università degli Studi di Padova, Referente locale Prof. Chiara Biasin -PARTNER 14

### **Art. 5 – Impegni dell'Università coordinatrice**

L'Università Coordinatrice si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento, nonché a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti e i rapporti con il MIUR.

In particolare, l'Università coordinatrice assume:

- a) la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal MIUR;
- b) la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
- c) il coordinamento dei rapporti finanziari con il MIUR, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l'istituto di credito prescelto;

- d) il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;
- e) l'impegno a cofinanziare il Progetto per un importo non inferiore al 10% della quota parte ad essa assegnata.

#### **Art. 6 – Gestione del finanziamento**

L'Università degli Studi di Siena, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Loretta Fabbri, nel ruolo di Università coordinatrice, si assume l'impegno di redistribuire tra i Partner, a seguito del ricevimento delle risorse dal MIUR, gli importi di competenza.

Gli importi sono definiti dal Coordinatore nazionale sulla base dei criteri di ripartizione indicati nel Progetto e dei dati del monitoraggio e della rendicontazione delle spese sostenute dai Partner.

L'Università degli Studi di Siena, in qualità di Università coordinatrice, si assume l'impegno:

- a) di versare ai Partner l'importo del finanziamento di competenza, così come riportato nell'Allegato 2, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle risorse dal MIUR o dalla stipula del presente Accordo, qualora detta stipula avvenisse dopo l'erogazione delle risorse da parte del MIUR;
- b) di richiedere entro la data del 31/07/2019 e del 31/12/2019 due documenti di sintesi delle attività svolte, secondo le modalità che saranno comunicate ai referenti locali, e la rendicontazione delle spese sostenute e/o impegnate per le attività svolte sulla base della Tabella riportata nell'allegato 4 al presente accordo;
- c) la rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal referente locale e dal responsabile amministrativo.

#### **Art. 7 – Impegni dei Partner**

Il Partner, i cui riferimenti amministrativi e contabili sono indicati nell'Allegato 3 al presente Accordo, ha i seguenti compiti:

- a) svolgere le attività previste nel Progetto;
- b) elaborare e fornire all'Università coordinatrice, nei tempi e nei modi sopra indicati, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle spese sostenute per le attività da loro progettate, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dal MIUR;
- c) cofinanziare il Progetto per un importo non inferiore al 10% della quota parte loro assegnata.

Nelle more che si perfezioni il trasferimento delle risorse dall'Università coordinatrice ai vari Partner, gli stessi potranno procedere in anticipazione a sostenere i relativi costi.

#### **Art. 8 – Obblighi connessi alla rendicontazione**

Il Partner ha l'obbligo di attenersi alle richieste dell'Università coordinatrice e di rispettare le tempistiche dalla stessa fissate per procedere alla rendicontazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse in conformità a quanto previsto dalle regole di rendicontazione stabilite dal MIUR.

In caso di mancato o parziale utilizzo delle somme attribuite a ciascun partner entro i termini stabiliti dalle Linee Guida relative al Piano Orientamento e Tutorato, ciascun partner dovrà provvedere immediatamente a richiesta dell'Università coordinatrice, al rimborso a favore della stessa Università coordinatrice dei recuperi che il MIUR effettuerà sul FFO dell'Università coordinatrice stessa.

L'Università coordinatrice è responsabile del recupero delle somme eventualmente inutilizzate.

### **Art. 9 – Responsabile amministrativo**

Tutte le Parti dovranno individuare un Responsabile amministrativo, responsabile della corretta tenuta della contabilità economico/finanziaria del progetto, assumendo come riferimento le voci, le entità economiche e i movimenti finanziari. All'uopo si relaziona con il Coordinatore nazionale e con i referenti locali del progetto indicati nell'art. 4 ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili se richieste.

Allo stesso competono le seguenti funzioni:

- 1) predisposizione della documentazione richiesta dall'Università coordinatrice;
- 2) assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del progetto;
- 3) firma, congiuntamente al referente locale, di tutti gli atti che comportano decisioni di spesa;
- 4) predisposizione del rendiconto delle spese.

### **Art. 10 – Foro competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per legge.

### **Art. 11 – Modalità di firma e registrazione**

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell'Università di Siena che provvede al versamento dell'imposta in modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27.08.2014 Prot. n.31068/2014).

Università degli Studi di SIENA – “Università Coordinatrice”

Il Rettore

Prof. Francesco Frati

Università degli Studi di BERGAMO - PARTNER 1

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p><b>Art. 2 - Programmazione del fabbisogno di personale</b></p> <p>1. Con cadenza annuale, ed in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti, si provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento del fabbisogno annuale e triennale di personale docente.</p> <p>2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.</p> <p>3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo in via preventiva il parere obbligatorio dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.</p> <p>4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, il Rettore formula una proposta complessiva di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere anche a carico di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposita convenzione.</p> <p><b>Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla selezione</b></p> <p>1. Alla selezione possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento;</p> <p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.</p>	<p><b>Art. 2 - Programmazione del fabbisogno di personale</b></p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo <del>in via preventiva</del> <b>eventualmente</b> il parere <del>obbligatorio</del> dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.</p> <p>4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti <del>ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio</del>, il Rettore formula una proposta complessiva di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. idem</p> <p><b>Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla selezione</b></p> <p>1. [Idem]</p>

<p>2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, <del>ovvero coniugio o rapporto di convivenza more uxorie</del>, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p><b>2.</b> Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16 – Entrata in vigore e rinvio</b></p> <p>1. Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il 1.5.2019. Gli effetti delle modifiche si applicano ai bandi emanati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.</p> <p>2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16 – Entrata in vigore e rinvio</b></p> <p>1. Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore <b>con decorrenza immediata.</b></p> <p>2. [idem]</p>

TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p><b>Programmazione e modalità di finanziamento</b></p> <p>1. La copertura di posti di ricercatore a tempo determinato viene finanziata con fondi di Ateneo nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.</p> <p>2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.</p> <p>3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo il parere obbligatorio dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.</p> <p>4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, il Rettore formula una proposta di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il reclutamento può anche avvenire nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati, totalmente o in parte, da soggetti terzi, sia pubblici che privati.</p> <p>6. La copertura di posti può avvenire anche con fondi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali, di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di tipologia B, ovvero di importo e durata pari a quella del contratto per i posti di tipologia A.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p><b>Programmazione e modalità di finanziamento</b></p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo <b>eventuale</b> # parere <del>obbligatorio</del> dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.</p> <p>4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti <del>ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio</del>, il Rettore formula una proposta di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. idem</p> <p>6. idem</p>

**Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla selezione**

1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di: - dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all'estero; - con esclusivo riferimento ai contratti di tipologia B sono ammessi alla selezione i candidati che abbiano usufruito di contratti triennali, di tipologia A, ovvero che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

3. Alla procedura selettiva non sono ammessi i professori universitari di prima o seconda fascia e ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

4. Non possono partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, ~~ovvero coniugio o rapporto di convivenza more uxorio~~, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Non sono altresì ammessi coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso

**Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla selezione**

1. [idem]
2. [idem]
3. [Idem]
4. Non possono partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. [Idem]
6. [Idem]

<p>l'Università degli Studi di Bergamo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto previsto dal bando di concorso, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>Norme transitorie e finali - Entrata in vigore</b></p> <p>1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.</p> <p>2. Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il 1.5.2019. Gli effetti delle modifiche si applicano ai bandi emanati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>Norme transitorie e finali - Entrata in vigore</b></p> <p>1. [Idem]</p> <p>2. Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web dell'Università ed <b>entra in vigore con decorrenza immediata.</b></p>



## **Centro studi sulla competitività del trasporto aereo a livello internazionale**

### **International Centre for Competitiveness Studies in the Aviation Industry – ICCSAI**

Best Practice Research Center

#### **Premessa**

Si vorrebbe istituire presso l'Università degli Studi di Bergamo un Centro di Ateneo in ambito del Trasporto Aereo avente l'obiettivo di sviluppare conoscenze, prevalentemente in ambito economico-gestionale, a supporto dei diversi attori della filiera (aeroporti e compagnie aeree) e dei soggetti pubblici coinvolti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, Autorità dei Trasporti – ART).

Il centro si porrà come punto di incontro delle eccellenze che contraddistinguono l'Ateneo nel campo scientifico sulle tematiche del trasporto aereo e delle esperienze maturate a supporto di imprese pubbliche e private operanti nel settore.

Il centro nasce come l'evoluzione dell'Associazione omonima ICCSAI, che si è sciolta recentemente e ha devoluto all'Università degli Studi di Bergamo il proprio patrimonio, finalizzandolo al proseguo delle attività sociali della stessa, con riferimento alla studio del settore del trasporto aereo.

#### **Obiettivi**

Le principali conoscenze che il centro vuole sviluppare con un contributo scientifico e di idee a supporto del settore del trasporto aereo, riguardano i seguenti aspetti.



Il primo obiettivo del Centro è realizzare ogni anno un “Fact Book” sulla competitività del trasporto europeo fornendo analisi inerenti la domanda e l’offerta sul settore del trasporto aereo (es. analisi di network, prezzi, rotte e l’evoluzione della regolamentazione), in continuità con il rapporto realizzato dal 2006 al 2018 dall’Associazione senza fini di lucro ICCSAI, da cui il centro prende spunto.

Il secondo obiettivo di ICCSAI riguarda la promozione della ricerca sulle tematiche del trasporto aereo, i cui risultati verranno valutati per pubblicazioni sulle maggiori riviste internazionali del settore. L’attività di ricerca assumerà un’importanza primaria importanza per il Centro perché permetterà di riversare nel Fact Book e nelle altre attività, le metodologie e le analisi più aggiornate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale.

Il terzo obiettivo di ICCSAI riguarda la realizzazione di ricerche su commessa per gli attori pubblici e privato del settore e la partecipazione a progetti di ricerca con Università e centri di ricerca italiani e stranieri.

In un secondo tempo il centro, se istituito, potrebbe altresì occuparsi delle tematiche afferenti, in genere, il trasporto e la mobilità.

### **Tematiche generali**

Gli aspetti sopra richiamati sono tra loro intrinsecamente connessi e giustificano uno sforzo di analisi aggregata e transdisciplinare. Le tematiche oggetto di analisi sono spesso trasversali rispetto alle tematiche del trasporto aereo e possono riguardare aspetti economici, gestionali, logistici, ingegneristici e delle scienze umane.

Le principali tematiche affrontabili dal centro sono relative ai seguenti aspetti:

- Evoluzione del settore del trasporto aereo e della competizione per i diversi attori coinvolti. Cambiamento del ruolo del trasporto aereo all’intero del contesto sociale e delle abitudini dei passeggeri. Mutamento dei modelli di business di compagnie aeree e aeroporti. Analisi dei livelli di



competizione del settore. Realizzazione di dashboard specifiche per l'analisi dei principali indicatori di business a supporto della gestione di aeroporti e compagnie aeree, anche attraverso la creazione di software e app dedicate.

- Evoluzione dei modelli regolatori del settore. Impatto dell'evoluzione del settore e del ruolo dei diversi attori coinvolti sulle politiche e sui modelli regolatori, con particolare riferimento alla regolazione dell'attività aeroportuale.
- Studio del network aeroportuale. Analisi della connettività aeroportuale con riferimento alla centralità che i singoli aeroporti ricoprono all'interno del network delle compagnie aeree e all'evoluzione della stessa.
- Analisi accessibilità aeroportuale. Analisi di ampiezza e contendibilità dei bacini d'utenza degli aeroporti. Modelli di scelta dei passeggeri. Ruolo rappresentato del trasporto pubblico, con particolare riferimento all'integrazione multimodale tra trasporto aereo e trasporto ferroviario.
- Stima della domanda. Stima della domanda potenziale di mobilità aerea a livello di territorio e di sistema aeroportuale. Stima domanda potenzialmente generata da scelte specifiche da parte di compagnie aeree e aeroporti.
- Studi di impatto economico-sociale. Analisi dell'impatto economico sociale derivante dall'attività aeroportuale. Analisi di impatto specifici per stimare gli effetti di scelte operate da compagnie aeree e aeroporti (ad esempio relativi all'introduzione di una nuova rotta).
- Studio delle strategie di prezzo dei vettori aerei, con particolare riferimento ai vettori low-cost e confronto con le strategie adottate dalle compagnie



tradizionali. Evoluzione del Revenue Management. Effetti legati alle dinamiche competitive.

- Analisi dei modelli di ingresso delle compagnie aeree su nuove rotte. Valutazione dell'effetto integrato di una nuova rotta sui network di una compagnia aerea. Analisi dei modelli di assegnazione degli aeromobili (fleet assignment) sulle singole rotte.
- Valutazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività aeroportuale e possibili strategie di riduzione/mitigazione. Stima dell'impatto emissivo (rumore e inquinanti gassosi) di un aeroporto. Individuazione delle migliori pratiche di contenimento adottate a livello Europeo.
- Modelli di valutazione dell'efficienza produttiva di compagnie aeree e aeroporti. Modelli di benchmarking applicati ai diversi attori della filiera del trasporto aereo.

### **Le fasi dello sviluppo delle attività del Centro (Triennio 2019 – 2021)**

Per la messa a regime del nuovo Centro sono prevedibili tre fasi.

- In una prima fase si svilupperanno le competenze per la pubblicazione di un Fact Book annuale ICCSAI sulla competitività del trasporto aereo in Europa, in continuità con il rapporto pubblicato fino al 2018 dall'Associazione ICCSAI.
- La seconda fase prevede lo sviluppo di progetti di ricerca e commesse in collaborazione con i principali attori pubblici e privati del settore.
- La terza fase, come precedentemente evidenziato, prevederà l'allargamento degli obiettivi del centro su altri contesti limitrofi al trasporto aereo e/o che prevedono l'applicazione di metodologie simili, come il



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

tema del trasporto integrato tra le diverse modalità (aerea, ferroviaria, stradale, marittima) e più in generale il tema della mobilità dei cittadini e della imprese.

I proponenti:

Stefano Paleari

Renato Redondi

Paolo Malighetti

Mattia Cattaneo

Andrea Salanti

Paolo Riva

Stefania Servalli

Federica Burini

## Convenzione istitutiva del “Centro Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER)”

TRA

L'Università degli Studi di Trento, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Collini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_, e del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_.

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_.

L'Università di Pisa, rappresentata dal Rettore \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_.

L'Università degli Studi di Bergamo, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università degli Studi di Bologna, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università degli Studi di Roma 3, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università degli Studi del Salento, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università per Stranieri di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Università degli Studi della Tuscia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

L'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 rappresentata dal Magnifico Rettore Prof \_\_\_\_\_, autorizzato a firmare il presente atto dalla delibera del \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 (Istituzione del Centro)**

Tra le Università suddette viene costituito il Centro Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER) (d'ora in poi il Centro), regolato dai seguenti articoli da ritenersi nella loro interezza quale regolamento del Centro medesimo.

#### **Art. 2 (Scopo del Centro)**

Il Centro si propone di:

- a) promuovere attività di ricerca nei campi delle relazioni letterarie e linguistiche fra le Letterature italiana, portoghese, spagnola, in una prospettiva europea e interdisciplinare, approfondendo in modo particolare i secoli XVI-XVIII;
- b) organizzare corsi, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi alle tematiche di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria;
- c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici;

- d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche non aderenti al Centro Interuniversitario, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
- f) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole.

### **Art. 3 (Sede Amministrativa)**

Il Centro, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, ha sede presso l'Università degli Studi di Trento.

Al momento del rinnovo del Centro, secondo l'art. 12, si potrà applicare il principio di rotazione della sede amministrativa a condizione che vi sia da parte delle altre Università aderenti la disponibilità a dare ospitalità al Centro.

### **Art. 4 (Personale aderente al Centro ed ulteriori adesioni)**

Al Centro aderiscono, al momento della costituzione, i professori e i ricercatori promotori, elencati nell'allegato 1. Al Centro possono aderire successivamente anche altri professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgano ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale degli atenei convenzionati con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore di Dipartimento, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento.

Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, singoli docenti, ricercatori e studiosi indipendenti, italiani e stranieri, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo tramite il Direttore del Centro.

Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e delle Università convenzionate, e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

### **Art. 5 (Unità operative di ricerca)**

Il Centro è organizzato in Unità operative di ricerca, corrispondenti alle sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità operativa ha un Coordinatore scelto tra e dai membri del Centro afferenti alla singola Unità operativa.

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate, o anche in altre sedi approvate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 (Organi del Centro)**

Organi del Centro sono:

- a) Il Consiglio Direttivo
- b) Il Direttore

## **Art. 7. (Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto dai Coordinatori delle Unità delle Università aderenti.

Il Consiglio Direttivo è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro e resta in carica per un triennio.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, personalità scientifiche ed esperti e i rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l'attività del Centro. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- a) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e approva il programma di attività del Centro predisposto dal Direttore;
- b) approva i piani annuali delle attività e i relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie proposti dal Direttore del Centro secondo quanto indicato nel successivo art. 8;
- c) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, un rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca;
- d) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- e) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- f) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
- g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
- h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
- i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate;

Il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione della proposta di budget e del rendiconto consuntivo (vedi punto b.), nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 20 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza fisica o in teleconferenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

#### **Art. 8 (Il Direttore del Centro)**

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, su designazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Direttore dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta consecutivamente e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) sovrintende al funzionamento generale del Centro, garantendo circa la coerenza tra le finalità istitutive e i singoli programmi e progetti realizzati dal Centro;
- c) garantisce la cooperazione tra le diverse Università aderenti al Centro;
- d) affianca il Consiglio Direttivo nelle decisioni di richiesta e accettazione di contributi, finanziamenti e liberalità il cui ammontare non richieda preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti;
- e) garantisce la puntualità e correttezza della rendicontazione agli enti donatori in merito all'utilizzo delle liberalità ricevute dal Centro;
- f) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- g) propone al Consiglio Direttivo i piani annuali delle attività e i relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie
- h) predisponde, al termine dell'esercizio, un rendiconto consuntivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale nonché una relazione scientifica sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso; tali documenti dovranno essere poi trasmessi a tutti gli atenei convenzionati;
- i) presenta annualmente al Consiglio direttivo il rendiconto dell'attività svolta e le spese sostenute. Tali atti, unitamente alla relazione scientifica annuale predisposta dal Direttore, dovranno essere trasmessi a cura dello stesso ai Rettori delle Università convenzionate;
- l) promuove, d'intesa con il Consiglio Direttivo, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell'attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;
- m) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.
- n) Il Direttore può avvalersi di un vice-Direttore da lui scelto entro il Consiglio Direttivo e può delegare una o più delle funzioni elencate ai punti precedenti a membri del Consiglio Direttivo;

#### **Art. 9 (Finanziamenti e Amministrazione)**

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attraverso piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- dalle Università aderenti, mediante eventuali contributi straordinari;
- da altri Ministeri;
- dal C.N.R.;
- da altri Enti Pubblici di Ricerca;
- da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi e Istituti internazionali;
- da altri soggetti privati.

I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all'Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Direttivo del Centro, possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle Università di appartenenza.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro.

I beni acquistati con fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e potranno essere destinati alle singole Università convenzionate presso le quali i beni potranno essere posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Allo scioglimento del Centro i beni saranno assegnati alle Università aderenti al Centro sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Valutazione periodica**

L'Attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini della valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte degli atenei convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

#### **Art. 11 (Lingua di riferimento e contenzioso)**

Il testo di riferimento del presente atto è quello in lingua italiana e qualsiasi controversia dovrà essere risolta considerando tale testo; la disciplina normativa applicabile è quella italiana e in particolare in caso di controversia la giurisdizione è del giudice italiano dove ha sede il Centro.

#### **Art. 12 (Modifiche della Convenzione)**

Le modifiche alla presente convenzione sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Per le modifiche che comportano adesioni al Centro di soggetti ulteriori rispetto alle Università firmatarie e ai docenti elencati nell'Allegato 1, si rinvia a quanto previsto dall'art. 4.

### **Art. 13 (Durata e Recesso)**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 anni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi. È ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Centro.

### **Art. 14 (Casi di scioglimento anticipato del Centro)**

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera degli Organi competenti di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- a) venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- b) qualora rimanga una sola Università convenzionata;
- c) per gravi impedimenti al suo funzionamento.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato la proposta di scioglimento.

Il Consiglio Direttivo proponendo lo scioglimento del Centro individua le modalità di utilizzo di eventuali rimanenze attive nel rispetto dei regolamenti interni della sede amministrativa.

### **Art. 15 (Tutela della proprietà intellettuale)**

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

Ai fini del presente accordo il termine "risultati" si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro e inerenti all'approfondimento scientifico della storia degli insegnamenti linguistici.

Nel caso di risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei risultati.

#### **Art. 16. (Sicurezza)**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi.

#### **Art. 17. (Coperture assicurative)**

1. Ogni Università convenzionata dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le unità operative di ricerca del Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### **Art. 17 (Riservatezza)**

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

#### **Art. 18 (Trattamento dei dati personali)**

Le Università convenzionate si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 19 (Registrazione e imposta di bollo)**

1. Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. .. fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a Euro .... (...../00) verrà assolta in modo virtuale, con autorizzazione n.4443/91/2T rilasciata dall'Intendenza di Finanza, dall'Università degli Studi di Trento che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

IL RETTORE

(Prof. Paolo Collini)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DI PISA

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 3

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SACRO CUORE DI MILANO

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI DI VENEZIA

IL RETTORE

(Prof. ...)

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3

MONSIEUR/ MADAME LE RECTEUR

(Prof. ...)

## STaRs 2019 azione 1 : 2ª tranche esiti assegni triennali SENIOR

	Proponente	Dip.	SSD	A1 Turnazione SSD	A2a Prodotti Ricerca	A2b Respons. progetti	Valutazione globale	Totale
1	RAO Riccardo	LFC	M-STO/01	15,00	37,00	3,41	35,00	<b>90,41</b>
2	BELLERI Andrea	ISA	ICAR/09	9,39	40,00	15,00	25,00	<b>89,39</b>
3	GRESPI Barbara	LFC	L-ART/06	15,00	34,00	7,43	30,00	<b>86,43</b>
4	CRISTINI Annalisa	SAEMQ	SECS-P/02	13,09	31,00	8,87	32,00	<b>84,96</b>
5	PASTORE Tommaso	ISA	ING-IND/22	15,00	40,00	2,82	25,00	<b>82,82</b>
6	RUSCONI Maria Luisa	SUS	M-PSI/02	15,00	40,00	0,00	27,00	<b>82,00</b>
7	PEDELIENTO Giuseppe	SAEMQ	SECS-P/08	13,78	40,00	0,00	28,00	<b>81,78</b>
8	TRAVERSI Gianluca	ISA	ING-INF/01	11,67	40,00	0,00	30,00	<b>81,67</b>
9	GAROFALO Giovanni	LLCS	L-LIN/07	15,00	30,00	0,00	35,00	<b>80,00</b>
10	GORI Simone	SUS	M-PSI/01	15,00	40,00	0,00	25,00	<b>80,00</b>
11	MINOLA Tommaso	IGIP	ING-IND/35	11,28	40,00	0,00	28,00	<b>79,28</b>
12	RIZZI Egidio	ISA	ICAR/08	10,75	40,00	0,00	28,00	<b>78,75</b>
13	GIANNETTO Enrico	LFC	M-STO/05	6,21	31,00	4,79	35,00	<b>77,00</b>
14	REDONDI Renato	IGIP	ING-IND/35	11,28	40,00	0,00	25,00	<b>76,28</b>
15	BRANDOLINI Luca	IGIP	MAT/05	10,38	34,00	0,00	30,00	<b>74,38</b>
16	BASTIANON Stefano	GIURI	IUS/14	9,47	34,00	0,00	30,00	<b>73,47</b>
17	PALEARI Francesca Giorgia	SUS	M-PSI/05	15,00	26,00	0,00	30,00	<b>71,00</b>
18	BELPOLITI Marco	LFC	L-FIL-LET/14	12,16	32,00	0,00	25,00	<b>69,16</b>
19	TINCANI Persio	GIURI	IUS/20	8,82	34,00	0,00	25,00	<b>67,82</b>
20	SIRTORI Marco	LLCS	L-FIL-LET/11	15,00	9,00	0,00	35,00	<b>59,00</b>

Saranno finanziati i primi dieci progetti i cui proponenti risulteranno valutati positivamente a seguito della conclusione della valutazione triennale dei docenti.

Nel caso di conferma della graduatoria sopra riportata, considerato il vincolo del valore minimo di n.1 assegno triennale per ciascun dipartimento, risulta finanziabile la proposta progettuale del prof. Minola (prima proposta in graduatoria proveniente dal dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione) anziché quella del prof. Gori. Considerato che le proposte progettuali dei proff. Garofalo e Gori hanno ottenuto lo stesso punteggio totale (80) precede quella del prof. Garofalo con "valutazione globale" maggiore.

## STaRs 2019 azione 1: 2ª tranche esiti assegni annuali JUNIOR

	Proponente	Dip.	SSD	A1 Turnazione SSD	A2a Prodotti Ricerca	A2b Respons. progetti	Valutazione globale	Totale
1	KALCHSCHMIDT Matteo	IGIP	ING-IND/35	10,91	40,00	8,56	32,00	<b>91,47</b>
2	OTTAVIANO Cristiana	SUS	SPS/08	10,07	40,00	15,00	25,00	<b>90,07</b>
3	PUCELLA Roberto	GIURI	IUS/01	15,00	40,00	0,00	35,00	<b>90,00</b>
4	LUCARELLI Stefano	SAEMQ	SECS/P02	13,10	40,00	10,89	25,00	<b>88,99</b>
5	CAZZANIGA Paolo	SUS	INF/01	15,00	40,00	0,00	30,00	<b>85,00</b>
6	PASQUALI Francesca	LFC	SPS/08	10,07	28,00	0,00	35,00	<b>73,07</b>
7	BREVINI Franco	SUS	L-FIL-LET/10	15,00	27,00	0,00	25,00	<b>67,00</b>

Saranno finanziati i primi tre progetti i cui proponenti risulteranno valutati positivamente a seguito della conclusione della valutazione triennale dei docenti.

## **Allegato al punto 7.6**

### ***Convention entre les Archives du Palais princier de Monaco et l'Université de Bergame pour la réalisation d'un projet international de coopération scientifique.***

#### **Entre**

les soussignés :

L'UNIVERSITÉ DE BERGAME,  
domiciliée via Salvecchio n 19, à Bergamo,  
cod. Fisc 80004350163 et P.va 01612800167, représentée par le Recteur, prof. Remo Morzenti Pelligrini,  
en qualité de représentant légal  
ci-après dénommée : « L'Université »

et

LES ARCHIVES DU PALAIS DE MONACO  
domiciliées au Palais princier -B.P. 518 - MC 98015 Monaco Cedex,  
Tva intracommunautaire FR 39000030758, représentée par leur directeur, Monsieur Thomas Fouilleron,  
Ci-après dénommée : « Les Archives »

L'Université et les Archives seront dénommées « les parties ».

#### **PREAMBULE**

- ✓ c'est dans l'intérêt des Archives du Palais princier de Monaco d' établir une collaboration scientifique avec les autres institutions de recherche ayant pour objectif la réalisation d'un projet de recherche pour la géolocalisation et le marquage numérique du patrimoine de sources documentaires et iconographiques relatives à l' évolution du paysage de la Principauté de Monaco entre le Moyen Âge et la période contemporaine, avec comme référence privilégiée les fonds des Archives de l' État de Turin et les Archives du Palais princier de Monaco.
- ✓ Suite aux réunions scientifiques entre chercheurs et personnel des Archives du Palais princier de Monaco et de l'Université, celle-ci a manifesté un même intérêt institutionnel pour la réalisation dudit projet, expliqué ci-dessus.
- ✓ Étant donné la complexité des activités du projet, l'Université et le Archives du Palais Princier de Monaco (ci-dessous dénommées les parties) ont voulu vérifier l'intérêt à participer au projet de la part d'institutions publiques (ci-dessous dénommées institutions partenaires) :  
Archive de l'Etat de Turin  
Ecole Française de Rome  
Institut national d'archéologie préventive  
Université de Moncton  
Université de Nice - Sophia Antipolis  
Université Jean Monnet - Saint Étienne
- ✓ Toutes les institutions précitées qui adhèrent au projet (ci-dessous dénommées partenaires) ont manifesté leur intérêt à y participer, par le biais de lettres d'adhésion auprès de l'Université de Bergamo, désignant l'Université coordinateur scientifique du projet.
- ✓ Les parties et les institutions qui adhèrent au projet (ci-dessous dénommées partenaires) ont élaboré et défini le projet, par l'intermédiaire d'un Comité promoteur. Le projet a pour titre : « Sources et technologies pour l'histoire du paysage monégasque - Fonti e tecnologia per la storia del paesaggio monegasco » rapporté dans la pièce jointe A.

- ✓ C'est donc dans l'intérêt des parties de régler par cet acte le cadre juridique nécessaire à la réalisation de ce projet.

Compte tenu de ce qui précède qui fait partie intégrale et substantielle de cet acte,

Commentato [c1]:

**il est convenu et stipulé ce qui suit**

***Article 1. Objet***

L'Université, par l'entremise du département des lettres, philosophie et communication et les Archives du Palais de Monaco acceptent d'établir une coopération scientifique internationale pour la réalisation du projet auxquels participent également les institutions adhérentes indiquées dans le préambule (pièce jointe A).

L'Université est responsable de la gestion des rapports avec les institutions précitées. Le projet sera coordonné par l'Université.

Une synthèse du projet, qui en définit les objectifs, les modalités et les temps de réalisation, ainsi que les activités sous la responsabilité de chaque partie, est contenue dans le résumé du projet dans la pièce jointe B.

***Article 2. Responsables de la convention***

Pour la réalisation du projet et la mise en œuvre du présent acte, les responsables de la convention et les responsables scientifiques des activités du projet selon leur compétence sont les personnes suivantes :

- le prof. Riccardo Rao du Département de Lettres, Philosophie et Communication de l'Université de Bergamo
- le dr. Thomas Fouilleron des Archives du Palais princier de Monaco.

Les responsables scientifiques des activités connexes du projet, au sein des institutions adhérentes, sont listés en pièce jointe C.

Le coordinateur scientifique unique du projet est le prof. Riccardo Rao.

***Article 3. Structures, matériel et ressources mises à disposition des parties.***

Aux fins de la mise en œuvre du projet, les parties mettront à disposition les structures, le personnel et les ressources nécessaires. Des engagements égaux doivent être aussi pris par les institutions adhérentes.

***Article 4. Organisation des activités du personnel dépendant et /ou des collaborateurs qui participent aux activités de recherche d'intérêt commun.***

Les parties s'engagent à permettre au personnel dépendant et/ou collaborateurs impliqués dans l'activité objet de la collaboration, sur la base de ce qui est retenu comme approprié par les responsables scientifiques des parties, l'accès aux structures respectives, l'utilisation des équipements éventuellement nécessaires pour la réalisation de programmes d'études et de recherche d'intérêt commun ainsi que tout ce qui sera jugé nécessaire pour la réalisation des objectifs du rapport collaboratif, sauf dispositions contraires prévues par les règlements internes et toujours dans le cadres des autorisations nécessaires de la part des organismes compétents où autres dispositions prévues en accord avec les règlements courants qui concernent l'assurance et la sécurité et prévention sur le travail.

Tout le personnel et/ou collaborateur et/ou étudiant de chaque partie se rendant auprès des structures d'une autre partie doit se conformer aux prescriptions détaillées de l'institution hôte et à ce qui est prévu par ses règlements.

La mise en œuvre des activités objets du présent acte au sein d'organismes autres que les parties doit être en tout cas autorisée par le responsable scientifique de chaque partie.

Les engagements et la discipline visés dans cet article doivent être adoptés aussi par les Institutions adhérentes.

#### **Article 5. Confidentialité**

Aux fins du présent accord, les contractants considèrent le caractère privé et confidentiel de toute information que les parties jugent nécessaire de s'échanger pour la réalisation du projet, que ces informations soient fournies par un document écrit ou par un autre moyen tangible, c'est-à-dire verbalement ou au cours d'une visite en entreprise ou laboratoire, pendant des rencontres ou des réunions et/ou similaires (ci-dessous, ce type d'informations est dénommé « informations confidentielles »)

Les contractants s'engagent à :

- S'assurer que toutes les personnes auxquelles sont rendues disponibles les informations confidentielles, soient conscientes du caractère confidentiel de ces informations et se conforment aux termes et aux conditions du présent accord relatives à la protection, l'utilisation et la publication des informations confidentielles et des résultats des programmes d'étude et de recherche d'intérêt commun ou de mise à jour et/ou de formation professionnelle.

Les parties seront responsables du respect des obligations du présent article de la part des responsables scientifiques et de leurs collaborateurs.

Les parties devront aussi considérer comme confidentiels tous les résultats du projet d'intérêt commun ou de mise à jour et leur utilisation sera réglementée selon les dispositions des articles suivants.

Les obligations de secret décrites au présent article auront une durée de 20 ans sauf ce qui est établi dans cet acte ou un autre accord entre les parties.

Les mêmes engagements de confidentialité seront pris par les organisations qui adhèrent au projet.

#### **Article 6. Régime des résultats de la collaboration scientifique**

- Etant entendu que chaque partenaire restera propriétaire de son savoir ou savoir-faire préexistant, tous les résultats totaux ou partiels du projet obtenus en collaboration et toute les informations relatives à ceux-ci resteront de propriété commune des partenaires du projet.
- Dans le cas où les partenaires obtiennent en commun des résultats dignes de protection intellectuelle, le régime des résultats est celui de la copropriété à parts égales à moins qu'une répartition de propriété différente ne puisse être établie sur la base d'une différence constatée dans l'importance de la contribution fournie par chaque partenaire dans la réalisation du projet)
- L'exploitation et/ou l'utilisation économique des résultats du projet obtenus en commun ou de la propriété intellectuelle commune, peut avoir lieu seulement par le biais d'un accord entre tous les partenaires y compris une éventuelle cession de quotas de propriété.
- L'utilisation des connaissances préalables ou d'information confidentielles de chaque partenaire nécessite en tout cas d'avoir l'autorisation de la part du partenaire titulaire.
- Il est entendu que chaque partenaire du projet pourra librement utiliser, à des fins institutionnelles, publiques et non commerciales, les résultats obtenus en commun, sans l'autorisation des autres partenaires.
- Le régime des résultats ici prévu doit être aussi appliqué par les organismes adhérents.

### **Article 7. Publication des résultats**

Considérant qu'au projet participent aussi des organismes adhérents, les responsables scientifiques des partenaires devront se mettre d'accord sur une publication conjointe pour diffuser les résultats de tout le projet de recherche.

Un ou plusieurs partenaire(s) du projet de recherche, après la publication des résultats complets de la recherche pourra publier les résultats obtenus en commun selon la discipline suivante :

- ✓ Dans l'hypothèse de résultats obtenus conjointement, en pleine et effective collaboration, constitués par contributions homogènes et objectivement indiscernables, les parties s'engagent à réaliser conjointement les publications, même si elles contiennent des données et des informations d'abord considérées comme confidentielles
- ✓ Dans le cas de résultats obtenus et constitués par des contributions de chaque partenaire, autonomes et séparables, même s'ils peuvent être organisés sous une forme unifiée, chaque partenaire pourra publier et/ou rendre publiques les résultats de ses propres études, recherches et essais expérimentaux, en reconnaissant la contribution de l'autre partenaire. Si ces publications contiennent un savoir ou savoir-faire préexistant et/ou des données et informations révélées d'un partenaire à un autre à titre confidentiel, les partenaires doivent demander l'autorisation préalable au partenaire qui les a révélées.
- ✓ Toutes les publications doivent mentionner les auteurs selon les lois nationales et internationales.

La discipline sur les publications au présent article doit être aussi assumée par les organismes adhérents.

### **Article 8. Charges liées à la mise en œuvre de la convention**

En vue de la réalisation du projet et pour sa mise en œuvre, les Archives du Palais princier de Monaco reconnaissent à l'Université une contribution économique non forfaitaire de € 195.800,00 à couverture des dépenses effectuées par celle-ci dans la pièce jointe D, suivant un rapport pour chaque année du projet.

La contribution ne pourra pas être utilisée par le personnel interne employé par l'Université et pour couvrir des frais des organismes adhérents.

Le reversement de ladite contribution en faveur de l'Université sera divisé suivant ces modalités :

- 1ère tranche : 66.000 euros après signature de la présente convention,
- 2e tranche : 64.900 euros suivant le rapport de la première annualité,
- 3e tranche : 64.900 euros suivant le rapport de la seconde annualité,

L'Université sollicitera un appel de fonds auprès des Archives du Palais princier de Monaco et établira un bordereau pour chaque versement effectué.

La clause présente doit être acceptée par les organismes adhérents.

### **Article 9. Assurance**

Les parties garantissent une couverture d'assurance contre les accidents et pour la responsabilité civile de leur personnel impliqué dans le projet et dans toutes les activités initiées sur la base de cette convention.

Les parties peuvent recourir à du personnel externe dûment et spécifiquement autorisé à cet effet. Si ce personnel s'avère ne pas être couvert par une police d'assurance appropriée, sa participation au projet peut avoir lieu seulement après lui avoir stipulé une police appropriée. Les mêmes engagements doivent être pris par les partenaires.

### **Article 10. Santé et sécurité**

L'Université et les Archives du Palais Princier de Monaco s'engagent à garantir l'accès à leurs locaux conformément à la législation applicable dans chaque pays dans lesquels se dérouleront les activités.

L'employeur de chaque partie ou le responsable désigné sur la base de la législation applicable, devra fournir à l'autre partie le document d'évaluation des risques des locaux susmentionnés.  
Les mêmes engagements doivent être aussi pris par les partenaires.

#### **Article 11. Durée de la convention**

La présente convention a une durée de quatre ans (4) à compter de la date de souscription par les deux parties. La reconduction tacite est exclue.

#### **Article 12. Utilisation du nom et du logo des partenaires**

L'utilisation du nom et/ou du logo des parties pourra se faire avec l'autorisation de la partie qui en détient le droit exclusif.

En particulier, lors de la publication et de la mise à disposition au public des résultats du projet (sous toute forme ou dérivé que ce soit), les parties s'engagent à mentionner ~~stipuler~~ qu'elles résultent d'un projet réalisé en collaboration avec tous les partenaires. Dans ce cas les formes et les modes de citation des institutions partenaires, y compris l'utilisation de leurs noms et logos, devront être convenus au préalable entre les différents partenaires.

La discipline visée dans cet article doit être acceptée par les partenaires du projet.

#### **Article 13 Résiliation et retrait**

Les parties s'engagent à réaliser les activités du projet dans le cadre de leurs compétences, dans le respect des principes de loyauté et d'équité, sans préjudice majeur à l'autre partie. La violation de ces principes par l'une des parties entraîne la faculté de la part de la partie qui s'y est conformée à exercer son droit de résilier cette convention.

Les mêmes engagements doivent être pris par les partenaires. En cas de violation, le rapport avec les partenaires sera géré par l'Université, après entente avec les Archives du Palais Princier de Monaco.

Les parties peuvent renoncer à cette convention en le communiquant par écrit dans le respect d'un préavis d'au moins trois mois (3) L'éventuelle résiliation des partenaires sera gérée par l'Université, après entente avec les Archives du Palais Princier de Monaco.

Le retrait n'affecte pas l'application de cet accord en ce qui concerne les résultats obtenus jusqu'au moment du retrait.

#### **Article 14 Traitement des données personnelles**

Les parties s'engagent à traiter les données personnelles dont elles auront connaissance, uniquement pour les finalités liées à l'exécution du présent accord.

Les Parties s'engagent à accorder le traitement des données aux principes d'équité, légalité et transparence dans le complet respect de ce qui est défini par la normative européenne pour la protection des données personnelles, Règlement UE 2016/679 « Règlement général pour la protection des données », en portant une attention particulière à ce qui est prescrit par l'art.32 du Règlement UE 2016/679, de façon à garantir une sécurité adéquate, y compris la protection, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, contre tout traitement non autorisés ou illégal, ainsi que contre ~~par~~ la perte, la destruction ou les dommages accidentels.

#### **Article 15 Différends**

En cas de litige, les tribunaux monégasques seront seuls compétents avec application de la Loi monégasque.

#### **Article 16 Régistration et dépenses**

La présente convention ne sera enregistrée qu'en cas d'utilisation et à taxe fixe aux sens des articles 5 et 39 du D.P.R. 131/86. Les dépenses éventuelles inhérentes à cette convention seront à la charge à la partie qui en fera demande.

**Article 17. Disposition finale**

L'Université s'assurera de l'acceptation, de la part des institutions participantes au projet, de tout ce qui est prévu dans le présent acte.

Lu et signé

Lieu et date	Lieu et date
Pour l'Università degli Studi di Bergamo	Pour Les Archives du Palais de Monaco
Il Rettore	

**CONVENZIONE TRA ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER DE MONACO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO** con sede in Bergamo, via Salvecchio n 19, Cod. Fisc. 80004350163 e P.IVA 01612800167, qui rappresentata dal Rettore prof. Remo Morzenti Pellegrini, in qualità di rappresentante legale (di seguito denominata Università);

**E**

**ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER DE MONACO** con sede presso Palais princier –B.P. 518 - MC 98015 Monaco Cedex, partita IVA FR 39000030758, qui rappresentata dal Sig. Thomas Fouilleron, in qualità di Direttore (di seguito denominata “Archivi”);

**PREMESSO**

- che è interesse degli Archives du Palais princier de Monaco avviare una cooperazione scientifica con altri enti istituzionali di ricerca finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca per la geolocalizzazione e alla marcatura digitale del patrimonio di fonti documentarie e iconografiche relative all'evoluzione del paesaggio del principato di Monaco tra medioevo ed età contemporanea, con riferimento privilegiato ai fondi dell'Archivio di Stato di Torino e degli Archives du Palais princier de Monaco

- che in seguito alle riunioni scientifiche tra ricercatori e personale degli Archives du palais princier de Monaco e dell'Università, quest'ultima ha manifestato pari interesse istituzionale alla realizzazione del suddetto progetto;

- che per la complessità delle attività progettuali, Università e Archives du Palais princier de Monaco (di seguito denominati “Parti”) hanno inteso verificare l'interesse ad aderire al progetto dei seguenti ulteriori enti pubblici (di seguito definiti “enti aderenti”):

Archivio di Stato di Torino

École française de Rome

INRAP- Institut national d'archéologie préventive

Université de Moncton

Université de Nice – Sophia Antipolis

Université Jean Monnet – Saint Étienne

- che tutti i suddetti enti aderenti del progetto hanno manifestato interesse a partecipare allo stesso con lettere di adesione agli atti presso l'Università degli studi di Bergamo), designando l'Università quale ente coordinatore scientifico del progetto

che le parti e gli enti aderenti (di seguito definiti “Partner”), attraverso un Comitato promotore, hanno elaborato e definito il progetto dal titolo “Sources et technologies pour l'histoire du paysage monégasque -Fonti e tecnologie per la storia del paesaggio monegasco” riportato nell'allegato A (di seguito “Progetto”)

- che dunque è interesse delle parti regolamentare con il presente atto il quadro giuridico per la realizzazione delle attività del progetto.

Premesso quanto sopra che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto**

L'Università, per il tramite del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione, e Archives du Palais Princier de Monaco convengono di stabilire un rapporto di cooperazione scientifica internazionale per la realizzazione del progetto di cui in allegato A a cui partecipano anche gli enti aderenti indicati in premessa.

All'Università fa capo la gestione dei rapporti con i suddetti enti.

Il progetto sarà coordinato dall'Università.

Una sintesi del progetto, che definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le modalità e i tempi di realizzazione delle attività, nonché le attività di competenza di ciascuna delle parti, è contenuta nell'abstract del progetto di cui all'allegato B.

### **Articolo 2 – Responsabili della convenzione**

Ai fini della realizzazione del progetto e dell'attuazione del presente atto, sono individuati quali responsabili della convenzione e responsabili scientifici delle attività del progetto di loro competenza i seguenti soggetti:

- prof. Riccardo Rao del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bergamo;
- dott. Thomas Fouilleron delle Archives du Palais Princier de Monaco

I responsabili scientifici per le attività progettuali riferite agli enti aderenti sono individuati nell'allegato C.

Il coordinatore scientifico unico del progetto è il prof. Riccardo Rao.

### **Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione dalle Parti**

Ai fini della realizzazione del progetto, le parti metteranno a disposizione le strutture, le attrezzature, il personale e le risorse necessarie. Pari impegni dovranno essere assunti anche gli enti aderenti.

### **Articolo 4**

#### **Organizzazione delle attività del personale dipendente e/o collaboratore che partecipa alle attività di ricerca di comune interesse**

Le parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o collaboratore e/o studente coinvolto nell'attività oggetto della collaborazione, sulla base di quanto riterranno opportuno i responsabili scientifici delle parti l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto collaborativo, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti interni e fatte salve le necessarie autorizzazioni degli organi competenti ove previste, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa nonché di sicurezza e prevenzione sul lavoro,

Tutto il Personale dipendente e/o collaboratore e/o studente di ciascuna parte che si reca presso le strutture di un'altra parte dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dall'ente ospitante e a quanto previsto dai Regolamenti della stessa.

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto presso Enti diversi dalle parti dovrà in ogni caso essere autorizzato dai responsabili scientifici di ciascuna parte.

Gli impegni e la disciplina e di cui a questo articolo dovranno essere assunti anche dagli enti aderenti.

### **Articolo 5 - Segretezza**

Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del progetto e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, *informazioni confidenziali*).

I contraenti si impegnano ad assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le *informazioni confidenziali* siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino

ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle *informazioni confidenziali* e dei risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale.

Le parti saranno responsabili per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei Responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del progetto di comune interesse o di aggiornamento ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, avranno una durata di 20 anni, salvo quanto stabilito nel presente atto o diverso accordo tra le parti.

Pari impegni di confidenzialità saranno assunti dagli enti aderenti.

#### **Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica**

Fermo restando che ciascun partner resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del progetto conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune dei partner del progetto.

Nel caso in cui i partner conseguano in comune risultati degni di protezione intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascun partner prestato al conseguimento dei risultati del progetto.

Lo sfruttamento e/o l'utilizzazione economica dei risultati del progetto in comune o della proprietà intellettuale comune, potrà avvenire solo tramite accordo tra tutti i partner, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

L'utilizzo di conoscenze pregresse o di informazioni confidenziali di ciascun partner richiede in ogni caso l'autorizzazione del partner titolare.

Resta inteso che ciascun partner del progetto potrà liberamente utilizzare per finalità pubbliche istituzionali e non commerciali i risultati conseguiti in comune, senza autorizzazione degli altri partner.

Il regime dei risultati qui previsto dovrà essere assunto anche dagli enti aderenti.

#### **Articolo 7 - Pubblicazione dei risultati**

In considerazione che al progetto partecipano anche gli enti aderenti, i responsabili scientifici dei partner concorderanno una pubblicazione congiunta riguardante gli esiti dell'intero progetto di ricerca.

Uno o più partner del progetto di ricerca, successivamente alla pubblicazione dell'esito della ricerca complessiva, potrà pubblicare i risultati conseguiti in comune, secondo la seguente disciplina

- ✓ Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti confidenzialmente.
- ✓ Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi di ogni partner autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascun partner potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altro partner. Se tali pubblicazioni contengono pre-existing know-how e/o dati ed informazioni resi noti da un partner all'altro in via confidenziale, i partner devono chiedere preventiva autorizzazione al partner svelante.

- ✓ Tutte le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali

La disciplina sulle pubblicazioni di cui al presente articolo dovrà essere assunta anche dagli enti aderenti.

#### **Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione**

Ai fini della realizzazione del progetto e per l'attuazione dello stesso, l'archivio di stato del principato di Monaco riconosce all'Università un contributo economico **non** forfettario pari a € 195800,00, a copertura delle spese sostenute dalla stessa, come da dettaglio riportato in allegato D, da rendicontarsi per ciascun anno di progetto.

Il contributo non potrà essere utilizzato a compenso del personale interno dipendente dell'Università e a copertura delle spese degli enti aderenti.

Il versamento di detto contributo a favore dell'Università avverrà secondo le seguenti modalità:

I Tranche: pari a € 66.000,00 alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

II Tranche pari a € 64.900,00 a seguito della rendicontazione della prima annualità

III Tranche . pari a € 64.900,00 a seguito della rendicontazione della seconda annualità

L'Università invierà una richiesta di contributo agli Archivi del Principato di Monaco e rilascerà ricevuta per ogni versamento effettuato su ciascun anno.

La presente clausola dovrà essere accettata dagli enti aderenti.

#### **Art. 9 - Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nel progetto e in tutte le attività avviate sulla base della presente convenzione.

Le parti potranno avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di questo al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Pari impegni dovranno essere assunti dagli enti aderenti.

#### **Articolo 10 - Salute e sicurezza**

L'Università e Archives du palais princier de Monaco si impegnano a garantire la sicurezza dell'accesso ai propri locali in conformità alla normativa applicabile nei singoli Paesi in cui si svolgerà l'attività. Sarà cura del datore di lavoro di ogni parte o responsabile designato in base alla normativa applicabile fornire all'altra il documento di valutazione rischi dei predetti locali.

Pari impegni dovranno essere assicurati anche dagli enti aderenti.

#### **Articolo 11 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha una durata di 4 anni con decorrenza a far data dalla sottoscrizione di entrambe le parti. È escluso il rinnovo tacito.

#### **Articolo 12 – Uso del nome e del logo delle Parti**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti potrà avvenire con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

In particolare, nelle pubblicazioni e nella messa a disposizione al pubblico dei risultati del progetto in qualsiasi modo, forma o derivato, le parti si impegnano a citare che gli stessi sono scaturiti da un progetto realizzato in collaborazione tra tutti i partner. In tal caso, le forme e le modalità di citazione dei partner, compreso l'uso del nome e del logo degli stessi, saranno previamente concordate tra i partner del progetto.

La disciplina di cui al presente articolo dovrà essere accettata dagli enti aderenti.

#### **Articolo 13 – Risoluzione e recesso**

Le Parti si impegnano a svolgere le attività del progetto di propria competenza nel rispetto dei

principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della Parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

Pari impegni dovranno essere assunti anche da parte degli enti aderenti. In caso di violazione degli stessi, il rapporto con gli stessi sarà gestito dall'Università, sentiti gli Archives du Palais Princier de Monaco.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi. L'eventuale recesso degli enti aderenti sarà gestito dall'Università, sentiti gli Archives du Palais Princier de Monaco.

Il recesso non pregiudica l'applicazione del presente accordo sui risultati conseguiti fino al momento del recesso.

#### **Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

#### **Articolo 15 – Controversie**

Un caso di controversie sorte in relazione alla presente convenzione la competenza sarà unicamente del Foro del Principato di Monaco con l'applicazione della legge monegasca.

#### **Articolo 16 – Registrazione e spese**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

#### **Articolo 17 – Disposizione finale**

L'Università provvederà ad acquisire da parte degli enti aderenti al progetto, l'accettazione di quanto previsto nel presente atto.

Letta e sottoscritta.

Luogo e Data	Luogo e Data
Per l'Università degli Studi di Bergamo	Per gli Archives du Palais Princier de Monaco
Il Rettore	Il Legale Rappresentante



- UNIVERSITA' intende sottoscrivere l'accordo per due anni;
  - ATB, disponendo degli strumenti utili all'attuazione del progetto, si rende disponibile a concorrere alla sua attivazione, nei termini ed alle condizioni previsti dal presente accordo;
  - il D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche, sia per l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
  - le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del presente Accordo, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i relativi dati personali secondo i principi e i criteri stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo prevede:

1. la possibilità per gli studenti dell'Università di Bergamo di acquistare abbonamenti annuali al trasporto pubblico a tariffa scontata ad essi riservata, il cui prezzo è definito in €. 200,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla tariffa determinata dal percorso effettuato.
2. la possibilità per i dipendenti dell'Università di Bergamo di acquistare abbonamenti annuali al trasporto pubblico a tariffa scontata ad essi riservata, il cui prezzo è definito in €. 200,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla tariffa determinata dal



percorso effettuato.

3. La possibilità per gli studenti Erasmus, frequentanti la sede di Bergamo, di acquistare abbonamenti mensili alla tariffa scontata di € 24,00 (IVA compresa).

4. L'acquisto da parte di UNIVERSITA' di 10 abbonamenti impersonali per ogni anno accademico, alla tariffa di € 280,00 (IVA compresa) cadauno, per i docenti Universitari stranieri.

## **ART. 2 – PRESTAZIONI A CARICO DELLE PARTI**

2.1 La tariffa dell'abbonamento annuale a favore degli studenti e dei dipendenti universitari sarà, in esclusiva per l'Università di Bergamo, di € 200,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla relazione di viaggio.

Lo studente o il dipendente, per ottenere lo sconto, dovrà presentarsi presso gli sportelli abilitati di ATB allegando alla domanda di abbonamento copia della ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie o dell'attestazione di impiego presso l'università di Bergamo

ATB applicherà la tariffa agevolata di € 24,00 agli abbonamenti mensili richiesti esclusivamente dagli studenti Erasmus dell'UNIVERSITA'.

Lo studente per ottenere lo sconto dovrà presentare certificazione attestante l'adesione al progetto Erasmus.

La differenza tra la tariffa agevolata riconosciuta da ATB e la tariffa intera applicata ad ogni tipologia di abbonamento sarà addebitata ad UNIVERSITA' con cadenza trimestrale, mediante emissione di regolare fattura, dall'anno 2019 all'anno 2021, rispettivamente al 31/10, 31/01, 30/04 e 31/07 di ogni anno, sulla base degli importi derivanti dalle vendite degli abbonamenti per ciascun trimestre di competenza.

In allegato alla fattura emessa da ATB sarà trasmessa copia dell'elenco dei beneficiari. ATB emetterà 10 abbonamenti impersonali rilasciati ad UNIVERSITA' al costo di €



280,00 (IVA compresa) cadauno, validi nella zona urbana (Bergamo città) per 12 mesi. UNIVERSITA' comunicherà ad ATB il mese in cui gli stessi, destinati ai docenti stranieri, dovranno essere emessi.

La fatturazione degli abbonamenti impersonali avverrà nel corso del mese di emissione. I pagamenti delle prestazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 avverranno a 60 giorni data fattura.

### **ART. 3 – DURATA**

Il presente accordo ha validità due anni, dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2021.

### **ART. 4 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

ATB ed UNIVERSITA' hanno diritto di procedere alla risoluzione dell'accordo per inadempimento, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La facoltà di risoluzione del presente accordo potrà essere esercitata, mediante invio di lettera raccomandata di messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

- a. emersione di irregolarità a carico di UNIVERSITA' e di ATB di entità tale da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale (in particolare la sopravvenuta incapacità di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, con peculiare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa);
- b. frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c. irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano cagionato un disservizio ad ATB o ad UNIVERSITA';
- d. mancato pagamento di due rate consecutive, come sopra individuate da parte di UNIVERSITA'.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce inoltre causa di risoluzione dell'accordo, il mancato utilizzo nelle operazioni di incasso o di pagamento



ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

UNIVERSITA' è a conoscenza che ATB ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il relativo Codice Etico (consultabili sul sito internet <http://www.atb.bergamo.it>, alla voce "Modello 231"), che definiscono l'insieme delle regole e dei principi etici a cui la società riconosce valore ed il cui rispetto consente, tra l'altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto citato. UNIVERSITA' dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i principi del Codice Etico del Committente e di rispettarne i relativi contenuti, nella consapevolezza che l'inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi del Codice Etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima ATB, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. – clausola risolutiva espressa –, alla risoluzione di diritto dell'accordo, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 5 - SPESE ACCORDO**

Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo sono suddivise nella medesima percentuale, 50%, a carico di UNIVERSITA' e di ATB.

In particolare graveranno sulle stesse le spese per la formazione dell'accordo, quelle relative alle marche da bollo e quelle per l'eventuale registrazione da attuarsi solo in caso d'uso.

#### **ART. 6 – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo sarà devoluta dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

ATB Servizi S.p.A.



L'Amministratore delegato

Gian Battista Scarfone

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli 4 (risoluzione dell'accordo), 5 (spese dell'accordo) e 6 (foro competente).

LE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SONO APPROVATE CON APPOSIZIONE DELLA SECONDA FIRMA DIGITALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini



PREMESSO CHE:

- UNIVERSITA', ATB e BT negli scorsi anni accademici hanno stretto una collaborazione di pari oggetto che ha riscosso ottimi risultati;
  - UNIVERSITA' intende promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti, anche per gli anni accademici 2019/20 e 2020/21, mediante un contributo a favore degli studenti provenienti dai paesi della Provincia di Bergamo che non siano all'interno dell'area urbana, con il fine di ridurre il costo dell'abbonamento al trasporto pubblico locale;
  - UNIVERSITA' intende sottoscrivere l'accordo per due anni;
  - ATB e BT, disponendo degli strumenti utili all'attuazione del progetto, si rendono disponibili a concorrere alla sua attivazione, nei termini ed alle condizioni previsti dal presente accordo;
  - il D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche, sia per l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale
  - le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del presente Accordo, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i relativi dati personali secondo i principi e i criteri stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo prevede:

1. la possibilità per gli studenti dell'Università di Bergamo, provenienti da località poste in area extraurbana di acquistare abbonamenti annuali integrati urbano + extraurbano a tariffa scontata ad essi riservata;
2. il prezzo dell'abbonamento integrato a carico degli studenti il cui prezzo è definito in €. 470,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla somma delle tariffe extraurbana + urbana, corrispondenti alla relazione di viaggio.

## **ART. 2 – PRESTAZIONI A CARICO DELLE PARTI**

La tariffa dell'abbonamento annuale a favore degli studenti universitari sarà, in esclusiva per l'Università di Bergamo, di € 470,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla relazione di viaggio.

Lo studente, per ottenere lo sconto, dovrà presentarsi presso gli sportelli abilitati di ATB e delle BT (Porta Nuova Atb Point, Stazione Autolinee biglietteria CARMA, Locatelli Autoservizi in via Toscanini a Bonate Sopra, TBSO in via Furietti a Bergamo) allegando alla domanda di abbonamento copia della ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse universitarie.

La differenza tra il valore complessivo dell'abbonamento (extraurbano + urbano) e la tariffa agevolata sarà addebitata ad UNIVERSITA' con cadenza trimestrale, mediante emissione di regolare fattura, dall'anno 2017 all'anno 2019, rispettivamente al 31/10, 31/01, 30/04 e 31/07, sulla base degli importi derivanti dalle vendite degli abbonamenti per ciascun trimestre di competenza.

In allegato alla fattura emessa da ATB sarà trasmessa copia dell'elenco dei beneficiari.

I pagamenti delle prestazioni di cui sopra avverranno a 60 giorni data fattura.

## **ART. 3 – DURATA**

Il presente accordo ha validità di due anni, dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2021.

#### **ART. 4 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

ATB, BT ed UNIVERSITA' hanno diritto di procedere alla risoluzione dell'accordo per inadempimento, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La facoltà di risoluzione del presente accordo potrà essere esercitata, mediante invio di lettera raccomandata di messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

- a. emersione di irregolarità a carico di UNIVERSITA', di ATB e BT di entità tale da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale (in particolare la sopravvenuta incapacità di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, con peculiare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa);
- b. frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c. irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano cagionato un disservizio ad ATB, BT o ad UNIVERSITA';
- d. mancato pagamento di due rate consecutive, come sopra individuate da parte di UNIVERSITA'.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce inoltre causa di risoluzione dell'accordo, il mancato utilizzo nelle operazioni di incasso o di pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. UNIVERSITA' è a conoscenza che ATB ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il relativo Codice Etico (consultabili sul sito internet <http://www.atb.bergamo.it>, alla voce "Modello 231"), che definiscono l'insieme delle regole e dei principi etici a cui la società riconosce valore ed il cui rispetto consente, tra l'altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto citato.

UNIVERSITA' dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i principi del Codice Etico del Committente e di rispettarne i relativi contenuti, nella consapevolezza che l'inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi del Codice Etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima ATB, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. – clausola risolutiva espressa –, alla risoluzione di diritto dell'accordo, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 5 - SPESE ACCORDO**

Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo sono suddivise nella medesima percentuale 20% ciascuno tra i soggetti firmatari del presente atto. In particolare graveranno sulle stesse le spese per la formazione dell'accordo, quelle relative alle marche da bollo e quelle per l'eventuale registrazione da attuarsi solo in caso d'uso.

#### **ART. 6 – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo sarà devoluta dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

ATB Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale

Gian Battista Scarfone

BERGAMO TRASPORTI EST ScaRL

Il Presidente

Dott.Ing. Roberto Salerno

BERGAMO TRASPORTI OVEST ScaRL

Il Presidente

Dott.Ing. Roberto Salerno

BERGAMO TRASPORTI SUD SCaRL

L'Amministratore Delegato

Dott.Ing. Roberto Salerno

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli artt. 4 (risoluzione dell'accordo), 5 (spese dell'accordo) e 6 (foro competente).

LE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SONO APPROVATE CON  
APPOSIZIONE DELLA SECONDA FIRMA DIGITALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 1534

Seduta del 15/04/2019

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

GESTIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE LOMBARDE AI SENSI DELLA L.R. 33/2004 E ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO AI COLLEGI UNIVERSITARI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

Il Dirigente Brunella Reverberi

L'atto si compone di 23 pagine

di cui 14 pagine di allegati

parte integrante



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**VISTI:**

- ⑩ il D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390";
- ⑩ la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua "Governance", con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;
- ⑩ il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante "Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

**VISTI:**

- ⑩ la legge 21 dicembre, 1999, n. 508, e successive modifiche ed integrazioni, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- ⑩ il D.P.R. 287 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- ⑩ il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l'articolo 11;
- ⑩ la legge 11 ottobre 1986, n. 697 "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori";
- ⑩ il D.M. 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
- ⑩ il D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

**RICHIAMATA** la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”, ed in particolare l’articolo 3 che ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti da realizzarsi attraverso:

- a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
- b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
- c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all’estero;
- d) la diffusione delle informazioni relative all’ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatura – approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018 - che individua tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo:

- ⑩ il rafforzamento del sistema universitario, con conseguente responsabilità degli atenei nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie;
- ⑩ il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell’eccellenza nell’assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;

**DATO ATTO** che la Regione Lombardia, con la citata l.r. 33/2004, ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati “Istituti per il Diritto allo Studio Universitario” (ISU), che assicuravano la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario e ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni dell’AFAM e alle Scuole Superiori per mediatori linguistici la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio, alcune delle quali si sono avvalse della possibilità di costituire, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 33/2004, consorzi pubblici o altri soggetti pubblici;

**ATTESO** che la Regione, in attuazione dell’art. 9 della l.r. 33/2004, ha stipulato con le Università, con le Istituzioni dell’AFAM e con le Scuole Superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni per regolare la gestione dei suddetti interventi per il



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

diritto allo studio;

**PRESO ATTO** che le convenzioni già stipulate in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004 sono scadute e necessitano di essere rinnovate;

**RITENUTO** di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti, ed in particolare:

- i nuovi criteri inerenti all'assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi;
- le modalità di utilizzo dei beni di proprietà regionale finalizzati al diritto allo studio universitario;
- le modalità di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio da parte delle Università, delle Istituzioni dell'AFAM e delle Scuole Superiori per mediatori linguistici;

**CONSIDERATO** che le Università statali, le Università non statali, le Istituzioni dell'AFAM e le Scuole superiori per mediatori linguistici hanno caratteristiche differenti rispetto ai beni e al personale utilizzato per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario;

**RITENUTO** pertanto di prevedere ed approvare distinti schemi di convenzione per la gestione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario, rispettivamente per le Università - statali e non statali - e per le Istituzioni dell'AFAM/Scuole Superiori per mediatori linguistici, come da Allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

**RITENUTO** altresì di approvare i criteri relativi all'assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto dello studio universitario di cui ai medesimi allegati "A" e "B";

**EVIDENZIATO** che i predetti criteri di assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario sono così determinati:

- a) per le Università statali e non statali: nelle more della definizione dei costi standard, l'importo annuo è composto da una quota relativa alla spesa storica – pari al dato percentuale relativo all'annualità 2018 come da Allegato "A1" parte integrante e sostanziale del presente atto - e da una quota relativa ad indicatori di base del diritto allo studio universitario e



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

relative pesature, correlati alla dimensione e all'attrattività dell'ateneo ed afferenti al numero degli iscritti, al numero di posti alloggio in gestione diretta o convenzionata, al numero di studenti idonei alla borsa di studio ed alla spesa figurativa del personale, come meglio esplicitati nel medesimo allegato "A".

La quota relativa alla spesa storica diminuisce progressivamente, passando dal 70% nel 2019, al 60% nel 2020, al 40% nel 2021, al 30% nel 2022, per arrivare al 20% nel 2023;

- b) Per le Istituzioni dell'AFAM/Scuole Superiori per mediatori linguistici:
- una quota - definita annualmente nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale - per il 50% in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi nell'anno accademico precedente;
  - per la restante quota in relazione al numero di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente;

**DATO ATTO** che gli oneri finanziari relativi ai contributi di gestione per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario derivanti dai citati atti convenzionali trovano copertura per € 23.508.974,00 sull'esercizio 2019 e per € 21.508.974,00 su ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nei limiti negli stanziamenti previsti a valere sui capitoli di spesa della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 n. 7808,7809 e 7810 del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019/2021;

**STABILITO** che con successivi decreti dirigenziali verranno annualmente assegnate alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici le risorse regionali per la gestione dei servizi afferenti al diritto allo studio universitario sulla base dei criteri sopra citati e nei limiti, in ogni caso, degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

**DATO ATTO** altresì che il predetto D.lgs. 68/2012 (art. 13, comma 4), nell'ambito delle tipologie e delle strutture residenziali destinate agli studenti universitari, ha definito e regolamentato, oltre alle residenze universitarie, anche i collegi universitari quali strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;

**RILEVATA** l'esigenza di valorizzare nell'ambito del sistema universitario lombardo-caratterizzato a livello nazionale dalla più marcata attrattività di studenti fuori sede e dal maggior numero di posti alloggio offerti in residenze universitarie - la qualità e l'efficacia dell'offerta dei collegi universitari, quale sistema peculiare ed infungibile di strutture finalizzate a fornire, oltre a specifici servizi di residenzialità, una



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

qualificata proposta educativa attraverso una serie di servizi complementari di accompagnamento, tutoraggio, assistenza didattica, nonché di formazione e cultura, in un contesto di forte integrazione sociale;

**RITENUTO** a tal fine di assegnare per l'anno 2019 a favore delle Università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo pari a complessivi € 1.000.000,00 da ripartire tra gli atenei destinatari sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti;

**DATO ATTO** che per la realizzazione dell'intervento sopra citato, concorrono le risorse stanziare a valere sulla "Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811 e 7813 del bilancio regionale 2019;

**STABILITO** che con successivi decreti dirigenziali verrà assegnato il contributo a favore delle Università destinatarie per l'annualità 2019 sulla base del criterio sopra citato;

**EVIDENZIATA** in via ulteriore la possibilità per le istituzioni universitarie lombarde di realizzare - nell'ambito delle politiche regionali integrate di formazione, lavoro e diritto allo studio, ed in particolare con apposito avviso a valere sugli stanziamenti del POR FSE 2014-2020- ulteriori interventi per il rafforzamento delle competenze degli studenti, anche attraverso l'attivazione di servizi aggiuntivi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo al fine di migliorarne la preparazione al mercato del lavoro e favorirne l'occupabilità;

**DATO ATTO** che in merito al presente provvedimento sono state sentite in data 8 aprile 2019 le Università, le Istituzioni dell'AFAM, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e le relative rappresentanze studentesche nell'ambito del Comitato regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 6 della l.r. 33/2004;

**VALUTATE** e fatte proprie le predette considerazioni;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare gli schemi di convenzione per la gestione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario con le Università - statali e non



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

statali - e con le Istituzioni dell'AFAM/Scuole Superiori per mediatori linguistici citate in premessa, come da allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 1;
3. di approvare i criteri relativi all'assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto dello studio universitario di cui ai medesimi allegati "A" e "B";
4. di dare atto che i predetti criteri di assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario sono così determinati:
  - a) per le Università statali e non statali: nelle more della definizione dei costi standard, l'importo annuo è composto da una quota relativa alla spesa storica – pari al dato percentuale relativo all'annualità 2018 come da Allegato "A1" parte integrante e sostanziale del presente atto - e da una quota relativa ad indicatori di base del diritto allo studio universitario e relative pesature, correlati alla dimensione e all'attrattività dell'ateneo ed afferenti al numero degli iscritti, al numero di posti alloggio in gestione diretta o convenzionata, al numero di studenti idonei alla borsa di studio e alla spesa figurativa del personale, come meglio esplicitati nel medesimo allegato "A".

La quota relativa alla spesa storica diminuisce progressivamente, passando dal 70% nel 2019, al 50% nel 2020, al 40% nel 2021, al 30% nel 2022, per arrivare al 20% nel 2023;
  - b) Per le Istituzioni dell'AFAM/Scuole Superiori per mediatori linguistici:
    - una quota - definita annualmente nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale - per il 50% in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi nell'anno accademico precedente;
    - per la restante quota in relazione al numero di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente;
5. di stabilire che gli oneri finanziari relativi ai contributi di gestione per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario derivanti dai citati atti convenzionali trovano copertura per € 23.508.974,00 sull'esercizio 2019 e per € 21.508.974,00 su ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nei limiti negli stanziamenti previsti a valere sui capitoli di spesa della Missione 4, Programma



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

- 4, Titolo 1 n. 7808,7809 e 7810 del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019/2021;
6. di stabilire altresì che con successivi decreti dirigenziali verranno annualmente assegnate alle Università, alle istituzioni dell'AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici le risorse regionali per la gestione dei servizi afferenti al diritto allo studio universitario sulla base dei criteri sopra citati e nei limiti, in ogni caso, degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;
  7. di assegnare per l'anno 2019 a favore delle Università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo pari a complessivi € 1.000.000, 00, da ripartire tra gli atenei destinatari sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti;
  8. di stabilire che per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 7, concorrono le risorse stanziare a valere sulla "Missione 4 , Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811 e 7813 del bilancio regionale 2019;
  9. di stabilire altresì che con successivi decreti dirigenziali verrà assegnato il contributo di cui al punto 6 a favore delle Università destinatarie sulla base del criterio sopra citato;
  10. di prevedere in via ulteriore la possibilità per le istituzioni universitarie lombarde di realizzare -nell'ambito delle politiche regionali integrate di formazione, lavoro e diritto allo studio, ed in particolare con apposito avviso a valere sugli stanziamenti del POR FSE 2014-2020- ulteriori interventi per il rafforzamento delle competenze degli studenti, anche attraverso l'attivazione di servizi aggiuntivi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo al fine di migliorarne la preparazione al mercato del lavoro e favorirne l'occupabilità;
  11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;
  12. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 23,26 e 27 del D.L.gs. 33/2013.



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**ALLEGATO A)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE UNIVERSITA' STATALI E NON STATALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

**TRA**

**La Regione Lombardia**, con sede in Milano, P.zza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154, di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_;

**E**

**L'Università** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale/ partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito denominata Università, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, è rappresentato dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"; dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e dal relativo D.Lgs 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, nonché dalla legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario";
- la Regione Lombardia, a norma dell'art. 3 della l.r. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti da realizzarsi attraverso:
  - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
  - b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
  - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
  - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;
- a seguito dell'entrata in vigore della richiamata l.r. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, sino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli enti strumentali denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) e tramite contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite consorzi o altri soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004;

- la Regione e l'Università, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004, avevano sottoscritto in data \_\_\_\_\_ apposita convenzione per regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario;
- la succitata convenzione, stipulata tra le parti per la durata di dieci anni è scaduta il \_\_\_\_\_ e necessita di essere rinnovata anche al fine di prevedere, secondo quanto convenuto dalle parti:
  - a) un termine di durata quinquennale;
  - b) l'applicazione di nuovi criteri di assegnazione dei contributi di gestione ed il graduale superamento del criterio della spesa storica, nelle more della definizione dei costi standard per i servizi relativi al diritto allo studio universitario;
- la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 33/2004, aveva proceduto alla soppressione dell'ISU di \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_, con contestuale subentro nella gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario dell'Università di \_\_\_\_\_/oppure del Consorzio \_\_\_\_\_ costituito, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004, per la gestione dei medesimi interventi;
- dalla stessa data di soppressione dell'ISU di \_\_\_\_\_, la Regione aveva trasferito al soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) i dipendenti dell'ISU medesimo, secondo le modalità definite nell'apposito accordo sottoscritto in data \_\_\_\_\_ tra la Regione, l'Università e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 11, comma 2, l.r. 33/2004 (solo per le Università Statali);
- la Regione e l'Università avevano altresì stipulato, ai sensi degli artt. 60 e ss. della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificati dall'art. 8 della l.r. 33/2004, la convenzione per la riscossione da parte dell'Università della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- la Regione e l'Università convengono sull'opportunità di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti;

Tutto quanto sopra premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione, fermo restando quanto disciplinato in materia di personale trasferito dal disciolto ISU all'Università/Consorzio dalla precedente convenzione (Solo per Università statali), sottoscritta ai sensi dell'art. 9 della l.r. 33/2004 in data \_\_\_\_\_, sostituisce a tutti gli effetti la convenzione richiamata in premessa, in precedenza sottoscritta tra le parti in materia di gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario.

**Articolo 2  
(Oggetto della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della l.r. 33/2004, ed in particolare:
  - a) le modalità di utilizzo, da parte del soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà regionali finalizzati al diritto allo studio universitario;
  - b) l'entità dei contributi di gestione in favore del soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) ed il relativo criterio di determinazione;
  - c) le modalità di riscossione, da parte delle Università, della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995 n.549 e dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.

**Art. 3  
(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha una durata di 3 anni decorrente dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale.
2. L'efficacia della convenzione è prorogata fino alla sottoscrizione della nuova e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla sua scadenza.
3. La convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con l'accordo delle parti.

**Art. 4  
(Modalità di utilizzo dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature)**

1. Per la gestione dei servizi connessi al diritto allo studio, la Regione concede al soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) in comodato gratuito -ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c. - i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà regionale individuati ed elencati nell'Allegato A.
2. Il soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) si impegna ad utilizzare i medesimi beni per le finalità correlate al diritto allo studio universitario, ai sensi della l.r. 33/2004.
3. Per le spese relative all'uso dei suddetti beni e per le spese straordinarie relative alla loro conservazione è richiamato esplicitamente l'art. 1808 c.c., con la precisazione che le spese straordinarie necessarie ed urgenti saranno rimborsate dalla Regione solo se preventivamente individuate e concordate.
4. Anche nel corso della convenzione, Regione potrà, su richiesta dell'Ateneo interessato, affidare in concessione gli immobili di cui all'Allegato A, a fronte dell'impegno del sottoscrittore di realizzare un programma di valorizzazione, appositamente definito e concordato. In tal caso sono a carico del concessionario, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sui medesimi, in base a quanto definito dal contratto.

5. La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto - disciplinante diritti e obblighi della parti- e avrà una durata compresa tra i venti e i trenta anni. La durata effettiva sarà quella indicata nell'apposito progetto tecnico di gestione allegato al predetto contratto di concessione.

**Art. 5  
(Contributi di gestione)**

1. La Regione si impegna a corrispondere annualmente al soggetto gestore degli interventi per il diritto allo studio universitario (Università/Consorzio) per la durata della convenzione -a decorrere dall'anno 2019- i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni finanziarie del bilancio regionale.

L'importo annuo è composto da una quota relativa alla spesa storica – che è pari al dato percentuale \_\_\_\_\_% relativo all'annualità 2018 - e da una quota relativa ai parametri di base del DSU con le corrispondenti pesature.

Nelle more della definizione dei costi standard, i suddetti parametri sono così definiti:

<b>Parametri DSU</b>	<b>Pesatura %</b>
<b>Numero iscritti</b>	<b>30%</b>
<b>Numero posti letto</b> Numero totale dei posti letto disponibili a gestione diretta e in convenzione per gli studenti idonei alla borsa di studio	<b>20%</b>
<b>Numero tot. studenti idonei alla borsa di studio</b>	<b>25%</b>
Numero studenti idonei in sede	5
Numero studenti idonei pendolari	8
Numero studenti idonei fuori sede	12
<b>Spesa figurativa personale</b> Calcolata sulla base dei seguenti elementi: <i>N. studenti idonei alla borsa di studio: unità personale addetto</i>	<b>25%</b>
<b>TOT</b>	<b>100</b>

2. L'applicazione dei parametri di cui al comma 1 - nel periodo di vigenza della convenzione - tiene conto della seguente progressione di riduzione della spesa storica:

<b>Annualità</b>	<b>Spesa storica</b>	<b>Parametri</b>
2019	70%	30%
2020	60%	40%
2021	40%	60%
2022	30%	70%
2023	20%	80%



3. I valori dei parametri sono calcolati annualmente come segue:
  - a) per il numero degli iscritti, sulla base dei dati rilevabili dall'Anagrafe nazionale degli Studenti riferiti, rispettivamente, al 31/10/2018, relativo all'a.a.2017/2018, per l'annualità 2019 ed al 31 dicembre dell'anno precedente per le successive annualità;
  - b) per i restanti parametri, sulla base dei dati in possesso di Regione Lombardia afferenti al riparto del Fondo Integrativo per le borse di studio e i prestiti d'onore ex art. 16 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Schede MIUR).
4. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati anche a garantire il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici stabiliti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 33/2004 per la parte di competenza, a favore dei dipendenti del disciolto ISU..... individuati nella precedente convenzione e transitati nei ruoli dell'Università (Solo per le Università Statali).
5. Con specifici decreti dirigenziali della competente struttura della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro vengono annualmente assegnate le risorse di cui al comma 1.
6. L'erogazione annuale dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
  - una quota pari al 50% a titolo di acconto da corrispondere entro il termine del 30 giugno;
  - la restante quota -a titolo di saldo- entro il termine del 30 novembre, a seguito dell'acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2 della presente convenzione.

**Art. 6  
(Obblighi dell'Università)**

1. Il soggetto gestore degli interventi per il DSU(Università/Consorzio) si impegna a gestire gli interventi per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti iscritti all'ateneo/aderente al Consorzio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, nella legge 240/2010, nel D. Lgs. 68/2012 e nella legge regionale 33/2004, nonché sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione.
2. Il soggetto gestore degli interventi per il DSU(Università/Consorzio) si impegna a fornire altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che verranno con la stessa concordati, tutti i dati e le informazioni idonei a garantire un'efficace attività di programmazione, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario, anche a supporto delle attività dell'Osservatorio regionale e del Comitato regionale di cui agli artt. 5 commi 4 e 6 della l.r. 33/2004, oltre all'aggiornamento dei dati relativi ai beni ed attrezzature di cui al precedente articolo 4.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario, ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo dei contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione -previa diffida e fissazione di un congruo termine per l'adempimento- dispone la revoca del contributo per l'annualità di riferimento.

**Art. 7  
(Tassa regionale per il diritto allo studio)**

1. L'Università si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i..
2. L'Università provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne siano eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento regionale di ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse per le borse di studio universitarie per l'anno accademico di riferimento.
3. L'Università si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, una quota del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio, che varia da un minimo dell'85% fino ad un massimo del 95%, in relazione alle risorse necessarie per l'attuazione dell'obiettivo regionale di assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti risultati idonei nell'anno accademico di riferimento.  
Entro la stessa data, l'Università trasmette alla Regione i dati relativi:
  - al numero degli studenti immatricolati o iscritti;
  - all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
  - agli estremi del versamento effettuato, sulla base delle modalità definite dalla Regione.
4. L'Università trattiene la restante quota, pari alla percentuale variabile dal 5% al 15%, del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
5. L'Università si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale -al netto degli esoneri- entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento.  
Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'anno accademico precedente, avesse superato la quota trattenuta dalle Università (compresa tra il 5% e il 15%) del gettito complessivo introitato, le Università sono autorizzate, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'anno accademico successivo.  
Entro la stessa data del 31 gennaio le Università trasmettono alla Regione i dati definitivi relativi:
  - al numero degli studenti immatricolati o iscritti nel precedente anno accademico;
  - all'ammontare del gettito complessivo della tassa introitato;
  - al numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
  - all'ammontare del saldo attivo da versare alla Regione, o dell'eventuale saldo passivo da trattenere;
  - agli estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dall'Università sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5.  
L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

**Art. 8  
(Clausole finali)**

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione e registrazione della presente convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì

Per l'Università

Per Regione Lombardia

**Allegato B)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ACCADEMIE/CONSERVATORI/ISTITUTI SUPERIORI PER STUDI MUSICALI/SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.**

**TRA**

**Regione Lombardia**, con sede in Milano, P.za Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale 80050050154, di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza dei poteri attribuiti con D.G.R. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**E**

**Accademia/il Conservatorio/l'Istituto Superiore per Studi Musicali/la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici** di seguito denominati, per brevità, Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/ Partita IVA \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto rappresentati da \_\_\_\_\_, in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3,33 e 34 della Costituzione, è rappresentato da :
  - a) legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m. di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori e degli Istituti Musicali Pareggiati;
  - b) D.P.R. 287 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  - c) D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l'articolo 11;
  - d) legge 11 ottobre 1986, n. 697 "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori";
  - e) D.M. 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi di laurea". In particolare classe n. 3 delle lauree nelle Scienze della mediazione linguistica;
  - f) D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";
  - g) D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
  - h) legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
  - i) D.L.gs 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in

attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

j) legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario";

- Regione Lombardia, a norma dell'art. 3 della l.r. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
  - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
  - b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
  - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
  - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;
- a seguito dell'entrata in vigore della richiamata l.r. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, fino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli enti strumentali denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) e tramite contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite consorzi o altri soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004;
- la Regione e l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004, avevano sottoscritto in data \_\_\_\_\_ apposita convenzione per regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario;
- la succitata convenzione, stipulata tra le parti per la durata di cinque anni è scaduta il \_\_\_\_\_ e necessita di essere rinnovata anche al fine di prevedere, secondo quanto convenuto dalle parti:
  - a) la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
  - b) le modalità di riscossione da parte dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 18, comma 8, del D. L.gs. 68/2012;
- la Regione e l'Università avevano altresì stipulato, ai sensi degli artt. 60 e ss. della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificati dall'art. 8 della l.r. 33/2004, la convenzione per la riscossione da parte dell'Università della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 18, comma 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola per la gestione degli interventi per il diritto allo studio non utilizza beni di proprietà regionale, né personale proveniente dai ruoli regionali;
- la Regione e l'Università convengono sull'opportunità di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti;

Tutto quanto sopra premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti la convenzione richiamata in premessa, in precedenza sottoscritta tra le parti in materia di gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario.

**Articolo 2  
(Oggetto della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi della l.r. 33/2004, ed in particolare:
  - a) la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
  - b) le modalità di riscossione da parte dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 18, comma 8, del D. L.gs. 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.

**Art. 3  
(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha una durata di 3 anni decorrente dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale.
2. L'efficacia della convenzione è prorogata fino alla sottoscrizione della nuova e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla sua scadenza.
3. La convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con l'accordo delle parti.

**Art. 4  
(Contributi di gestione)**

1. La Regione si impegna a corrispondere annualmente all'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola per la durata della convenzione -a decorrere dall'anno 2019- i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni del bilancio regionale. L'importo annuo è definito sulla base dei seguenti criteri:
  - per una quota parte (il 50%) con riferimento al numero degli studenti iscritti e riferiti all'anno accademico precedente;
  - per una quota parte (il 50%) in relazione al numero di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati all'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola anche a parziale copertura della perdita del gettito da tasse e contributi, non coperta da finanziamento statale, derivante dall'incidenza del numero di studenti beneficiari all'assegnazione della borsa di studio.
3. Con specifici decreti dirigenziali della competente struttura della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro vengono annualmente assegnate le risorse di cui al comma 1.
4. L'erogazione annuale dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
  - una quota pari al 50% a titolo di acconto da corrispondere entro il termine del 30 giugno;
  - la restante quota -a titolo di saldo- entro il termine del 30 novembre, a seguito dell'acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2 della presente convenzione.

#### **Art. 5**

#### **(Obblighi dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola)**

1. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a gestire gli interventi per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti iscritti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, nella legge 240/2010, nel D. Lgs. 68/2012 e nella legge regionale 33/2004, nonché sulla base dei criteri emanati dalla Regione.
2. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a fornire altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che verranno con la stessa concordati, tutti i dati e le informazioni idonee a garantire un'efficace attività di programmazione, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario, anche a supporto delle attività dell'Osservatorio regionale e del Comitato regionale di cui agli artt. 5 , comma 4 e 6 della l.r. 33/2004.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario, ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo dei contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione - previa diffida e contestuale ingiunzione di pagamento - dispone la revoca del contributo per l'annualità di riferimento.

#### **Art. 6**

#### **(Tassa regionale per il diritto allo studio)**

1. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i.
2. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso e che

non ne sono eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse per le borse di studio universitarie per l'anno accademico di riferimento.

3. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, una quota pari all'85% del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio. Entro la stessa data, l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trasmette alla Regione i dati relativi:
  - al numero degli studenti immatricolati o iscritti;
  - all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
  - agli estremi del versamento effettuato alla Regione sulla base delle specifiche prescrizioni dalla stessa definite.
4. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trattiene la restante quota, pari alla percentuale del 15% del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
5. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale - al netto degli esoneri - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'anno accademico precedente, avesse superato la quota (15%) trattenuta del gettito complessivo introitato, l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola è autorizzata, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'anno accademico successivo.

Entro la stessa data del 31 gennaio l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trasmette alla Regione i dati definitivi relativi a:

  - numero degli studenti immatricolati o iscritti nel precedente anno accademico;
  - ammontare del gettito complessivo della tassa introitato;
  - numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
  - ammontare del saldo attivo da versare alla Regione, o dell'eventuale saldo passivo da trattenere;
  - estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dall'Università sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5. L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

**Art. 7  
(Clausole finali)**

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.

3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione e registrazione della presente convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì

Per l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola

Per la Regione Lombardia

**Allegato "A1"****Percentuale di spesa storica 2018 per Ateneo**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	2.37%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA per essa EDISU PV	25.75%
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	23.92%
UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	0.19%
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE I.U.L.M.	2.02%
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO	12.06%
UNIVERSITA' CARLO CATTANEO L.I.U.C.	0.90%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI STATALE DI MILANO	10.71%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	5.42%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	1.57%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	4.99%
UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI	9.97%
UNIVERSITA' HUMANITAS	0.11%
<b>TOTALI UNIVERSITA'</b>	<b>100.00%</b>

## **Allegato al punto 8.3**

### ACCORDO QUADRO

tra

Università degli Studi di Bergamo (di seguito "Università") - con sede legale in via Salvecchio, 19 Bergamo, Codice Fiscale 80004350163, Partita IVA01612800167, rappresentato da Remo Morzenti Pellegrini, in qualità di Rettore di seguito congiuntamente le "Parti" e ciascuna singolarmente "Parte".

e

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito "Banca" oppure "Intesa Sanpaolo"), con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino - Sede Secondaria: via Monte di Pietà 8, 20121 Milano - Capitale Sociale € 9.085.534.363,36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - Partita IVA 11991500015 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata dalla dott.ssa Elena Jacobs, in qualità di Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università

### PREMESSO CHE

1. Intesa Sanpaolo, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, presta particolare attenzione anche alla promozione delle attività che contribuiscono alla crescita del Paese, sia sotto il profilo dell'innovazione e ricerca scientifica che dello sviluppo delle competenze e della formazione delle persone.
2. Intesa Sanpaolo, con il Piano di Impresa 2018-2021, intende rafforzare il suo impegno in termini di responsabilità sociale e culturale anche in ambito universitario.
3. L'Università, istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, persegue senza scopi di lucro la finalità della formazione intellettuale e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. L'Università, con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, favorisce sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale.
5. Intesa Sanpaolo e l'Università hanno interesse alla stipula di un Accordo di Collaborazione finalizzato a:
  - a) sviluppare e organizzare iniziative di orientamento, recruiting e tirocinio;
  - b) attivare iniziative di sostegno allo studio (borse di studio, sostegno a percorsi di dottorato, sostegno a cattedre universitarie);
  - c) realizzare corsi di formazione e attività di sviluppo del personale del Gruppo Intesa Sanpaolo;
  - d) realizzare progetti di ricerca e iniziative legate al supporto all'innovazione;
  - e) collaborare per favorire la valorizzazione dell'educazione, della cultura e della ricerca.
6. Nell'ambito della collaborazione, Intesa Sanpaolo è disponibile ad offrire prodotti e servizi bancari a condizioni di favore.

Tutto quanto sopra premesso a formare parte integrante e sostanziale dell'Accordo, le Parti convengono e stipulano il seguente Accordo Quadro (di seguito l'"Accordo").

#### Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1.1 Le Parti si impegnano a collaborare per identificare e realizzare i progetti e le iniziative indicati nelle premesse.

1.2 Al fine di favorire tale collaborazione, le Parti potranno sottoscrivere durante la vigenza dell'Accordo specifici Accordi Attuativi ("Accordi Attuativi") che disciplineranno le seguenti attività:

- a) recruiting, tirocinio, orientamento:
- collaborazioni volte all'individuazione di candidati idonei a rispondere alle esigenze delle imprese,
  - tirocini extracurricolari e curricolari da svolgersi presso Intesa Sanpaolo o altre Società del Gruppo, quale occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro,
  - interventi di orientamento presso l'Università e testimonianze di manager aziendali nell'ambito di percorsi di laurea, dottorati, master, ecc.;
- b) sostegno agli studi da realizzare attraverso interventi istituzionali quali Borse di Studio, sostegno a Master Universitari, sostegno a percorsi di Dottorato, sostegno a Cattedre Universitarie;
- c) formazione specifica per i dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, da realizzare attraverso l'erogazione di corsi specialistici focalizzati per il settore bancario, finanziario e assicurativo;
- d) progetti di ricerca e di studio in ambito scientifico e tecnologico e altre iniziative a supporto dell'innovazione;
- e) Accordi di collaborazione per realizzare congiuntamente eventi e iniziative volti alla valorizzazione dell'educazione, della cultura e della ricerca;
- f) Convenzioni con le banche del Gruppo per l'offerta di prodotti e servizi bancari a condizioni di favore per studenti e ricercatori.

1.3. Resta inteso che la concreta realizzazione dei progetti e delle iniziative sarà subordinata alla positiva valutazione di entrambe le Parti.

## Art. 2 - Accordi Attuativi

2.1 Gli Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università di Bergamo e della Banca e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.

2.2 Le Parti concordano altresì che la Banca potrà indicare all'Università una o più società del Gruppo Intesa Sanpaolo con cui stipulare gli Accordi Attuativi.

2.3 Gli Accordi Attuativi dovranno disciplinare le attività di cui al precedente articolo 1.2 nel dettaglio, indicando almeno quanto segue: tempi di realizzazione e relativi costi; corrispettivi eventualmente dovuti; risorse finanziarie da impiegare e relativi oneri di rendicontazione; personale da coinvolgere, strutture e attrezzature da destinare allo svolgimento delle attività; benefici per entrambe le Parti; aspetti rilevanti in tema di assicurazione; eventuali penali e limitazioni di responsabilità.

2.4 In caso di incongruenza fra il contenuto dell'Accordo e di un Accordo Attuativo, prevale il seguente Accordo.

## Art. 3 - Durata dell'Accordo e facoltà di recesso

3.1 Il presente Accordo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Non è ammesso il rinnovo tacito.

3.2 Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviarsi con un preavviso di almeno tre mesi.

3.3 In caso di recesso le Parti concordano sin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso relative agli Accordi Attuativi già stipulati alla data del recesso, salvo che nei singoli Accordi Attuativi sia diversamente stabilito.

## Art. 4 - Corrispettivi

4.1 Il presente Accordo non prevede impegni economici che saranno invece disciplinati nei singoli accordi attuativi.

## Art. 5 - Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale

5.1 Resta inteso che i dati e i materiali coperti da proprietà intellettuale e industriale e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte, in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente Accordo, resta nella sua titolarità.

5.2 Per l'utilizzo di quanto già coperto da proprietà intellettuale e industriale e di quanto elaborato o prodotto in esecuzione degli Accordi Attuativi si rinvia a quanto in essi disciplinato.

5.3 Ciascuna Parte non potrà utilizzare i marchi e gli altri segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto della stessa.

5.4 L'eventuale autorizzazione all'utilizzo dei segni distintivi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza o concessione di alcun diritto sui segni distintivi medesimi.

5.5 Ciascuna Parte garantisce che, quanto dallo stesso reso disponibile o consegnato all'altra Parte in esecuzione del presente Accordo e degli Accordi Attuativi, non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire.

## Art. 6 - Riservatezza

6.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi di cui si avvale per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e degli Accordi Attuativi, nel corso della durata dei medesimi e anche successivamente alla cessazione degli stessi per qualsiasi causa a non divulgare, comunicare e rendere noti informazioni, dati, conoscenze in genere, di qualsivoglia forma e natura, relativi all'altra Parte, così come qualsiasi documento o supporto, di qualsivoglia natura, contenente uno qualsiasi dei dati o informazioni predetti, dei quali potrà venire a conoscenza nel corso della durata dell'Accordo e dei singoli Accordi Attuativi.

6.2. Gli Accordi Attuativi potranno determinare la durata dell'obbligo di riservatezza in relazione ai progetti e alle iniziative disciplinate dai medesimi

6.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate riservate:

- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo,
- le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate,
- le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine - ove legalmente possibile - ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

## Art. 7 - Protezione dei dati personali

7.1 Con riferimento a eventuali dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo e dei relativi Accordi Attuativi, ciascuna Parte agirà in qualità di "Titolare", obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente.

7.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare e integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Le Parti si impegnano altresì a comunicarsi tempestivamente eventuali irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso all'Accordo.

7.3 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti Autorità e/o soggetti interessati derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alla citata normativa.

## Art. 8 - Normativa anticorruzione e trasparenza

8.1. Le Parti si danno atto che nell'esecuzione del presente Accordo e degli eventuali Accordi Attuativi ciascuna di esse è tenuta - per gli ambiti di rispettiva pertinenza e per quanto a ciascuna di esse

applicabile in base alla natura di ente pubblico o privato - ad adottare e rispettare, nonché a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori:

- i principi dettati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- le misure per la prevenzione della corruzione, ai sensi della vigente normativa (L. n.190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni), nonché per la prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Nella specie:

- L'Università ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo e il Codice di Comportamento Nazionale e di Ateneo, ai quali si attiene nell'esercizio della propria attività, disponibile al seguente link: (verificare l'adesione al Piano triennale dell'Università)
- <https://www.unibg.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance>;

8.2. Intesa Sanpaolo ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, un Codice Etico, un Codice interno di comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione di Gruppo ai quali si attiene nell'esercizio della propria attività, disponibili al seguente link: <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/decreto-legislativo-231-2001.html> .

#### Art. 9 - Salute e Sicurezza sul lavoro

9.1 Le Parti riconoscono che le attività oggetto del presente Accordo e/o dei singoli Accordi Attuativi hanno natura intellettuale e, pertanto, non trovano applicazione le norme sui rischi da interferenze di cui al D.Lgs n. 81/2008, salvo non emerga diversamente da specifici Accordi Attuativi in ragione della natura delle attività prestate.

9.2 Ciascuna Parte è naturalmente responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare le policy e i regolamenti tempo per tempo vigenti nelle strutture ospitanti.

#### Art. 10 - Comunicazioni

10.1 Ciascuna Parte nominerà un referente, responsabile per la gestione e supervisione delle attività di cui al presente Accordo, a cui è affidato il compito di pianificare i contatti periodici al fine di sviluppare le iniziative indicate nelle premesse.

A tal fine

- la Banca nomina come suo referente:
  - Dott.ssa Nicoletta Bernasconi  
Responsabile Relazioni con Università e Scuola
- l'Università nomina come suo referente:
  - Prof.ssa Elisabetta Bani

10.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, anticipate via mail ai seguenti indirizzi:

per la Banca:

- Dott.ssa Nicoletta Bernasconi, via Romagnosi, 5 20121 Milano. e-mail [nicoletta.bernasconi@intesasanpaolo.com](mailto:nicoletta.bernasconi@intesasanpaolo.com)

per l'Università:

- Prof.ssa Elisabetta Bani, Dipartimento di Giurisprudenza, via Moroni 255 - 24127 Bergamo (BG), indirizzo e.mail [elisabetta.bani@unibg.it](mailto:elisabetta.bani@unibg.it)

10.3 Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

#### Art. 11 - Legge regolatrice e Foro competente

11.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

11.2 Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente Accordo e degli Accordi Attuativi verranno devolute in via esclusiva al Foro della pubblica amministrazione, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 12 - Prevalenza su precedenti pattuizioni e rinvio

12.1 Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni diversa pattuizione scritta e/o verbale intercorsa tra le Parti sul medesimo oggetto.

12.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, valgono le disposizioni di legge e regolamentari.

Bergamo,  
prot. n. \_\_\_\_\_

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Il Rettore

\_\_\_\_\_

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

INTESA SANPAOLO SPA

Resp. Valorizzazione Sociale e  
Relazioni con le Università

\_\_\_\_\_

(Dott.ssa Elena Jacobs)

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
TRA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO  
E  
L'AGENZIA di TUTELA della SALUTE di BERGAMO**

**Premesse**

L'Università degli Studi di Bergamo e l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Università possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall'ATS.

Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).

L'Agenzia di tutela della salute di Bergamo può, peraltro, contribuire all'attività istituzionale dell'Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

Entrambi i contraenti esprimono interesse a cooperare, nelle forme e nei modi stabiliti nel presente Accordo e ciascuno in base alle proprie prerogative istituzionali, a favorire lo studio, la ricerca, le applicazioni necessarie per sviluppare la salute della comunità che insiste nel territorio bergamasco.

Tutto ciò premesso,

tra **l'Università degli Studi di Bergamo**, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (Bg) il 11.08.1968, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come "Università",

e **l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo** CF 04114400163 rappresentata da dr. \_\_\_\_\_, nato a il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, nel seguito indicata come "ATS",

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 – Finalità dell'accordo**

L'Università e l'ATS si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti.

Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni. Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in volta in relazione all'effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.

Per quanto non indicato nel presente accordo, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall'Università.

**Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione**

L'ATS dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università il supporto per attività didattiche integrative quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni e di tutorato;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi e seminari;
- lo svolgimento di tirocini.

In particolare l'ATS favorirà:

- la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi competenti dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell'Università ai servizi ed alle attività di formazione organizzate dall'ATS.

L'ATS dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti.

Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata massima degli stessi.

L'Università si impegna altresì a:

- consultare l'ATS per recepire orientamenti e bisogni formativi finalizzati a migliorare e innovare le competenze degli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali;
- consentire al personale di ATS di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti dell'Università e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d'interesse di ATS;

L'ATS e l'Università dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi:

- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nei Dipartimenti dell'Ateneo;
- sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l'utilizzo di una didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via teledidattica;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica;
- realizzazione di corsi di aggiornamento nell'ambito della formazione permanente del personale.

### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza.**

L'Università e l'ATS favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- commesse di ricerca/consulenza affidate dall'ATS all'Università;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
- ideazione, costituzione e gestione di un "Filiere dell'eccellenza della salute" nell'area provinciale di Bergamo per delineare un vettore di sviluppo del territorio basato su una forte caratterizzazione e specializzazione dell'offerta di servizi sanitari, socio – sanitari e sociali con punte di eccellenze riconosciute.

### **Articolo 4 – Referenti**

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito dell'accordo saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università e concordati con la Direzione strategica dell'ATS che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

### **Articolo 5 – Responsabilità delle parti**

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ATS durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'ATS da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali dell'ATS, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

**Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche**

L'Università e l'ATS si impegnano sin d'ora a mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito di studi o ricerche così come dei relativi risultati, salvo diverso specifico accordo tra le parti.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività, se non previa autorizzazione dell'altra parte.

**Articolo 7 – Durata dell'accordo e procedura di rinnovo**

Il presente accordo ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.

Successivamente, l'accordo potrà essere rinnovato mediante apposito accordo sottoscritto tra le parti.

Ciascuna delle due parti può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta con un preavviso di 60 giorni, assicurando il completamento delle attività e delle iniziative già avviate.

**Articolo 8 – Privacy**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

Per quanto concerne l'Università degli Studi di Bergamo, il testo dell'informativa è disponibile sul sito istituzionale.

**Articolo 9 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

**Art. 10 – Registrazione**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Per l'Università  
IL RETTORE  
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

Per l'ATS  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Massimo Giupponi)

## **Allegato al punto 8.6**

### ACCORDO DI PARTENARIATO

Tra

l'Università degli Studi di Pavia, con sede a Pavia, Strada Nuova n. 65, PEC [amministrazione-centrale@certunipv.it](mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it), C.F. 80007270186 e P. IVA 00462870189, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Fabio Ruggè (di seguito denominata "UNIVERSITÀ COORDINATRICE"),

E

L'Università degli studi di Bergamo, con sede legale in via Salvecchio 19 - 24129 Bergamo, C.F. 80004350163 P.IVA 01612800167, rappresentata da Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo (di seguito denominata PARTNER 1)

Visti

- il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047 ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili per "Interventi a favore degli studenti", per gli anni 2017 e 2018, con particolare riferimento al Piano Lauree Scientifiche (PLS) 2017-2018, di cui all'art. 4, commi 4 e 5;
- la nota del 2 ottobre 2018 n. 12444 della Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore definisce le modalità e le indicazioni operative per la presentazione delle candidature per il Piano Lauree Scientifiche per il biennio 2017-2018;
- con il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, si procede, tenuto conto delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, all'assegnazione di € 750.00,00 al Progetto Nazionale di Matematica nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche per il biennio 2017 - 2018,

si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – Premesse e Allegati

Le premesse sopra citate e gli Allegati di seguito indicati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### ART. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano alla realizzazione delle attività previste nel Progetto Nazionale di area Matematica dal titolo "PLS Progetto Nazionale di Matematica" (di seguito definito "Progetto" o "PN"), presentato al MIUR, secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso (Allegato 1) ed in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal MIUR.

Il PARTNER eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, fermo restando la responsabilità dell'UNIVERSITÀ COORDINATRICE per la gestione organizzativa e finanziaria del progetto.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.

#### ART. 3 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze in capo alle parti tali da rendere applicabile il presente atto.

#### Art. 4 – Impegni dell'UNIVERSITÀ COORDINATRICE

L'UNIVERSITÀ COORDINATRICE, si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento, nonché a coordinare: gli aspetti amministrativi e legali correnti e i rapporti con il MIUR.

In particolare, l'UNIVERSITÀ COORDINATRICE assume:

- a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal MIUR;
- b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
- c. il coordinamento dei rapporti finanziari con il MIUR, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l'istituto di credito prescelto;
- d. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;
- e. l'impegno a cofinanziare il Progetto per un importo non inferiore al 10% della quota parte ad essa assegnata.

#### Art. 5 – Gestione del finanziamento

Il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Pavia, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Daniele Boffi, nel ruolo di UNIVERSITÀ COORDINATRICE, si assume l'impegno di redistribuire al PARTNER, a seguito del ricevimento delle risorse dal MIUR, gli importi di competenza. Gli importi sono definiti dal Coordinatore nazionale sulla base dei criteri di ripartizione indicati nel Progetto e dei dati del monitoraggio e della rendicontazione delle spese sostenute dai PARTNER.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di UNIVERSITÀ COORDINATRICE, si assume l'impegno:

- di versare al PARTNER l'importo del finanziamento di competenza, così come riportato nell'Allegato 2, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle risorse dal MIUR o dalla stipula del presente Accordo, qualora detta stipula avvenisse dopo l'erogazione delle risorse da parte del MIUR;
- di richiedere alla data del 31/12/2019 una sintesi delle attività svolte, secondo le modalità che saranno comunicate al referente locale, e la rendicontazione delle spese sostenute e/o impegnate per le attività svolte sulla base della Tabella riportata nell'allegato 4 al presente accordo; la rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal referente locale e dal responsabile amministrativo.

#### Art. 6 – Impegni del PARTNER

Il PARTNER, i cui riferimenti amministrativi e contabili sono indicati nell'Allegato 3 al presente Accordo, ha i seguenti compiti:

- svolgere le attività previste nel Progetto;
- elaborare e fornire all'UNIVERSITÀ COORDINATRICE, nei tempi e nei modi sopra indicati, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle spese sostenute per le attività da loro progettate, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dal MIUR;
- cofinanziare il Progetto per un importo non inferiore al 10% della quota parte loro assegnata.

Nelle more che si perfezioni il trasferimento delle risorse dall'UNIVERSITÀ COORDINATRICE ai vari PARTNER, gli stessi potranno procedere in anticipazione a sostenere i relativi costi.

#### Art. 7 – Obblighi connessi alla rendicontazione

Il PARTNER ha l'obbligo di attenersi alle richieste dell'UNIVERSITÀ COORDINATRICE di rispettare le tempistiche dalla stessa fissate per procedere alla rendicontazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse in conformità a quanto previsto dalle regole di rendicontazione stabilite dal MIUR.

Come stabilito dalla nota del 2 ottobre 2018 n. 12444 della Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore,

in caso di mancato o parziale utilizzo delle somme attribuite a ciascun PARTNER o a fronte di un raggiungimento del target di progetto per una quota inferiore al 70%, ciascun PARTNER dovrà provvedere immediatamente a richiesta dell'UNIVERSITÀ COORDINATRICE, al rimborso a favore della stessa UNIVERSITÀ COORDINATRICE dei recuperi che il MIUR effettuerà sul FFO dell'UNIVERSITÀ COORDINATRICE stessa. L'UNIVERSITÀ COORDINATRICE è responsabile del recupero delle somme eventualmente inutilizzate.

#### Art. 8 – Responsabile amministrativo

Tutte le parti dovranno individuare un Responsabile amministrativo, responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie. All'uopo si relaziona con il Coordinatore nazionale e con il referente locale del progetto ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili se richieste.

Allo stesso competono le seguenti funzioni:

- a. predisposizione della documentazione richiesta dall'UNIVERSITÀ COORDINATRICE;
- b. assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del progetto;
- c. firma, congiuntamente al referente locale, di tutti gli atti che comportano decisioni di spesa;
- d. predisposizione del rendiconto delle spese.

Art. 9 – Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che la controversia sarà devoluta al Foro di Milano.

Art. 10 – Allegati

Si riporta, di seguito, l'elenco degli allegati citati in precedenza:

- Allegato 1 – Progetto PLS Matematica 2017-2018;
- Allegato 2 – Piano finanziario;
- Allegato 3 – Dati dell'Università Partner;
- Allegato 4 – Tabella di rendicontazione;
- Allegato 5 – Modello di lettera di accettazione e formalizzazione dell'accordo;

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - UNIVERSITÀ COORDINATRICE  
IL RETTORE  
(Prof. Fabio Ruggie)

-----

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO- PARTNER 1  
IL RETTORE  
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

-----

**CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN  
CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA**

*tra*

**Università degli Studi di Bergamo** (d'ora in poi denominata Università), c.f. 80004350163, nella persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, in qualità di rettore *pro tempore* dell'Università degli studi di Bergamo, nato a Clusone in data 11/08/1968 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24129, in Via Salvecchio n. 19,

*e*

**Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo** (d'ora in poi denominato Ente), c.f. 80036010165, nella persona del Presidente, Notaio Maurizio Luraghi, nato a Romano di Lombardia il 11/12/1962 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24121, in Viale Vittorio Emanuele II, n.44;

*Visti*

- l'art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili), nella parte in cui dispone che: «L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;

- l'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), che così dispone: «Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaio, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaio presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaio presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato»;

- l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone: «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti»;

- la Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di consentire lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza.

### *Considerata*

- la necessità di creare un reale ed effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale, attraverso un dialogo più intenso e diretto fra mondo accademico ed attività notarile;
- l'importanza di garantire la tutela dell'interesse generale connesso all'esercizio della funzione notarile;
- l'esigenza di far acquisire ai giovani una più immediata conoscenza culturale e metodologica tendente ad ottimizzare i tempi di accesso all'esercizio della professione di notaio;
- la funzione della pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva come richiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, e che si sostanzia in un periodo durante il quale il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine teorico e pratico indispensabili per una effettiva indagine critico-conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio della medesima;
- la circostanza che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università è istituito ed attivato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);
- la necessità di dare attuazione alla Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di consentirne l'applicazione da parte dell'Università e dell'Ente;

### *Le parti convengono*

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si intende per:

- a) "Convenzione quadro": la convenzione quadro, stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza;
- b) "tirocinio": la pratica per l'accesso alla professione notarile, di cui all'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all'articolo 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 ed all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
- c) "studenti tirocinanti": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre della pratica notarile;
- d) "Consiglio": il Consiglio Notarile del distretto di Bergamo;
- e) "notaio": il notaio presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
- f) "Università": l'Università degli Studi di Bergamo;
- g) "Dipartimento": il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo;
- h) "Corso di laurea": il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza).

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione attua la Convenzione quadro, al fine di consentire agli studenti iscritti al Corso di Laurea del Dipartimento di svolgere presso i notai del distretto notarile di Bergamo i primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile, in concomitanza con l'ultimo anno del Corso stesso.

### **Articolo 3** **Condizioni per l'ammissione**

1. Possono essere ammessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di laurea, come meglio specificato dall'art. 2, primo comma, della Convenzione quadro, coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità che seguono.

2. L'ammissione allo svolgimento anticipato del tirocinio richiede che lo studente sia in regola con gli esami di profitto del Corso di laurea frequentato e quindi che abbia superato, al momento della presentazione della domanda, tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea al quale è iscritto. Il superamento di tali esami dovrà risultare da autocertificazione da allegare alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti.

### **Articolo 4** **Frequenza dei corsi universitari e della pratica notarile**

1. Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari.

2. Lo studio notarile deve essere frequentato in modo effettivo per almeno 200 ore nell'arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore alla settimana, distribuite su almeno due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio dell'orario settimanale può essere concordata, in maniera diversa, in sede distrettuale ed in base a specifiche esigenze di studio e frequenza universitaria.

3. Al fine di agevolare l'anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio si impegna a fornire ai propri iscritti adeguate informazioni in merito e a trasmettere al Dipartimento, entro il 1° settembre di ogni anno, un elenco dei notai disponibili ad ospitare nei propri studi professionali gli studenti tirocinanti. Gli studenti avranno facoltà di scegliere il Notaio di riferimento nell'ambito dell'elenco predisposto; in caso di mancata scelta, l'assegnazione dello studente al Notaio di riferimento verrà compiuta dal Consiglio Notarile.

Il Notaio scelto direttamente dallo Studente tirocinante può declinare la propria disponibilità, adeguatamente motivando.

4. Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere in contemporanea il tirocinio presso un notaio è di tre, secondo i criteri fissati dall'art. 6, terzo comma, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, secondo il quale "Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del Ministro vigilante".

### **Articolo 5** **Attività del tirocinio ed obblighi del tirocinante**

1. Il tirocinio, in conformità ai contenuti della professione, consisterà fra l'altro:

- 1) nell'assistere ai preliminari colloqui delle parti con il notaio, in funzione degli atti da stipularsi da parte di quest'ultimo, se consentito dalle parti e ritenuto del caso dal notaio;
- 2) nello studio delle problematiche di natura formale e sostanziale, funzionale all'apprendimento delle tecniche redazionali di predisposizione di atti notarili;
- 3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributario;

- 4) in esercitazioni nella redazione e compilazione integrale di schemi-tipo di atti notarili;
- 5) nell'assistere alla ricerca ed analisi dei titoli di provenienza che si accompagnano alle ispezioni ipo-catastali;
- 6) negli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, di tecniche redazionali;
- 7) nell'organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle esigenze di lavoro e della clientela;
- 8) nell'apprendimento della cura e tenuta del repertorio notarile;
- 9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al fine di comprendere il ruolo del notaio nell'esercizio della sua funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme di legge, salve eccezioni valutate dal notaio.

2. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste secondo le indicazioni del notaio ospitante; ad osservare le regole proprie dell'attività notarile e le norme in materia di igiene e sicurezza; a mantenere il riserbo con riguardo a dati, informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio.

3. Il notaio ospitante provvede a trasmettere al Consiglio Notarile apposita relazione scritta al termine del semestre di tirocinio, sottoscritta anche dal tirocinante, dalla quale risultino con chiarezza e completezza i momenti nei quali il praticante è stato in studio nel semestre, gli atti ai quali abbia potuto assistere, le questioni di diritto più importanti affrontate, gli atti alla preparazione dei quali abbia potuto contribuire, le altre attività di formazione generale svolte.

## **Articolo 6**

### **Referenti organizzativi**

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università e il Consiglio Notarile nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione ed il coordinamento dei tirocini. Il referente organizzativo nominato dal Consiglio notarile è preferibilmente scelto tra i componenti dello stesso Consiglio.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

In caso di mancata scelta di cui al precedente art. 4, terzo comma, da parte del tirocinante, il referente organizzativo del Consiglio Notarile procede ad assegnare al tirocinante il Notaio di riferimento.

Nel corso del tirocinio possono essere previsti momenti di verifica in ordine all'attività dello studente tirocinante, da parte del referente organizzativo del Consiglio Notarile.

## **Articolo 7**

### **Collaborazione didattica**

Il Consiglio Notarile si impegna a dare ampia diffusione agli studenti tirocinanti circa le iniziative formative attivate durante il periodo di tirocinio, anche in coordinamento con le Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Il Consiglio si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.

Il Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con il Consiglio Notarile distrettuale di Bergamo, si impegna ad informare gli studenti, in merito alle offerte formative e ai percorsi finalizzati all'accesso alla professione notarile.

## **Articolo 8**

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità proprie della convenzione stessa, anche con modalità automatizzate. Tali dati,

esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati per fini statistici a soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

### **Articolo 9 Durata e rinnovo**

1. La presente convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e verrà rinnovata di anno in anno su espressa volontà delle parti.

### **Articolo 10 Presentazione della domanda**

Per *l'a.a. 2019/2020*, gli studenti che intendano effettuare il tirocinio per l'accesso alla professione di Notaio devono presentare domanda entro *il 31 gennaio 2020*.

Per la validità del tirocinio professionale anche ai fini curriculari, si rimanda al ***Regolamento di Ateneo per Tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti emanato con decreto rettorale Rep. 384/2018 prot. n. 77586/I/3 del 8.06.2018***.

### **Articolo 11 Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge, di regolamento e della convenzione quadro nonché delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea; e, se del caso, per sopravvenute indicazioni/interpretazioni, anche ministeriali.

Bergamo, .....

Per l'Università degli Studi di Bergamo

Per il Consiglio Notarile distrettuale di Bergamo

IL RETTORE PRO-TEMPORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

IL PRESIDENTE  
Dott. Maurizio Luraghi

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO  
AL TAVOLO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DI BERGAMO 2019-2021**

**Tra**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo nella persona di

\_\_\_\_\_

il Comune di Bergamo nella persona di \_\_\_\_\_

la Provincia di Bergamo nella persona di \_\_\_\_\_

l'Università degli Studi di Bergamo nella persona di \_\_\_\_\_

Confindustria Bergamo nella persona di \_\_\_\_\_

Imprese e Territorio nella persona di \_\_\_\_\_

CGIL-CISL-UIL nella persona di \_\_\_\_\_

UBI Banca nella persona di \_\_\_\_\_

**Premesso che le Parti:**

- a seguito delle raccomandazioni dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, fornite nel 2015 dalla *Regional Review* su Bergamo, hanno condiviso e sottoscritto il documento programmatico, rilasciato nel dicembre 2016, "Costruire e condividere il futuro: le sfide del 2030" e costituito il "Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo";
- di comune intesa, hanno costituito una Cabina di Regia del progetto assumendo attraverso i propri rappresentanti apicali pro-tempore la responsabilità e gli oneri del progetto, attivando allo scopo cinque dossier di approfondimento dedicati a:
  - ❖ Accrescere le competenze dei lavoratori e del territorio
  - ❖ Liberare il potenziale d'innovazione
  - ❖ Incrementare l'attrattività del territorio
  - ❖ Promuovere la competitività e la crescita delle PMI
  - ❖ L'evoluzione del mercato del lavoro e del welfare nel territorio;

- l'11 aprile 2017 hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo e la competitività di Bergamo" di cui la presente convenzione rappresenta un *addendum*;
- nel dicembre 2017 hanno completato, avvalendosi dal Comitato di Progetto, costituito da rappresentanti tecnici delle Parti stesse, l'individuazione di 18 macro-obiettivi e delle relative 65 azioni;
- nel giugno 2018 hanno convenuto su 8 priorità di *governance* per attivare le azioni guida:
  - ❖ A Promuovere la qualità metropolitana di Bergamo
  - ❖ B La nuova mobilità dell'epoca digitale
  - ❖ C Attivare i cluster produttivi
  - ❖ D Organizzare le aree vaste
  - ❖ E Il Valore della risorse ambientali
  - ❖ F L'evoluzione della catena del valore d'impresa
  - ❖ G Rinnovare la formazione
  - ❖ H Sostenere la proattività della P.A.

**Preso atto che:**

- le 8 priorità di *governance* sopra richiamate sono articolate in 65 azioni e sono funzionali al miglioramento di una progettazione pienamente condivisa tra i partner, finalizzata all'ottimizzazione delle risorse, ad evitare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi sul territorio, a rendere via via sempre più sinergiche le relazioni reciproche allo scopo di incrementare una positiva ricaduta sul territorio;
- sussiste una complessità implicita al modello organizzativo che vede da un lato la Cabina di Regia, dall'altro il Comitato di Progetto che articolano la loro attività in incontri decisionali, seminari di approfondimento, focus tematici che necessitano di un coordinamento operativo continuo e di un supporto tecnico che favorisca l'efficacia del modello stesso;
- al fine di ottemperare al meglio all'invito contenuto nelle osservazioni OCSE della Regional Review, rivolto al sistema amministrativo e rappresentativo di Bergamo a darsi una struttura di *governance* anche per potersi interfacciare con la Regione e lo Stato, anche con riferimento al tema del reperimento delle risorse, per definire una politica condivisa, per individuare priorità, per elaborare progetti cantierabili e rispondere alle esigenze della popolazione, del territorio e delle imprese, è necessario rendere sostenibile il modello e darvi la massima continuità strategica e organizzativa

**le Parti**

**convengono e stipulano quanto segue:**

**1. Premessa**

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **2. Finalità**

La presente Convenzione è finalizzata a sostenere la realizzazione di tutte le attività di supporto al “Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo” e, in specifico, alla Cabina di Regia e al Comitato di Progetto, attività che dovranno essere tese ad assicurare:

- ❖ il coordinamento operativo continuo e il supporto tecnico che favorisca l'efficacia del modello;
- ❖ il collegamento funzionale con la Cabina di Regia e il Comitato di Progetto;
- ❖ l'organizzazione di incontri, seminari di approfondimento, focus tematici in relazione sia alla loro preparazione che alla gestione degli atti successivi;
- ❖ l'interlocuzione con soggetti, enti e testimoni privilegiati della comunità locale;
- ❖ la presentazione pubblica di iniziative specifiche e i rapporti con la stampa;
- ❖ la raccolta della documentazione sui progetti più rilevanti per lo sviluppo territoriale;
- ❖ la produzione di materiali e documenti anche in lingua straniera.

## **3. Impegni dei soggetti firmatari**

Le Parti si impegnano ad assicurare la realizzazione delle attività di cui al punto 2. mettendo a disposizione le risorse necessarie, nonché le necessarie competenze specialistiche. Il fabbisogno di risorse annuale è stimato in € 80.000 così ripartiti:

Camera di Commercio di Bergamo € 30.000

Comune di Bergamo € 10.000

Provincia di Bergamo € 10.000

Confindustria Bergamo € 5.000

Imprese e Territorio € 5.000

CGIL-CISL-UIL € 6.000

UBI Banca € 15.000

L'Università di Bergamo sostanzierà il proprio apporto attraverso la messa a disposizione di risorse umane a supporto delle attività.

L'apporto dei partner viene verificato e condiviso dalle Parti a inizio di ogni annualità di vigenza della presente Convenzione.

## **4. Realizzazione e tempistica**

Le attività di cui al punto 2. dovranno essere assicurate nel corso dei tre anni di vigenza della presente convenzione in modo continuativo.

Le Parti convengono di individuare per il triennio i seguenti soggetti attuatori cui le risorse economiche saranno destinate per la realizzazione delle attività:

per il 2019: Confindustria Bergamo

per il 2020: Confimi

per il 2021: Confindustria Bergamo

La Camera di commercio di Bergamo è individuata quale coordinatore, unitamente al soggetto attuatore, della realizzazione delle attività previste. A tal fine provvede ad introitare le quote di compartecipazione annuale dei partner e al trasferimento delle risorse stesse al soggetto attuatore sulla base della

pianificazione delle attività programmate dal Comitato di Progetto al quale saranno presentate le rendicontazioni anche intermedie delle spese sostenute.

**5. Durata**

La Convenzione ha validità per il triennio 2019-2021 ed è rinnovabile per accordo esplicito tra le Parti.

Per la Camera di Commercio di Bergamo \_\_\_\_\_

Per il Comune di Bergamo \_\_\_\_\_

Per la Provincia di Bergamo \_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Bergamo \_\_\_\_\_

Per Confindustria Bergamo \_\_\_\_\_

Per Imprese e Territorio \_\_\_\_\_

Per CGIL-CISL-UIL \_\_\_\_\_

Per UBI Banca \_\_\_\_\_

## **CONVENZIONE QUADRO**

### **TRA**

L'Università degli studi di Bergamo, con sede in via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, codice fiscale 80004350163, partita IVA 01612800167 ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore, prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rappresentante Legale (di seguito denominata "Università");

### **E**

DI.MO.RE. S.R.L., con sede legale in via Oberdan 1/A, 25128 Brescia, codice fiscale/partita IVA 03472670987 rappresentata da Nicola Bettini, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante.

### **PREMESSO**

- che DI.MO.RE. (costituita il 06.11.2012) è una Spin-Off dell'Università degli Studi di Bergamo non partecipato (convenzione con decorrenza dal 1/7/2013 al 30/6/2016, rinnovata con proroga fino al 30/06/2018);
- che DI.MO.RE. è una Società di Ingegneria costituita da dieci soci, la maggior parte dei quali è attiva nell'ambito universitario (in qualità di professori/ricercatori) o ha effettuato un percorso nello stesso ambito (in qualità di studenti di dottorato), con consuetudine a interpretare i risultati della ricerca nell'ottica del miglioramento di prodotti o sistemi per le costruzioni, con dimestichezza nell'utilizzo di software ad elementi finiti per la modellazione e attitudine allo sviluppo di modelli analitici per l'interpretazione dei fenomeni fisici e meccanici;
- che il know-how e il continuo impegno nella ricerca dei membri di DI.MO.RE., oltre alla specializzazione degli stessi membri in diversi ambiti dell'ingegneria strutturale, rendono il team di lavoro completo e in grado di affrontare qualsiasi tipo di criticità strutturale;
- che DI.MO.RE. si propone di condividere il know-how acquisito con professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni, attraverso consulenze tecniche e scientifiche per lo sviluppo di progetti, per la modellazione numerica e attraverso lo sviluppo di tecnologie, elementi e dispositivi per applicazioni strutturali;
- che DI.MO.RE. si propone di collaborare con istituti scientifici, Università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di attività di ricerca nel campo dell'ingegneria strutturale, con la finalità del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nei settori della diagnostica, del monitoraggio strutturale e delle tecniche innovative di recupero e rinforzo per edifici e strutture esistenti;
- che L'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca che vertono su argomenti quali il rinforzo statico e sismico di edifici esistenti in muratura o in c.a. e lo studio di connessioni anti-sismiche per edifici prefabbricati;
- che L'Università vanta esperienza e conoscenza nel campo dell'ingegneria, in particolare nell'ambito dell'Ingegneria Civile/Edile;
- che è interesse di DI.MO.RE. e dell'Università (di seguito, le "Parti") approfondire la comprensione dei temi di interesse comune;
- che è intenzione delle Parti individuare e promuovere le opportune o necessarie interazioni e sinergie e concentrazioni di risorse umane e tecnologiche, che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia - altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie - possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
- che è interesse delle Parti porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento di programmi di ricerca, in collaborazione o su commissione, e/o di attività di informazione e formazione;



## **Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – Obiettivi della convenzione**

DI.MO.RE. e Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, affinché le attività delle Parti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- ambito dell'ingegneria strutturale, con particolare attenzione ai settori della diagnostica, del monitoraggio e delle tecniche innovative di recupero e rinforzo per edifici e strutture esistenti;
- ambito dell'ingegneria strutturale con particolare riferimento al comportamento sismico degli edifici industriali;
- ambito dell'ingegneria strutturale con riferimento a un approccio di tipo LCT (*Life Cycle Thinking*) applicato agli edifici attraverso lo sviluppo di interventi integrati di miglioramento sismico ed efficientamento energetico;
- ambito di sviluppo di algoritmi atti a quantificare il progredire del danno in edifici, ponti o sistemi strutturali a seguito dell'utilizzo degli stessi o di fenomeni degradanti (cedimenti degli appoggi o verificarsi di terremoti),

#### **Articolo 2 – Ambiti e modalità della cooperazione**

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, Università e DI.MO.RE. si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 1 tramite la stipulazione di specifici accordi attuativi relativi alle fattispecie di seguito dettagliate:

- attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata a professori e ricercatori di UNIBG, per attività di interesse prevalente di DI.MO.RE., da realizzare secondo modelli di contratto approvati dagli organi delle parti previa comunicazione preventiva e rendicontazione finale ai competenti organi accademici;
- attività di collaborazione scientifica per progetti di interesse comune delle parti, da realizzare attraverso la messa disposizione reciproca e/o condivisione delle risorse strutturali e di personale, secondo modelli di convenzione approvati dagli organi delle parti
- partecipazione a bandi nazionali e internazionali, secondo le modalità previste dai bandi stessi.

#### **Articolo 3 – Responsabili della convenzione**

Per la realizzazione delle attività previste dall'art.2 sono individuati quali responsabili della convenzione, per ciascuna delle parti:

- il Direttore pro-tempore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per l'Università degli studi di Bergamo
- ing. Nicola Bettini per DI.MO.RE. S.R.L.

#### **Articolo 4 – Utilizzo delle informazioni e riservatezza**

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi le informazioni, i dati e le elaborazioni comunicate da una Parte all'altra senza l'autorizzazione della Parte proprietaria.

I dati, le informazioni ed eventuali risultati conseguiti ai fini dell'attuazione della presente convenzione sono sottoposti a segretezza e potranno essere divulgati solo previo accordo tra le Parti.

#### **Articolo 5 – Proprietà e diffusione dei risultati della convenzione**

Eventuali risultati scaturenti dalla presente cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione.

La segretezza, la proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e la pubblicazione dei risultati, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno degli accordi attuativi medesimi.

#### **Articolo 6 – Uso del nome e marchio delle Parti**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo.

## **Articolo 7 – Oneri finanziari**

La presente convenzione non comporta aggravii finanziari diretti per le Parti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 2 saranno regolati nei singoli accordi attuativi a seconda del tipo di attività.

## **Articolo 8 – Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o di personale collaboratore impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Nel caso nel corso della presente convenzione o negli accordi attuativi le Parti intendessero avvalersi di personale non dipendente a ciò debitamente e appositamente autorizzato e detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa, la partecipazione di esso alle attività potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

I singoli accordi attuativi regoleranno le specifiche coperture assicurative, le responsabilità civili e per infortunio.

## **Articolo 9 – Salute e sicurezza del lavoro**

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- In relazione al tipo di attività o incontro da farsi, i referenti della presente convenzione, prima dell'avvio di ogni attività/incontro, provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente convenzione, in che area di attività;
- I Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;
- Se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- Formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto;
- Procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;
- Fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate;
- Garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

I singoli accordi attuativi regoleranno specificatamente la Salute e Sicurezza del lavoro.

## **Articolo 10 – Risoluzione e recesso**

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della Parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno un (1) mese.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sugli accordi attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione e recesso, dai relativi atti.

## **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in modo da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla

distruzione o dal danno accidentale.

### **Articolo 12 – Durata e rinnovo della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito.

### **Articolo 13 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Bergamo

### **Articolo 14 – Registrazione e spese**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Letta e sottoscritta.

Luogo e Data	Luogo e Data
Per l'Università degli studi di Bergamo	Per DI.MO.RE. S.R.L.
Il Rettore	Il Legale Rappresentante
prof. Remo Morzenti Pellegrini	Ing. Nicola Bettini

## **Protocollo d'intesa**

**TRA**

**Kilometro Rosso S.p.A.**, codice fiscale 02801580164, con sede legale in Via Stezzano, 87 Bergamo (di seguito "**KM ROSSO**"), nella persona del suo Direttore, l'Ing. Salvatore Majorana debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

**E**

**Confindustria Bergamo – Unione degli Industriali della Provincia**, codice fiscale 80021750163, con sede legale in Via Camozzi 70, 24121, Bergamo, (di seguito "**Confindustria**"), nella persona del Presidente ing. Stefano Scaglia, debitamente autorizzato alla firma del presente atto e domiciliato per la carica presso la sede sociale,

**E**

**Consorzio Intellimech**, codice fiscale 95160560165 e partita IVA 03388700167, con sede legale in Via Stezzano 87, Bergamo (di seguito "**Intellimech**"), nella persona del Presidente, il Sig. Gianluigi Viscardi, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

**E**

**Università degli Studi di Bergamo**, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Via Salvecchio 19 Bergamo (di seguito "**UniBG**"), nella persona del Magnifico Rettore, il Prof. Remo Morzenti Pellegrini, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

**E**

**Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia**, codice fiscale 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito "**IIT**"), nella persona del suo Direttore Scientifico, il Prof. Roberto Cingolani, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti”

### **PREMESSO CHE**

- KM ROSSO è un Parco Scientifico e Tecnologico che opera da aggregatore di imprese e centri di ricerca con lo scopo di promuovere e sviluppare sistemi per l’innovazione di prodotto e di processo. Nel perseguire la propria missione, KM ROSSO offre ai propri partner la possibilità di insediare le proprie sedi operative nell’area del parco, sviluppando un progetto di prossimità e contaminazione, arricchito dai servizi dedicati al trasferimento tecnologico promossi e offerti loro da KM ROSSO, forti della fitta rete di relazioni con le imprese insediate e con il territorio lombardo, e in generale del più esteso network internazionale.
- Confindustria è l’associazione delle imprese manifatturiere e dei servizi della provincia di Bergamo, che opera per garantire la centralità dell’impresa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Nell’assistere i propri associati sulle tematiche di sviluppo aziendale, Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, eroga servizi e si pone come soggetto promotore dello sviluppo locale, collaborando con tutti gli altri attori presenti sul territorio.
- Intellimech è un Consorzio di 34 aziende finalizzato alla ricerca interdisciplinare nell’ambito della Meccatronica, comprendente la progettazione elettronica avanzata, quella informatica e dei sistemi ICT e della meccanica, per applicazioni in settori industriali differenti. Il Consorzio è promosso da Kilometro Rosso e Confindustria Bergamo che ne sono soci fondatori. Intellimech nell’ambito delle proprie attività di ricerca sta sviluppando una competenza specialistica riguardo le tecniche di intelligenza artificiale ed in particolare al loro trasferimento tecnologico in campo manifatturiero presso i Soci e presso le aziende del territorio, competenza che intende ulteriormente potenziare con questo protocollo di intesa
- IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è quello di promuovere l’eccellenza nella ricerca di base e nella ricerca applicata. Il Programma

scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, con competenze trasversali in diversi ambiti, dalle neuroscienze alla scoperta di nuovi farmaci, dalle nanotecnologie per i nuovi materiali alla robotica riabilitativa;

- UniBG è una istituzione pubblica che persegue senza scopi di lucro la finalità della formazione intellettuale e della ricerca scientifica e tecnologica. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università favorisce sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale. UniBG, nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa, è interessata a contribuire alle attività di ricerca sui temi oggetto del Protocollo e a supportare le azioni volte all'arricchimento culturale del territorio e al rafforzamento della collaborazione con le imprese.
- KM ROSSO, Confindustria e Intellimech, condividendo la missione di sviluppare la presenza sul territorio di Bergamo di laboratori capaci di sviluppare competenze e soluzioni di elevato contenuto tecnologico e scientifico che avranno impatto sulle filiere produttive, operano, all'interno del presente Protocollo d'Intesa, in maniera coordinata ma senza vincolo di solidarietà alcuno, stante la piena autonomia delle sopra richiamate Parti.
- Ciascuna Parte, riconoscendo le altre quali partner particolarmente qualificati e complementari per esperienza e competenze, conviene sulla opportunità di avviare una collaborazione finalizzata allo scambio di informazioni e alla gestione di progetti di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, da concordare nelle forme e modalità operative che saranno ritenute più opportune.
- Nel 2016 UNIBG e Intellimech hanno siglato un accordo di collaborazione al fine di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando in seguito forme di collaborazione relative a studi e ricerche specifiche, attività di formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico.

- Nel 2018, IIT e UniBG hanno siglato una convenzione per il finanziamento di tre posizioni di dottorato in Ingegneria e Scienze Applicate – XXXIV ciclo; inoltre KmRosso e UNIBG hanno siglato una convenzione per il finanziamento di una posizione di dottorato in Technology and Innovation Management; si richiamano queste convenzioni come uno degli strumenti attuativi della collaborazione tra le Parti già avviata.
- È attualmente in corso la definizione di un accordo per la creazione di un Joint Lab con il coinvolgimento di tutte le Parti firmatarie di questo protocollo di intesa e di alcune realtà industriali, dedicato allo sviluppo di una piattaforma robotica umanoide teleoperata da svilupparsi tra le sedi di Genova e Bergamo.

Le Parti, di comune accordo, stabiliscono quanto segue:

#### Articolo 1 - **PREMESSE**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa (di seguito “Protocollo”).

#### Articolo 2 - **OGGETTO**

2.1 Con il Protocollo - sulle basi di quanto indicato in Premessa - le Parti intendono collaborare alla realizzazione di attività in ambiti di interesse congiunto, in particolare riguardanti **l’automazione e la robotica industriale** quale elemento di raccordo tra ricerca e impresa.

Tale collaborazione mira a creare per tutte le Parti opportunità di sviluppo consentendo:

a IIT

- (i) di beneficiare di una sede operativa per la robotica applicata situata nel cuore dell’industria manifatturiera europea;
- (ii) di potenziare la propria missione di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- (iii) di contribuire a diffondere e potenziare la cultura tecnico-scientifica del Paese anche tramite un collegamento strutturato con l’Università degli Studi di Bergamo su progetti di ricerca e percorsi di alta formazione;

a Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso

- (i) di assicurare la presenza di un nucleo di competenze di alto livello sul territorio di Bergamo, fortemente collegate con università e centri di eccellenza nazionali e internazionali;
- (ii) di attivare un presidio delle tecnologie che cambieranno il sistema produttivo a livello globale, indirizzando i risultati della ricerca scientifica verso soluzioni applicative, e
- (iii) di attuare un meccanismo di contaminazione culturale tra imprese, università e centri di ricerca dal quale possono avere origine idee e soluzioni nuove e un generale aumento della cultura tecnica delle imprese.

#### a Consorzio Intellimech

- (i) di potenziare le dotazioni infrastrutturali del proprio laboratorio con investimenti mirati in infrastrutture robotiche ed infrastrutture di ricerca (HW e SW) per lo sviluppo di dimostratori robotici e di intelligenza artificiale;
- (ii) potenziare le proprie attività di trasferimento tecnologico sia verso i soci sia verso il territorio, incrementando le possibilità di trasferire tecnologie quali la robotica e l'intelligenza artificiale anche alle piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto industriale territoriale.
- (iii) incrementare le proprie competenze interne aprendo aree di specializzazione legate all'intelligenza artificiale ed alla robotica, per incrementare l'attrattività del Consorzio e potenziare il numero di aziende aderenti.

#### A UniBG

- (i) di contribuire a diffondere e potenziare la cultura tecnico-scientifica del Paese anche tramite un collegamento strutturato con IIT su progetti di ricerca e percorsi di alta formazione;
- (ii) di potenziare le attività di ricerca e trasferimento tecnologico e le competenze nel campo della robotica e intelligenza artificiale, anche al fine di rispondere in maniera efficace alle esigenze del proprio territorio di riferimento;
- (iii) di sostenere lo sviluppo di un sistema collaborativo sul territorio di Bergamo volto a sostenere la competitività dell'industria manifatturiera, in stretto raccordo con le imprese e con le associazioni di categoria;

- (iv) di progettare ed erogare percorsi di formazione universitaria e di alta formazione dottorale in linea con i fabbisogni di competenze specialistiche attuali e future delle imprese bergamasche.

Tali attività che verranno dettagliate in successivi accordi secondo quanto disciplinato all'articolo 3 – “Modalità di attuazione”, potranno includere:

- scambio di informazioni scientifiche, accademiche, tecniche e/o di altra natura;
- identificazione di opportunità di collaborazione sia in ambito di ricerca che di trasferimento tecnologico, da perseguire anche attraverso lo scambio di personale, l'attivazione di laboratori congiunti e/o contratti di ricerca sponsorizzata con le imprese del territorio della provincia di Bergamo e delle aziende partecipanti al consorzio Intellimech;
- sostegno ad attività formative di elevata qualificazione orientate alla formazione specialistica di laureati in materie scientifiche e ingegneristiche attraverso il finanziamento, da parte di ciascuna Parte, di borse di dottorato nelle discipline connesse alle aree di interesse congiunto;
- organizzazione e/o partecipazione a seminari, conferenze e workshop incentrati sui temi di interesse congiunto;
- partecipazione, anche in collaborazione con ulteriori partner, a bandi nazionali e internazionali.

### Articolo 3 - **MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

3.1 Ciascuna Parte contribuirà alle attività di cui al precedente art. 2, secondo le proprie disponibilità, competenze e nel rispetto dei propri fini statutari.

3.2 Le modalità ed i dettagli delle diverse attività collaborative saranno definiti, ove necessario, mediante successivi, specifici accordi, che disciplineranno gli aspetti della collaborazione, quali, a titolo esemplificativo:

- descrizione della specifica attività congiunta da realizzare;
- responsabile scientifico per ciascuna delle Parti, che avrà la funzione di supervisionare la collaborazione e di essere referente di ciascuna Parte nei confronti delle altre;
- durata della collaborazione;

- eventuale produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento della collaborazione;
- indicazione del personale delle Parti impegnato nella specifica collaborazione;
- obblighi e responsabilità a carico delle Parti;
- specifici accordi relativi alla ripartizione e alla gestione della proprietà intellettuale;
- modalità d'impiego delle strutture e delle risorse delle Parti, incluso il dettaglio e la quantificazione degli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento della collaborazione.

3.3 In accordo alle premesse riportate in art. 1, le Parti firmatarie condividono l'opportunità di istituire un Joint Lab dedicato allo sviluppo di una piattaforma robotica umanoide teleoperata avente sede a Bergamo e a Genova. Il programma di ricerca congiunto vedrà formalmente coinvolte IIT e Intellimech come parti contraenti e, *inter alia*, disciplinerà gli impegni economici, le modalità operative, la *governance* e la gestione della proprietà intellettuale. Con accordo separato le parti interessate condivideranno con UNIBG le modalità di gestione della proprietà intellettuale relativamente ai risultati delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico che dovessero provenire dalla partecipazione di studenti e di proprio personale di ricerca - ivi compresi dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca – alle attività del Joint lab.

#### Articolo 4 - **RESPONSABILI**

4.1 IIT indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo il Direttore Scientifico, Prof. Roberto Cingolani.

4.2 KM ROSSO indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo il Direttore, Ing. Salvatore Majorana;

4.3 Confindustria indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo il Presidente, Ing. Stefano Scaglia;

4.4 Intellimech indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo il Presidente, Sig. Gianluigi Viscardi;

4.5 UniBG indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini.

## Articolo 5 - **UTILIZZO DEL NOME E DEI MARCHI**

5.1 È fatto divieto a ciascuna delle Parti di utilizzare il nome e il marchio delle altre Parti per scopi diversi da quelli previsti nel Protocollo, tranne nel caso in cui vi sia preventiva approvazione scritta.

## Articolo 6 - **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

6.1 Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, prestano il proprio consenso espresso ed informato a che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione del Protocollo, siano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

6.2 In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

6.3 Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dalla predetta normativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto del presente Protocollo.

## Articolo 7 - **RISERVATEZZA**

7.1 Qualsiasi notizia, documento, informazione non di pubblico dominio, concernente direttamente o indirettamente il Protocollo tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e ai processi produttivi, modelli, tavole (forniti in qualsiasi forma, sia tangibile che intangibile nonché verbale) che portino la dicitura “Confidenziale”, nonché qualsiasi informazione riguardante l'organizzazione e l'attività delle Parti, di cui le Parti stesse siano venute o verranno in qualsiasi modo a conoscenza durante la fase di negoziazione e/o di esecuzione del Protocollo (nel seguito le “Informazioni Riservate”), dovranno essere trattate in modo assolutamente riservato, non dovranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli del Protocollo, e non dovranno in alcun modo essere rese disponibili a terzi, neppure parzialmente; resta inteso tra le Parti che l'assenza della dicitura “Confidenziale”, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come Informazione Riservata, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

7.2 In particolare, ciascuna Parte, anche per i propri referenti, dipendenti e collaboratori, si impegna a non divulgare a terzi, senza previa autorizzazione scritta alcuna Informazione Riservata connessa al Protocollo e alle Parti.

7.3 L'obbligo di riservatezza in capo alla Parti previsto dal presente articolo è valido in ogni tempo nel corso della durata del Protocollo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dello stesso.

## Articolo 8 - **DURATA**

8.1 Il Protocollo avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 (cinque) anni.

Le stesse riconoscono che il presente Protocollo non potrà essere oggetto di tacito rinnovo.

8.2 Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data di scadenza del Protocollo al fine di negoziare in buona fede il rinnovo dello stesso e l'eventuale modifica di alcuna delle clausole in esso contenute.

## Articolo 9 - **RISOLUZIONE**

9.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., qualora una qualsiasi delle altre Parti abbia violato le obbligazioni di cui agli Articoli 3, 5, 6 e 7.

9.2 La risoluzione avrà effetto dalla data di ricevimento da parte delle Parti destinatarie della relativa comunicazione della Parte mittente.

#### Articolo 10 - **FORO COMPETENTE**

10.1 Il presente Protocollo supera, sostituisce e/o annulla tutti i precedenti accordi, scritti o verbali relativi all'oggetto del Protocollo, restando esclusa altresì l'applicazione di qualsiasi condizione generale di contratto predisposta unilateralmente da una delle Parti relativamente al medesimo oggetto e possibile oggetto.

10.2 Il Protocollo potrà essere modificato e/o integrato unicamente tramite nuovi accordi scritti debitamente firmati e scambiati tra le Parti.

10.3 Il Protocollo è regolato e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana.

10.4 Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del Protocollo che non potesse essere risolta in via amichevole dalle Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

10.5 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione del Protocollo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previste nel Protocollo stesso.

10.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo è stato oggetto di trattative e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

#### Articolo 11 - **REGISTRAZIONE**

11.1 Il Protocollo sarà registrato in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del Protocollo rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte richiedente la registrazione.

#### Articolo 12 - **COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE**

12.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a IIT:

Prof. Roberto Cingolani - Direttore Scientifico

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Via Morego, 30 – 16163 Genova

Tel: +39 010.71781

Fax: +39 010.720.321

con copia a: Ufficio per l'Organizzazione della Ricerca

Tel: +39 010.71781.445

Email: [roo@iit.it](mailto:roo@iit.it)

PEC: [roo@pec.iit.it](mailto:roo@pec.iit.it)

Se a KM ROSSO:

Ing. Salvatore Majorana – Direttore

Kilometro Rosso S.p.A.

Via Stezzano 87 – 24126 Bergamo

Tel: +39 035.591.100

Email: [salvatore.majorana@kilometrorosso.com](mailto:salvatore.majorana@kilometrorosso.com)

PEC: [kilometrorosso@PEC.it](mailto:kilometrorosso@PEC.it)

Se a Confindustria:

Ing. Stefano Scaglia

Confindustria Bergamo – Unione degli Industriali Della Provincia

Via Camozzi 70 – 24121 Bergamo

Tel. 035275218

Fax. 035235624

Email: [info@pec.confindustriabergamo.it](mailto:info@pec.confindustriabergamo.it)

Se a Intellimech:

Sig. Gianluigi Viscardi

Consorzio Intellimech

Via Stezzano 87 – 24126 Bergamo

Tel: +39 035.0690366

Email: [info@intellimech.it](mailto:info@intellimech.it)

PEC: [Intellimech@legalmail.it](mailto:Intellimech@legalmail.it)

Se a UniBG

Prof. Remo Morzenti Pellegrini - Rettore

Università degli Studi di Bergamo

via Pasubio 7b - 24044 Dalmine (BG)

Tel: +39 035 2052384

Email: [sergio.cavaliere@unibg.it](mailto:sergio.cavaliere@unibg.it)

PEC: [protocollo@unibg.legalmail.it](mailto:protocollo@unibg.legalmail.it)

#### Articolo 13 - **ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001**

13.1 KM ROSSO, Confindustria, Intellimech e UniBG dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza - nel limite delle finalità che il presente Protocollo d'Intesa si pone - formalmente s'impegnano con la sottoscrizione/accettazione del presente Protocollo d'Intesa. A tale riguardo, KM ROSSO, Confindustria, Intellimech e UniBG dichiarano di avere adottato procedure interne e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da IIT e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del presente Protocollo.

13.2 Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure interne/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al presente Protocollo d'Intesa, per effetto del quale a ogni Parte è, sin d'ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata ovvero di comunicazione a mezzo PEC alle altre Parti - di:

- sospendere l'esecuzione del Protocollo oppure

- risolvere il Protocollo,

fermo restando l'obbligo di ogni Parte inadempiente, in via non solidale, di risarcire ogni danno diretto comunque subito dalla Parte o dalle Parti lese e di manlevare queste ultime per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

#### Articolo 14 – **CONFLITTO DI INTERESSI**

14.1 La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e UNIBG dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e contrastare il conflitto di interessi e di averle recepite nella propria normativa e documentazione interna. Tali misure perseguono delle finalità di prevenzione che si realizzano mediante l'astensione dalla partecipazione ad una qualsiasi decisione del titolare degli interessi che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	_____ Prof. Roberto Cingolani Direttore Scientifico	Genova, _____
Kilometro Rosso S.p.A.	_____ Ing. Salvatore Majorana Direttore	Bergamo, _____
Confindustria Bergamo	_____ Ing. Stefano Scaglia Presidente	Bergamo, _____
Intellimech	_____ Sig. Gianluigi Viscardi Presidente	Bergamo, _____
Università degli studi di Bergamo	_____ Prof. Remo Morzenti Pellegrini Rettore	Bergamo, _____





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

**Allegato al punto 8.11**

**СОГЛАШЕНИЕ О  
СОТРУДНИЧЕСТВЕ**

**между  
федеральным  
государственным  
бюджетным  
образовательным  
учреждением высшего  
образования «Московский  
государственный  
лингвистический  
университет»  
(Российская Федерация)  
и  
Университетом г. Бергамо  
(Италия)  
Департаментом  
иностранных языков,  
литератур и культур**

**AGREEMENT ON  
COOPERATION**

**between  
Moscow State Linguistic University (MSLU)  
(Moscow, Russia)  
and  
Università degli Studi di Bergamo  
Department of Foreign Languages,  
Literatures and Cultures**

Федеральное  
государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский  
государственный  
лингвистический  
университет»  
(МГЛУ) в лице ректора  
И.А.Краевой, с одной  
стороны и, Университет г.  
Бергамо, в лице ректора  
проф. Ремо Морценти  
Пеллегрини, действующего  
на основании собственных  
полномочий с другой  
стороны, совместно

Moscow State Linguistic University (MSLU),  
represented by Rector Prof. Irina Kraeva on the  
one hand, and Università degli Studi di  
Bergamo, represented by the Rector Prof. Remo  
Morzenti Pellegrini, acting on the basis of  
Chancellor pro tempore, on the other hand,  
jointly referred to as «Parties», wishing to  
strengthen and develop bilateral cooperation,  
have agreed upon the following:



именуемые «Стороны»,  
желая укреплять и развивать  
двустороннее  
сотрудничество,  
соглашаются о  
нижеследующем:

## Статья 1

### Цель сотрудничества

Целью настоящего  
Соглашения о  
сотрудничестве является  
развитие сотрудничества  
между Сторонами в сфере  
образования и науки.

## Статья 2

### Области сотрудничества

Сотрудничество между  
Сторонами осуществляется  
по следующим  
направлениям:

1. Проведение совместных  
фундаментальных и  
прикладных научных  
исследований и  
осуществление совместной  
инновационной  
деятельности.

2. Разработка совместных  
образовательных программ и  
их реализация с  
использованием сетевой  
формы, в частности:

- организация мобильности  
педагогических, научных и  
иных работников;

- осуществление  
студенческой  
мобильности;



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

## Clause 1

### Objective of cooperation

The main objective of the Agreement is to  
promote cooperation between the two Parties in  
the field of education and science.

## Clause 2

### Cooperation areas

Cooperation between the Parties includes the  
following areas:

1. Development of joint fundamental and applied  
research and innovative activities.

2. Development and implementation of joint  
educational programs in the form of network  
alliances, namely:

- exchange of scientists, teaching and  
administrative staff;

- exchange of students;

- training of student apprentices.



- проведение практики студентов.

3. Совместное проведение семинаров, конференций, симпозиумов, краткосрочных курсов, и других учебных и научных мероприятий.

4. Обмен учебно-методической и научной литературой и публикациями.

### **Статья 3 Общие положения**

3.1. Условия реализации каждой программы или мероприятия, которые осуществляются в рамках настоящего Соглашения, предварительно согласовываются Сторонами с последующим подписанием отдельных приложений и дополнительных соглашений к нему.

3.2. Обе Стороны назначают ответственных лиц для разработки и координации конкретных программ или мероприятий.

#### **3.2.1**

The coordinator of this Agreement at Unibg will be:  
Department of Foreign Languages, Literatures and Cultures, Unibg  
Prof. Maria Chiara Pesenti,  
Full Professor in Russian Language and Literature  
Email: maria-chiara.pesenti@unibg.it  
Tel.: +39 035 2052 742  
Postal address: Italia,



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

3. Joint seminars, conferences, symposia, short-term courses and other academic and scientific events.

4. Exchange of educational and scientific materials, publications.

### **Clause 3 General conditions**

3.1. The terms of each program or event carried out within the Agreement shall be agreed upon and signed in the form of appendices by the Parties.

3.2. Both Parties shall appoint contact persons for working out and coordinating each program and event.

#### **3.2.1**

Координатором настоящего Соглашения в Университете г. Бергамо является:  
Департамент иностранных языков, литератур и культур  
Мария Кьяра Пезенти, UniBg  
Профессор Славистики  
Email: maria-chiara.pesenti@unibg.it  
Телефон: +39 035 2052 742  
Почтовый адрес: Italia, Bergamo, Piazza Rosate 2, uff. 205



Bergamo, Piazza Rosate 2,  
uff. 205



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

3.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.

3.4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 6 (шести) лет. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию обеих Сторон. Каждая из Сторон может отказаться от продолжения сотрудничества, официально уведомив другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц до прекращения действия настоящего Соглашения. Настоящее соглашение будет иметь юридическую силу в течение 3 (три) месяцев с момента уведомления Стороной о прекращении действия настоящего Соглашения.

3.5. Прекращение действия Соглашения не должно отражаться на взятых обязательствах перед сотрудниками или студентами, задействованными в сотрудничестве в момент окончания действия настоящего Соглашения.

3.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон. Все поправки, изменения, дополнения оформляются в

3.3. The Agreement does not impose any financial obligations on the Parties.

3.4. This Agreement shall come into effect on the date of signature and remain in force for a period of 6 (six) years. The Agreement can be prolonged by mutual consent of the Parties. The Agreement can be terminated by either Party by a written notice not later than 1 (one) month prior to the termination of the Agreement. The agreement will lapse 3 months after either party announces its withdrawal from the agreement.

3.5. The termination of the Agreement should not affect an individual student or faculty/staff member involved in any of cooperative forms at the moment of the Agreement termination.

3.6. This Agreement can be amended by the mutual consent of the Parties. All amendments, changes, additions are carried out in the form of appendices to the Agreement and shall come into force at the moment of their acceptance and



форме приложений к настоящему Соглашению и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.7. Настоящее Соглашение заключено на русском и английском языках. Оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

#### Статья 4

**Адреса и подписи Сторон**  
ФГБОУ ВО МГЛУ  
119034, Российская  
Федерация, город Москва,  
ул. Остоженка, д.38.

Ректор

И.А. Краева

University of Bergamo, tax  
code 80004350163  
Bergamo, c.a.p. 24129, Via  
Salvecchio, 19

Italy

Ректор

Ремо Морценти Пеллегрини



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

signing by the Parties. All the appendices shall become an integral part of the Agreement.

3.7 This Agreement is concluded and signed in 2 (two) languages (Russian and English). Both texts are equally valid.

#### Clause 4

**Addresses and signatures of the Parties**  
Moscow State Linguistic University 119034,  
Moscow, 38, Ostozhenka, Russian Federation

Rector

Irina Kraeva

University of Bergamo, tax code 80004350163  
Bergamo, c.a.p. 24129, Via Salvecchio, 19  
Italy

Rector

Remo Morzenti Pellegrini



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

ОБРАЗЕЦ

**FRAMEWORK AGREEMENT FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC  
COOPERATION**

between  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**  
(Bergamo, Italy)  
**and**  
**UNIVERSIDAD DE OVIEDO**  
(Oviedo, Spain)

Università degli Studi di Bergamo (henceforth the University of Bergamo), Tax code 80004350163, based in Bergamo, Via Salvecchio 19, represented by its *pro tempore* Chancellor, Prof. Remo Morzenti Pellegrini

**and**

Universidad de Oviedo (henceforth the University of Oviedo), .....  
represented by its .....Prof. ....

**Considered that:**

- cultural and scientific exchange is indispensable to academic institutions in order to develop their educational and research activities;
- for the above-stated purpose, it is necessary to promote and encourage direct cultural agreements between institutions of higher learning in different countries;
- the PhD in Transcultural Studies in Humanities is interested in cultural and scientific collaboration with the intent to further develop the relationship;
- the Statute of the University of Bergamo (article 2, subparagraphs 3, 6, and 8) allows the University in collaboration with other public or private entities, at a local, national and/or international level, to promote, organise and manage activities of common interest related to the institution's mission and goals;
- the two institutions are mutually interested in cooperative research and education activities, also at Doctoral level, in the following areas:

Spanish Literature

the aforementioned parties

**AGREE AND STIPULATE AS FOLLOWS**

**Article 1 – Purpose of the agreement**

The purpose of this agreement is the promotion of cooperation in the fields of teaching and research between the University of Bergamo and University of Oviedo

The following Division of the University of Bergamo will be involved in the development of the above-mentioned cooperation:

- PhD in Transcultural Studies in Humanities

Within such fields of common interest, the following forms of cooperation are envisaged according to the structural and financial resources of each partner:

- Joint supervision of doctoral thesis.
- Consultations and exchanges conducive to teaching programmes, training modules and evaluation methods.
- Joint research initiatives.
- Exchange of bibliographic and scientific material (excluding copyrights) and/or information regarding the fields covered by this agreement and any other useful subject.
- Participation in international research networks or programmes.
- Organisation of joint seminars on topics of common interest.

The different exchange and mobility programmes mentioned in the present Framework Agreement (visitor's length of stay and obligations, application selection procedure, detailed explanation of the fields for which the agreement is stipulated, etc.) will be described in specific arrangements to be agreed upon by the parties.

### **Article 2 – Application of the agreement**

The cooperation specified in Art. 1 shall be inspired by the principle of reciprocity and may be developed through forms of collaboration planned jointly for each of the single projects involved, stating their objectives and means of implementation. Each project shall be regulated by a specific agreement duly signed by the parties concerned.

The present Agreement does not imply any legal or financial obligation on the part of the signees.

### **Article 3 – Supervision of the agreement**

The implementation of this Agreement shall be supervised by:

- Prof. Marina Bianchi for the University of Bergamo
- Prof. Araceli Iravedra for the University of Oviedo

### **Article 4 – Duration of the agreement**

The present Agreement will become effective from the date of signature and will be valid for five years, unless written notice of intent to terminate the Agreement is given by one party to the other at least six months prior to the expiry. Termination of the Agreement will, nevertheless honour the conclusion of ongoing activities.

### **Article 5 – Funding**

For the activities regulated by this Agreement, each party will raise adequate funds to cover its own costs.

### **Article 6 – Insurance cover**

Participants in the activities of the present Agreement shall have both a health and accident insurance. Such insurance may be provided either by their home institution, according to its regulations, or arranged directly by the party concerned with an insurance agency stipulating a personal accident and health insurance policy to cover the above-mentioned risks.

The host university has no obligation to provide health and/or accident insurance to its foreign guests. However, the host university shall be liable for all damages caused unintentionally by the visiting staff to third parties including death, personal injury or damage to property that may occur while carrying out activities under the terms of this Agreement, hereby releasing the home university from any liability in this respect.

**Article 7 – Specific provisions**

In compliance with its statutes and regulations and within their capacities, each party shall ensure that the visiting staff from the other Partner University specified in this Agreement are given full assistance and support in the host’s country during the performance of their agreed duties.

The present agreement is drafted only in English. Each institution will receive an original copy in English.

Any controversies shall be referred to a panel of arbitrations consisting of one member appointed by each of the two parties and by one appointed jointly.

For the Univesidad de Oviedo Legal representative:	For Università degli Studi di Bergamo The Chancellor
Prof.	Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Date	Date

**Allegato al punto 9.2****MEMORANDUM OF UNDERSTANDING****between****University Grenoble Alpes****University of Stuttgart****University of Bergamo****Polytechnic University of Catalonia**

With great pleasure, the aforementioned universities are signing a memorandum in order to promote friendship and academic exchanges and to signal their desire for an enhanced partnership between the institutions, as well as the European regions they represent.

Purpose of this memorandum is to intensify European academic cooperation and to strengthen the bonds of good will and friendship between the institutions as a part of the Four Motors network.

Recognizing their shared objective to foster interchange of academic research, teaching and knowledge transfer the participants intend to achieve this objective in the manner set forth below.

- 1) All parties agree to an academic exchange in various areas of education and research.
- 2) All parties will make an effort to exchange professors, researchers and students, and also exchange research materials and publications.

- 3) All parties will make an effort to promote the exchange but will respect the independence of opinion to their mutual benefits. Specific details on the implementation of particular exchanges noted above and results from the agreement shall be negotiated between the institutions and are subject to approval by each institution.
- 4) This agreement will remain effective for five years from the date of signing, and is renewable thereafter for a five-year term subject to mutual consent. The period of validity of this agreement may be terminated within this period by any party by giving at least six months notice in writing to the other parties.
- 5) This agreement will be written in English.

**Date: 10.04.2019**

**Date: 10.04.2019**

---

**Patrick Lévy**  
**President**  
**Université Grenoble Alpes**  
**France**

---

**Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel**  
**Rector**  
**University of Stuttgart**  
**Germany**

**Date: 10.04.2019**

**Date: 10.04.2019**

---

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini**  
**Rector**  
**Università degli studi di Bergamo**  
**Italy**

---

**Prof. Francesc Torres**  
**Rector**  
**Universitat Politècnica de**  
**Catalunya**  
**Spain**